

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIII LEGISLATURA —————

GIUNTE E COMMISSIONI parlamentari

—————

211° RESOCONTO

SEDUTE DI MERCOLEDÌ 15 OTTOBRE 1997

—————

INDICE**Commissioni permanenti**

2 ^a - Giustizia	<i>Pag.</i>	8
5 ^a - Bilancio	»	15
7 ^a - Istruzione	»	19

Commissioni riunite

5 ^a (Bilancio) e 6 ^a (Finanze e tesoro)	<i>Pag.</i>	3
---	-------------	---

Organismi bicamerali

RAI-TV	<i>Pag.</i>	22
Sul ciclo dei rifiuti	»	24
Riforma fiscale	»	28
Riforma amministrativa	»	82

Sottocommissioni permanenti

2 ^a - <i>Giustizia - Pareri</i>	<i>Pag.</i>	117
--	-------------	-----

<i>CONVOCAZIONI</i>	<i>Pag.</i>	118
---------------------------	-------------	-----

COMMISSIONI 5ª e 6ª RIUNITE**5ª (Programmazione economica, bilancio)****6ª (Finanze e tesoro)**

MERCLEDÌ 15 OTTOBRE 1997

48ª Seduta

Presidenza del Presidente della 5ª Commissione
COVIELLO

Intervengono i sottosegretari di Stato per il bilancio e la programmazione economica Macciotta e per le finanze Marongiu.

La seduta inizia alle ore 15,30.

SUI LAVORI DELLE COMMISSIONI
(A007 000, R77ª, 0007ª)

Il Presidente COVIELLO comunica che l'Ufficio di Presidenza delle Commissioni riunite 5ª e 6ª integrato dai rappresentanti dei gruppi ha deliberato, nella seduta di ieri, il calendario di esame del disegno di legge n. 2791 di conversione del decreto-legge n. 328 del 1997. In particolare, il termine per la presentazione degli emendamenti è stato fissato alle ore 12 di martedì 21 ottobre.

L'Ufficio di Presidenza ha altresì definito i criteri di valutazione dell'ammissibilità degli emendamenti stessi. Il decreto-legge citato è infatti collegato alla manovra finanziaria: la sua emendabilità, pertanto, è condizionata al rispetto delle maggiori entrate quantificate nella relazione tecnica rispettivamente in lire 5.875, 5.800 e 6.032 miliardi per gli anni 1998, 1999 e 2000.

Restano validi, in ogni caso, i limiti di omogeneità del contenuto del provvedimento previsti per i decreti-legge.

Prende atto la Commissione.

*IN SEDE REFERENTE***(2791) Conversione in legge del decreto-legge 29 settembre 1997, n. 328, recante disposizioni tributarie urgenti**

(Seguito dell'esame e rinvio)

Si riprende l'esame sospeso nella seduta di ieri.

Si apre il dibattito.

Interviene il senatore RIPAMONTI, il quale esprime un giudizio sostanzialmente positivo sul provvedimento in titolo, rilevando che la manovra di revisione delle aliquote IVA non appare determinare quegli effetti inflazionistici da più parti paventati; un'analisi approfondita di tale revisione, inoltre, mostra come essa non incida sul reddito disponibile dei ceti meno abbienti.

Appare inoltre pienamente condivisibile la finalità di riequilibrare il rapporto tra tassazione indiretta e tassazione diretta, che appare eccessivamente squilibrato a favore della seconda. Inoltre, il Governo ha avviato un positivo processo di armonizzazione delle aliquote IVA rispetto alla disciplina di indirizzo formulata in sede comunitaria.

L'opera di revisione delle aliquote dell'imposta sul valore aggiunto, oltre a rappresentare un passo significativo verso la razionalizzazione e la semplificazione del regime tributario di tale imposta, risponde ad una esigenza squisitamente equitativa, poichè il Governo ha lasciato inalterata l'aliquota ridotta del 4 per cento sui generi di prima necessità e ha collocato nell'aliquota ordinaria (il 20 per cento) quei generi di consumo considerati di fascia medio-alta. Anche dal punto di vista del gettito, l'aver previsto l'entrata in vigore dal 1° ottobre 1997 consente di recuperare maggiori entrate già per quest'anno realizzando un cospicuo gettito di cassa.

I senatori Verdi sottolineano, peraltro, la necessità di apportare alcune modifiche al nuovo regime IVA, prevedendo in particolare l'innalzamento dell'aliquota sui fertilizzanti azotati, sui fitofarmaci prodotti attraverso la sintesi e al contrario, l'abbassamento di quella sulle biciclette.

Il senatore SELLA DI MONTELUCE esprime valutazioni fortemente critiche sul decreto-legge, sia in relazione all'entrata in vigore delle nuove aliquote sull'imposta del valore aggiunto, sia in relazione alla incidenza di tali misure sui livelli dei consumi delle famiglie italiane. Dopo aver rilevato che l'anticipo di nuove entrate per il 1997 si è reso necessario per coprire il mancato gettito dell'anticipo sul TFR, inferiore rispetto alle previsioni, rileva la incoerenza e la erroneità dei dati macroeconomici, definiti nel Documento di programmazione economico-finanziaria, sui quali il Governo ha delineato la manovra di bilancio per il 1998.

Il giudizio negativo sul decreto-legge in conversione, è motivato anche dalla considerazione che l'aumento dell'aliquota IVA per beni di

largo consumo incide sul reddito disponibile dei ceti meno abbienti, e che tali effetti si producono negli ultimi mesi dell'anno, periodo tradizionalmente caratterizzato da forti acquisti da parte delle famiglie. Da queste considerazioni, discende il carattere fortemente recessivo del provvedimento.

Il senatore FERRANTE non condivide i rilievi critici sul decreto-legge in conversione, sottolineando la complessità e la delicatezza di una manovra che incide, nel complesso, sul regime delle aliquote dell'imposta sul valore aggiunto. Dall'analisi delle disposizioni recate dal provvedimento emerge la grande attenzione che il Governo ha posto sia nell'evitare negativi riflessi sul reddito disponibile dei ceti meno abbienti, come nel ridurre i prevedibili effetti sull'indice dei prezzi al consumo. Le entrate previste appaiono, inoltre, coerenti con i saldi fissati nel Documento di programmazione economico-finanziaria. Anche l'anticipo al 1997 di maggiori entrate derivanti dalla decorrenza dal 1° ottobre delle nuove aliquote risponde, tra l'altro, all'esigenza di contenere gli effetti inflazionistici della manovra.

Per quanto riguarda le modifiche da valutare, sottolinea all'attenzione del Governo la particolarità di settori produttivi di grande rilievo, quali l'abbigliamento, il tessile e il calzaturiero che rischiano di subire i contraccolpi di un brusco innalzamento al 20 per cento dell'aliquota IVA.

Interviene poi il senatore PASTORE, il quale rileva che le cifre previste nel Documento di programmazione economico-finanziaria per la manovra di bilancio del 1998 risultano superate in quanto i risparmi di spesa attesi dalla riforma del *Welfare state* sono già ridotti in conseguenza del recente accordo tra la maggioranza di Governo e Rifondazione comunista. L'unica fonte di entrata certa rimane il decreto-legge in conversione che, sulla base di un presunto obbligo di armonizzazione rispetto alla normativa comunitaria, aumenta ancor di più la pressione fiscale nei confronti dei contribuenti italiani. In particolare l'aumento dell'aliquota IVA per il settore delle calzature e dell'abbigliamento risulta fortemente penalizzante, così come l'aliquota vigente per il settore dell'edilizia abitativa non risponde alle esigenze di rilancio di tale comparto economico. In generale, peraltro, la scelta del Governo di anticipare la revisione già da quest'anno fa emergere lo scostamento del gettito rispetto alle previsioni e la conseguente necessità di adottare ulteriori misure di riequilibrio dei conti pubblici.

Il senatore TAROLLI sottolinea che il provvedimento all'esame, nonostante la pretesa di realizzare obiettivi di armonizzazione fiscale in sede europea con una manovra meno pesante di quelle precedenti, appare tuttavia criticabile sotto vari aspetti, per cui il giudizio su di esso non può che essere negativo. La data di decorrenza del provvedimento, fissata al 1° ottobre 1997, equivale infatti all'ammissione da parte del Governo della necessità di acquisire maggiori entrate nel 1997 rispetto a quanto stabilito con le precedenti manovre, con ciò giustificando piena-

mente i rilievi a suo tempo formulati dall'opposizione circa l'insufficienza delle misure adottate. Bisogna inoltre considerare gli effetti negativi sull'inflazione che conseguiranno all'aumento delle aliquote IVA, come segnalato dallo stesso Governatore della Banca d'Italia. Il provvedimento si pone inoltre in contrasto con gli obiettivi di politica economica formulati dal Governo, in particolare quello di aumentare il livello di occupazione. Sottolinea infine che il provvedimento comporta situazioni di sperequazione, tra cui quella che colpisce i distributori di prodotti vinicoli (che vengono sottoposti all'aliquota del 20%) mentre ai produttori e alle cooperative viene consentito di continuare a usufruire dell'aliquota agevolata, con ciò creando peraltro una condizione di concorrenza sleale.

Ha quindi la parola il senatore AZZOLLINI, il quale sottolinea che il provvedimento in esame appare finalizzato principalmente all'intento di fare cassa, allo scopo di assicurare il rispetto dei parametri di Maastricht, che appaiono in dubbio per lo stesso 1997. Disposizioni quali ad esempio quelle contenute negli articoli 3 e 5 rappresentano la riproposizione di un tipo di misure fiscali già sperimentata dal Governo, che appare incapace di adottare provvedimenti a carattere strutturale sia sul versante dell'entrata che su quello della spesa, collocandosi invece, sulla scia di altri paesi europei, nell'ottica di una cosiddetta «finanza virtuale» resa necessaria dall'esigenza di soddisfare i rigorosi requisiti stabiliti in sede europea. Per quanto riguarda in particolare la manovra sull'IVA, appare chiaro l'intento del Governo di anticipare l'adozione di un provvedimento con probabili effetti inflattivi ad un momento di bassa inflazione. Tale strategia non tiene però conto del fatto che la discesa del tasso di inflazione sperimentata negli ultimi mesi è provocata da fenomeni recessivi, che potrebbero ulteriormente essere accentuati dall'aumento delle aliquote, specialmente in alcuni settori, come quello tessile e calzaturiero, che stanno già vivendo situazioni di profonda crisi. La manovra si pone inoltre in contrasto con gli stessi obiettivi dichiarati dal Governo di sostegno a tali settori con particolari agevolazioni. L'effetto delle misure adottate va invece nel senso di penalizzare un settore vitale per l'economia italiana come quello delle piccole e medie imprese, in contrasto con l'atteggiamento assunto dallo stesso Governo nei confronti delle grandi imprese. In conclusione, ribadisce un giudizio negativo sul provvedimento, che non potrà non condizionare il già problematico sviluppo di alcuni settori dell'economia.

Interviene quindi il senatore AMORENA, sottolineando che la manovra adottata dal Governo comporta una grave penalizzazione per le imprese, che saranno soggette a notevoli aumenti dei costi. Evidenzia quindi che l'impatto stimato sul tasso di inflazione degli aumenti delle aliquote IVA, pari allo 0,5-0,6 per cento, rappresenta in effetti un aumento del 50 per cento circa se rapportato all'attuale livello del tasso di inflazione. Anche l'adozione del provvedimento a decorrere dal 1° ottobre, oltre a porre problemi di carattere costituzionale, rappresenta da parte del Governo un atto politicamente scorretto. Soffermandosi quindi

sui parametri richiesti per l'adesione dell'Italia all'Unione monetaria europea, evidenzia che tali requisiti potranno essere soddisfatti unicamente mediante aggiustamenti di carattere contabile, come del resto sperimentato da altri paesi europei, mentre il dato economico di fondo che consentirà l'ammissione dell'Italia al processo di integrazione europea è costituito in realtà dal superiore sviluppo delle regioni padane, nonché dalla loro maggiore propulsione verso *standard* produttivi europei.

Il senatore TONIOLLI sottolinea che il provvedimento in esame non contiene misure in grado di operare un vero risanamento finanziario, ma si limita a tamponare una situazione di emergenza nei conti pubblici. Rileva quindi che le misure adottate dal Governo determinano uno spostamento del carico fiscale dall'imposizione diretta a quella indiretta, senza però alleggerire nel complesso il peso per il contribuente. In particolare, le misure proposte per la rimodulazione delle aliquote IVA non tengono conto del carattere tendenzialmente regressivo di tale imposta, che dovrebbe essere corretto con opportuni accorgimenti, tenendo conto dei diversi coefficienti di elasticità della domanda in relazione a diversi tipi di beni. La configurazione delle aliquote adottata nel provvedimento colpisce invece indiscriminatamente vari tipi di beni, determinando un effetto in termini di gettito sicuramente di molto inferiore a quanto stimato dal Governo.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

*VARIAZIONE DELL'ORARIO DI INIZIO DELLA SEDUTA DI DOMANI DELLE
COMMISSIONI RIUNITE*

Il presidente COVIELLO avverte che la seduta delle Commissioni riunite 5^a e 6^a, già convocata per domani Giovedì 16 ottobre alle ore 15,30, è anticipata alle ore 15.

La seduta termina alle ore 16,45.

GIUSTIZIA (2^a)

MERCLEDÌ 15 OTTOBRE 1997

186^a Seduta*Presidenza del Presidente*

ZECCHINO

Intervengono i sottosegretari di Stato per la grazia e la giustizia Ayala e per l'università e la ricerca scientifica e tecnologica Guerzoni.

La seduta inizia alle ore 15,15.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO**Schema di decreto legislativo concernente modifica alla disciplina del concorso per uditore giudiziario e scuola di specializzazione per le professioni legali (n. 129)**

(Parere al Ministro di grazia e giustizia, ai sensi dell'articolo 17, commi 113 e 114, della legge 15 maggio 1997, n. 127. Seguito dell'esame e rinvio)
(R139 b00, C02^a, 0002^o)

Riprende l'esame del provvedimento in titolo sospeso nella seduta del 24 settembre scorso e per il quale era stata concessa una proroga ai sensi dell'articolo 139-*bis* del regolamento, come comunicato nella seduta del 25 settembre scorso.

Il relatore PETTINATO integra la relazione da lui già svolta con gli approfondimenti resisi necessari dall'esigenza di affrontare la rimarchevole complessità e difficoltà di lettura del testo sottoposto all'esame. Il relatore dà conto di una proposta di parere sostanzialmente favorevole, pur con l'esigenza di chiarire in primo luogo talune difficoltà interpretative dovute alla formulazione degli articoli 1, 2, 6 e 15 che contengono rispetto alla delega elementi di contraddizione, o quanto meno di ambiguità, che portano in sostanza a prevedere tre diverse discipline transitorie per l'accesso alla magistratura.

Quanto allo strumento della preselezione informatica – che appare sicuramente idoneo a consentire la drastica riduzione del numero dei candidati ammessi alla prova scritta, con evidente vantaggio per la cele-

rità dell'espletamento delle procedure concorsuali – suggerisce alla Commissione di valutare la possibilità che, nei primi tre concorsi che saranno banditi dopo la formazione dell'archivio delle domande, di cui all'articolo 5, la prova preliminare con strumenti informatici non determini alcuna effettiva preselezione dei candidati ma sia diretta solo ad acquisire i dati di conoscenza che, comparati con l'esito delle prove d'esame di ciascun candidato, consentano di verificare l'effettiva idoneità dello strumento.

Ciò comporterà una dilazione nell'applicazione della nuova disciplina, con l'indubbio vantaggio derivante dalla preventiva sperimentazione.

Non ritiene invece condivisibile la redazione di un elaborato breve, introdotta dalla norma del primo comma dell'art.15, neppure in via transitoria. Si tratta, infatti, di un meccanismo caratterizzato da eccessiva sommarietà; che, peraltro, per la distribuzione in più sedi e la conseguente previsione di più commissioni esaminatrici, non sembra in grado di garantire la necessaria omogeneità dei criteri di valutazione degli elaborati. Il relatore prospetta, quindi, l'esigenza di alcune modifiche con riferimento alla materia delle prove concorsuali ed alle loro modalità, alla composizione della commissione esaminatrice ed allo svolgimento dei suoi lavori.

In relazione al diploma di specializzazione professionale costituente condizione di ammissione al concorso, il relatore si richiama a quanto già emerso in occasione della precedente seduta circa il rischio che, per il rilevante impegno economico che inevitabilmente comporta, l'obbligo del possesso del titolo di specializzazione post-laurea possa determinare una selezione per censo, e, per conseguenza, l'affievolimento di quella pluralità di apporti culturali che negli ultimi decenni ha arricchito l'esercizio della giurisdizione con l'apporto di più diverse e più marcate sensibilità nell'apprezzamento dei fatti sociali.

Anche alla luce delle precisazioni in tale sede fornite dal sottosegretario Guerzoni ritiene necessaria la compiuta realizzazione in tutto il territorio nazionale delle scuole di specializzazione post-universitaria, accompagnata dalla previsione per legge di sostegni economici adeguati, a garanzia della effettiva libertà di scelta degli sbocchi professionali e delle effettive possibilità di inserimento sociale e non necessariamente ancorati a situazioni di bisogno o di disagio economico.

Propone altresì di affidare alla commissione prevista dall'articolo 4 dello schema di decreto, la predisposizione delle prove per l'accesso alle scuole: ciò per realizzare un sistema di selezione per l'accesso alle scuole post-universitarie che non entri in conflitto con le previsioni costituzionali sull'accesso in magistratura, che comprendono il concorso pubblico e la competenza del Consiglio superiore della magistratura. Ulteriori proposte il relatore formula per quanto attiene alle modalità per garantire il carattere teorico-pratico della formazione nelle scuole post-universitarie ed il suo specifico indirizzo verso il concreto esercizio delle professioni legali.

Aggiunge poi alcune osservazioni più dettagliate relativamente alla disciplina della semplificazione del concorso

Il relatore Pettinato rinviene altresì la necessità di approfondire alcune questioni legate agli articoli 5 e 14, comma 7, dello schema di decreto, nei quali la previsione del parere del Consiglio superiore della magistratura sui regolamenti ministeriali ivi considerati appare non perfettamente coerente con quanto stabilito dalle disposizioni che regolano l'emanazione di questi atti.

Il presidente ZECCHINO comunica che la Conferenza dei presidi delle facoltà di giurisprudenza ha inviato alla Commissione una mozione con la quale, a differenza di quanto suggerito dalla Camera dei deputati in sede di parere sullo schema in questione, chiede che rimanga fissato all'anno accademico 1998-1999 il termine previsto dall'articolo 6 dello stesso schema.

Il sottosegretario GUERZONI, dopo aver ricordato che la normativa vigente prevede che gli interventi per il diritto allo studio si estendano a tutti i percorsi del sistema formativo universitario, rileva come ciò implichi che di tali provvidenze potranno beneficiare anche coloro che frequenteranno le scuole di specializzazione per la professione legale. A questo riguardo deve altresì tenersi conto dell'impegno finanziario del Governo, che ha cercato di assicurare per il triennio 1998-2000 risorse adeguate per l'attivazione di tali interventi, e, in una prospettiva di più ampio respiro, della volontà dell'esecutivo di affrontare il problema del riordinamento della materia degli interventi per il diritto allo studio con l'intenzione di un ulteriore rafforzamento di questi strumenti. Alla luce di tali rilievi sembra quindi potersi escludere che le innovazioni contenute nello schema di decreto legislativo in titolo possano comportare il pericolo di una magistratura selezionata, di fatto, sulla base di elementi censitari.

In ultimo il sottosegretario di Stato sottolinea l'opportunità di non modificare il termine fissato, con riferimento all'anno accademico 1998-1999, dall'articolo 6 dello schema in esame.

Si apre il dibattito.

Il senatore CENTARO, nel condividere in linea di massima la proposta di parere illustrata dal relatore Pettinato, si sofferma in particolare sull'opportunità di conservare fra le materie concorsuali il riferimento agli elementi di diritto romano e di inserire, fra le prove orali, la previsione di elementi di diritto tributario. Manifesta invece perplessità circa la proposta di sostituire la prova orale di diritto civile con la prova di diritto privato, mentre non condivide l'integrazione della prova orale di diritto penale con elementi di diritto penitenziario.

Il senatore RUSSO chiede al rappresentante del Governo se vi siano previsioni circa il numero e l'ubicazione delle università presso le quali entreranno in funzione le scuole di specializzazione per le professioni legali.

Il senatore PASTORE evidenzia come la professione di notaio presupponga una specializzazione in materie che non coincidono integralmente con quelle che costituiscono effettivamente la base di formazione comune per la professione di avvocato o di magistrato. In considerazione di ciò, sarebbe opportuno prevedere, nell'ambito della frequenza della scuola di specializzazione, la possibilità per coloro che intendono indirizzarsi verso la professione di notaio di avvalersi di insegnamenti integrativi, eventualmente utilizzando anche le strutture già esistenti delle scuole del notariato.

Infine, dopo aver espresso la propria posizione favorevole al mantenimento, in sede di esame orale, della previsione del diritto romano, l'oratore manifesta alcune perplessità circa la portata dell'articolo 5 dello schema di decreto.

Il senatore MELONI si rivolge al sottosegretario Guerzoni, chiedendo se siano stati individuati criteri idonei ad assicurare che le scuole di specializzazione garantiranno una preparazione sostanzialmente omogenea, anche con specifico riferimento alla scelta dei docenti che dovranno tenere i corsi di formazione.

Il sottosegretario GUERZONI rileva anzitutto che, sulla base degli elementi disponibili, sembra potersi prevedere che le scuole di specializzazione saranno attivate presso ogni ateneo, sede di facoltà di giurisprudenza. A questo riguardo, peraltro, va sottolineato che ci si muove in un ambito in cui le università godono di un'autonomia costituzionalmente garantita, per cui il Governo non può imporre l'istituzione di tali scuole, ma può, al massimo, utilizzare dei meccanismi di incentivazione, soprattutto di tipo finanziario, cosa che è senz'altro intenzionato a fare.

Da un altro punto di vista, va poi evidenziato come l'articolo 14, nel rinviare all'articolo 17, comma 95, della legge n. 127 del 1997, preveda comunque, per le scuole in questione, la definizione di modelli didattici omogenei, e ciò proprio al fine di garantire a coloro che le frequentano un livello di preparazione comparabile.

Interviene quindi il senatore PINGGERA, il quale richiama l'attenzione sui problemi che l'applicazione della nuova normativa in materia di accesso alla magistratura comporta specificamente per la provincia di Bolzano, in considerazione della necessità di tener conto di quanto previsto dallo Statuto speciale e dalle norme di attuazione, visto che nel breve periodo non sarà possibile istituire un'università in tale provincia.

Il sottosegretario di Stato GUERZONI ricorda che la legge n. 127 del 1997 ha previsto l'istituzione di un'università in Alto Adige e che il Governo si è già attivato al fine di conseguire tale obiettivo nei tempi più ristretti possibili.

Il senatore PINGGERA, riprendendo il suo intervento, manifesta perplessità circa il meccanismo di esclusione dal concorso previsto dall'articolo 6, comma 2, dello schema di decreto, in quanto esso non appare delineato in maniera rispondente ai principi costituzionali in materia di difesa.

Il senatore GRECO, nel condividere quasi integralmente la proposta di parere formulata dal relatore Pettinato, ritiene però non opportuna l'inclusione del diritto comunitario fra le materie di concorso per l'accesso alla magistratura – attesa l'insoddisfacente presenza di tale diritto fra gli insegnamenti universitari – mentre valuterebbe positivamente la sostituzione del riferimento agli elementi di statistica con quello agli elementi di informatica giuridica. Propone altresì di ampliare anche ai patrocinanti iscritti all'albo per le magistrature superiori la partecipazione come membri delle Commissioni di concorso. Da ultimo, osserva che i requisiti della «moralità e condotta incensurabili» di cui all'articolo 6, comma 2, potrebbero senz'altro essere definiti in maniera da lasciare una minore discrezionalità all'organo decidente.

Anche il senatore MELONI sottolinea – in particolare – come gli appaia necessaria una riformulazione dell'articolo 6, capoverso 2, dello schema di decreto che, nel testo attuale, conferisce una discrezionalità – da lui ritenuta eccessiva – al Consiglio superiore della magistratura quanto all'esclusione dal concorso dei candidati che, per le informazioni raccolte, non risultano di moralità e condotta incensurabili. Al riguardo gli sembra opportuno prevedere un termine entro il quale la comunicazione di esclusione debba essere inviata, al fine di proporre eventuale ricorso. Ritiene, inoltre, che la Commissione dovrebbe utilizzare l'occasione dell'esame del provvedimento in titolo per affrontare il problema di un concorso unificato per l'accesso alla magistratura ordinaria e a quella amministrativa e contabile. La attuale separazione appare infatti all'oratore assolutamente da superare.

Il senatore PREIONI sottolinea che i problemi che saranno determinati dall'esigenza di finanziare gli interventi di sostegno agli studenti delle scuole di specializzazione nell'ambito del diritto allo studio – la cui ineliminabile esigenza è stata condivisa dal sottosegretario Guerzoni – comporteranno un impatto economico di estrema corposità. Tale aspetto non è stato minimamente affrontato nel corso dei lavori preparatori della legge 15 maggio 1997, n. 127, che reca la delega ad adottare lo schema di decreto in esame. Egli ritiene, altresì, che a sostenere la quasi totalità dell'esborso economico dovuto per finanziare tali interventi di sostegno sarà – come sempre – il ceto medio che con i propri sacrifici è costretto a mantenere l'intero sistema economico. Chiede, inoltre, se esista chiaro un raccordo fra le norme recate dal provvedimento in esame quanto all'accesso alla professione forense e i provvedimenti varati dalla cosiddetta «commissione Mirone» che si sta occupando della stessa materia. Preannuncia, comunque, che il proprio voto sarà di astensione sullo schema di parere proposto dal relatore.

Il senatore FASSONE, nel dare atto al relatore dell'equilibrata costruzione dello schema di parere proposto, si sofferma su alcune perplessità in lui destate dall'articolo 14, al comma 4, dello schema di provvedimento, laddove gli appare che l'accesso alla scuola di specializzazione ivi prevista, prefigurandosi a numero chiuso, potrebbe suscitare qualche dubbio di legittimità per il numero eccessivamente basso di posti disponibili. Ritiene, invece, che la costruzione della fase relativa alla frequenza di una scuola di specializzazione, intesa come momento pre-concorsuale, non leda i principi costituzionali di cui agli articoli 105 e 106 della Costituzione. Quanto, invece, alla capacità del provvedimento proposto di raggiungere l'obiettivo di definire l'indizione di successivi concorsi per l'accesso alla magistratura secondo tempi certi e rapidi, ritiene che le procedure previste non siano ancora idonee a centrare l'obiettivo. Propone di rifarsi con particolare attenzione al sistema di selezione dei magistrati usato in Francia il quale prevede una vastissima platea di correttori degli elaborati dei candidati in ogni distretto e la sottoposizione del medesimo elaborato a due diversi correttori e solo nel caso di sostanziali difformità fra le due valutazioni i casi dubbi verrebbero inviati alla commissione centrale. L'esperienza ha dimostrato che la percentuale di tali elaborati è poco elevata, con il risultato di accelerare in maniera ottimale i tempi di svolgimento del concorso.

Rifacendosi ad una affermazione del senatore CENTARO, il quale, alla luce di quanto previsto dagli articoli 1 e 6 dello schema di decreto legislativo, rinviene nel testo proposto dal Governo un doppio binario di accesso al concorso, sia attraverso le scuole di specializzazione che mediante prova preliminare, il presidente ZECCHINO, dopo aver confermata la generale constatazione degli esperti di settore in merito alla grande efficacia ed attendibilità del sistema francese di selezione dei magistrati, rileva che vi sono oggettive difficoltà interpretative del provvedimento, aspetti, peraltro, già messi in evidenza nell'esposizione del relatore.

Proseguendo nel proprio intervento il presidente Zecchino, dopo aver dichiarato di condividere la valutazione del relatore in merito all'esigenza di integrare la composizione della commissione di concorso prevista dall'articolo 9 dello schema di decreto anche con la presenza di rappresentanti della professione forense, avanza talune riserve in merito alla natura di atto dovuto del decreto ministeriale di nomina della commissione esaminatrice, rispetto alla delibera del Consiglio superiore della magistratura che concretamente individua i componenti della commissione.

Dopo interventi dei senatori BERTONI, SENESE e FASSONE i quali ribadiscono come prassi e giurisprudenza pacificamente ritengano che spetti al Consiglio superiore della magistratura, anche alla luce dell'articolo 105 della Costituzione, la decisione in merito alla composizione della commissione di concorso, il PRESIDENTE ribadisce che non gli appare che tale aspetto rientri nella riserva costituzionale e che sembrerebbe, anzi, doveroso evitare che le nomine dei componenti della

commissione siano effettuate secondo una logica di circolarità, la cui interruzione gli appare quanto mai opportuna.

Il seguito dell'esame del provvedimento è, quindi, rinviato.

La seduta termina alle ore 16,40.

BILANCIO (5ª)

MERCOLEDÌ 15 OTTOBRE 1997

84ª Seduta*Presidenza del Presidente*

COVIELLO

*La seduta inizia alle ore 9,20.**IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO*

Schema di decreto del Presidente della Repubblica, recante «Regolamento dei criteri e delle procedure per l'utilizzazione dell'otto per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, in attuazione dell'articolo 48 della legge 20 maggio 1985, n. 222» (n. 159)

(Parere al Presidente del Consiglio dei ministri, ai sensi dell'articolo 3, comma 19, della legge 23 dicembre 1996, n. 664. Esame e rinvio)
(R139 b00, C05ª, 0004ª)

Riferisce alla Commissione il senatore DE MARTINO Guido, osservando che lo schema di decreto in titolo è finalizzato a disciplinare puntualmente gli obiettivi e le modalità di utilizzo della quota dell'8 per mille dell'IRPEF di competenza statale. L'esigenza di una più puntuale disciplina era stata ripetutamente segnalata dalla Commissione in occasione dell'esame del decreto che, annualmente, reca il riparto delle citate risorse. In base a quanto disposto nella legge di bilancio per il 1997 il Governo ha trasmesso ora, sia pure con ritardo rispetto al termine originariamente fissato, uno schema di regolamento, che si propone di venire incontro all'esigenza sopra segnalata. Dopo aver preannunciato un parere di segno favorevole sullo schema di regolamento in esame, il relatore si sofferma sul suo contenuto, che in alcuni punti fornisce un'interpretazione, anche di carattere estensivo, di quanto disposto dall'articolo 48 della legge n. 222 del 1985, in base alla quale si effettua il riparto della quota statale dell'8 per mille dell'IRPEF. In particolare, l'articolo 2 dello schema di regolamento individua quattro tipologie di interventi straordinari ammissibili al riparto: interventi per la fame nel mondo, calamità naturali, assistenza ai rifugiati e conservazione di beni culturali. Il comma 2 dell'articolo 2 precisa quali interventi per la fame nel mondo possano essere ammessi alla ripartizione. In proposito, segnala l'esigenza di specificare che gli interventi di tale tipo devono avere carattere

di eccezionalità. Il comma 3, che precisa l'ambito degli interventi per calamità naturali ammissibili al finanziamento, contiene una novità positiva, in quanto ammette al finanziamento anche quelli diretti all'attività di prevenzione, sulla base di un'interpretazione estensiva della legge, che non sembra tuttavia contraddire lo spirito della stessa. Il comma 4 precisa l'ambito per gli interventi di assistenza ai rifugiati, mentre il comma 5 concerne gli interventi per la conservazione dei beni culturali. Su tale ultimo punto, sottolinea che la menzione di beni che presentano un particolare interesse ambientale, tra quelli in relazione ai quali è ammissibile il finanziamento, sembra prefigurare un'eccessiva estensione del concetto di beni culturali. Infine il comma 6 dell'articolo 2 fornisce una definizione del carattere di straordinarietà degli interventi, che può essere accolta.

Il relatore si sofferma quindi sull'articolo 3, che individua i requisiti soggettivi che debbono essere posseduti dai soggetti (pubblici e privati) che possono accedere al riparto. In proposito non vi sono osservazioni da formulare, se non con riguardo alla lettera c), che appare eccessivamente penalizzante. L'articolo 4 determina quindi i requisiti oggettivi degli interventi, mentre l'articolo 5 definisce un criterio di priorità a favore degli interventi finanziati con il ricorso a fondi dell'Unione europea. In proposito, ritiene opportuno attenuare la preferenza accordata a tale tipo di interventi, anche in considerazione del fatto che solo alcuni tipi di iniziative possono essere ammessi a fruire delle agevolazioni europee.

Il relatore illustra quindi le disposizioni contenute nel capo II dello schema di regolamento, che riguardano le procedure di utilizzazione. In proposito, osserva che i tempi fissati per l'elaborazione dello schema di riparto appaiono congrui. Segnala peraltro l'assenza di una disciplina relativa alle procedure istruttorie in base alle quali il Governo elabora lo schema di riparto. In conclusione, il relatore propone di formulare un parere di segno positivo sullo schema di decreto in titolo, sia pure con le osservazioni evidenziate a proposito di singole disposizioni.

Si apre quindi il dibattito.

Il senatore FERRANTE si associa alla valutazione fornita dal relatore sullo schema di decreto in titolo. Osserva quindi che esso sembra ricalcare, in alcuni punti, con eccessiva puntualità le disposizioni di cui alla legge n.222 del 1985, mentre in altri punti appare estendere eccessivamente l'ambito degli interventi ammissibili al finanziamento, secondo un'ottica che non appare in linea con le previsioni della legge. Sottolinea quindi l'assenza di una disciplina dell'attività preparatoria dello schema di riparto, come ad esempio la fissazione di un termine per la presentazione delle domande da parte dei soggetti interessati ad accedere al riparto. Segnala inoltre che sarebbe opportuno prevedere una ripartizione di massima della quota da riservare a ciascuno dei quattro tipi di intervento ammissibili al finanziamento. Dopo aver sottolineato quindi alcune incongruità o imprecisioni terminologiche contenute nello schema di regolamento, segnala l'esigenza che gli interventi per la conserva-

zione dei beni culturali da ammettere al finanziamento siano ripartiti equamente sul territorio nazionale.

Interviene quindi il senatore MARINO, il quale si associa alle osservazioni formulate dal relatore, sottolineando che l'esigenza di una più puntuale regolamentazione delle procedure di utilizzo della quota statale dell'8 per mille dell'IRPEF nasce dall'impropria utilizzazione di tali risorse, effettuata nel corso degli anni. Alcune disposizioni dello schema di regolamento in esame sembrano peraltro proseguire in tale logica, ammettendo al riparto anche alcune tipologie di interventi, in relazione ai quali sussistono ordinari stanziamenti di bilancio, mentre lo spirito della legge n. 222 del 1985 è nel senso di ripartire le somme tra interventi di carattere assolutamente straordinario. In proposito, evidenzia l'opportunità di destinare le risorse in questione relative all'esercizio finanziario 1997 a interventi nelle regioni colpite dai recentissimi eventi sismici. Segnala quindi la necessità di chiarire la portata del comma 5 dell'articolo 2, relativo agli interventi per la conservazione dei beni culturali, che appare eccessivamente vaga. In particolare occorrerebbe chiarire che gli interventi da ammettere al riparto devono essere destinati a specifiche finalità, sempre di carattere straordinario. Dichiarò infine di concordare con le osservazioni formulate dal relatore sull'articolo 5, nonché con quanto segnalato dal senatore Ferrante circa la necessità di una disciplina della fase istruttoria. Ciò in relazione all'improprietà di taluni interventi in passato finanziati utilizzando le risorse derivanti dall'8 per mille.

Ha quindi la parola il senatore MORANDO, il quale ribadisce che, sulla base della legge n. 222 del 1985, la quota di competenza statale dell'8 per mille dell'IRPEF dovrebbe essere utilizzata esclusivamente per interventi di carattere straordinario, che non formano oggetto di ordinaria programmazione finanziaria. Alla luce di tale considerazione, il comma 6 dell'articolo 2 dello schema di regolamento in esame, sembra fornire un concetto di straordinarietà, eccessivamente generico, rispetto ai requisiti stabiliti dalla legge. Anche il riferimento ai finanziamenti dell'Unione europea contenuto nell'articolo 5 sembra porsi in contrasto con il carattere di straordinarietà degli interventi da ammettere alla ripartizione. Ritiene quindi che nel parere sullo schema di regolamento occorrerebbe ribadire l'inderogabilità del carattere straordinario degli interventi, che risulta in maniera non equivoca dalla legge n. 222 del 1985. In particolare occorrerebbe modificare il comma 6 dell'articolo 2, specificando ulteriormente il carattere di straordinarietà degli interventi, che non possono riguardare attività alle quali si provvede in via ordinaria in sede di programmazione finanziaria.

Il senatore D'ALÌ concorda con le osservazioni formulate con riguardo alla mancata definizione rigorosa dell'ambito degli interventi da ammettere al finanziamento. Particolari perplessità destano infatti disposizioni come l'articolo 4, che si riferisce a iniziative da completare, per le quali indubbiamente non sussiste il carattere di straordinarietà. Espri-

me dubbi anche con riguardo all'articolo 3, che, nel definire i requisiti soggettivi per l'ammissione al riparto, esclude categoricamente soggetti aventi fine di lucro. La definizione dei requisiti soggettivi ed oggettivi appare in realtà eccessivamente generica e tale da conferire eccessiva discrezionalità al Governo nell'individuazione dei soggetti e delle iniziative da ammettere al finanziamento. Segnala quindi l'opportunità di sopprimere l'articolo 5, che appare del tutto incongruo rispetto alle finalità individuate dalla legge, riferendosi ad interventi finanziati con risorse dell'Unione europea e conclude riservandosi di effettuare ulteriori osservazioni in sede di deliberazione sul parere.

Il senatore AMORENA esprime forti perplessità sul contenuto dello schema di regolamento in esame, che non sembra corrispondere alle finalità della legge n. 222 del 1985, istitutiva dell'utilizzazione da parte dello Stato di una quota delle risorse derivanti dall'8 per mille dell'IRPEF. Sulla base dello spirito di tale legge, le risorse in questione dovrebbero infatti essere destinate al finanziamento di iniziative in campo internazionale, o comunque al di fuori del territorio nazionale, mentre le tipologie di intervento individuate nello schema di decreto in esame, da quelli per i beni culturali a quelli per le calamità naturali, riguardano attività in relazione alle quali sussistono apposite dotazioni di bilancio e coinvolgono specifiche competenze amministrative statali. Sulla base di tali considerazioni, ritiene incongruo il contenuto dello schema di Regolamento sottoposto al parere della Commissione.

Il seguito dell'esame viene quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 10,05.

ISTRUZIONE (7^a)

MERCOLEDÌ 15 OTTOBRE 1997

137^a Seduta*Presidenza del Vice Presidente*

BISCARDI

indi del Presidente

OSSICINI

Interviene il sottosegretario di Stato per l'università e la ricerca scientifica e tecnologica Guerzoni.

La seduta inizia alle ore 15,45.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO**Schema di regolamento concernente lo sviluppo e la programmazione del sistema universitario, nonché i comitati regionali di coordinamento (n. 153)**

(Parere al Ministro per la funzione pubblica, ai sensi dell'articolo 20, comma 8, della legge 15 marzo 1997, n. 59. Seguito dell'esame e rinvio)
(R139 b00, C07^a, 0017^o)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta del 2 ottobre scorso.

Il senatore BEVILACQUA lamenta il ritardo con cui ha inizio la seduta e stigmatizza l'assenza del rappresentante del Governo.

Il presidente BISCARDI replica che il ritardo non è addebitabile alla Presidenza. Fa altresì presente che il sottosegretario Guerzoni è attualmente impegnato presso la Commissione giustizia, ma interverrà prontamente ai lavori della Commissione istruzione. Su richiesta del senatore BEVILACQUA, dispone quindi una breve sospensione della seduta in attesa dell'arrivo del rappresentante del Governo.

La seduta, sospesa alle ore 15,50, è ripresa alle ore 15,55.

Il sottosegretario GUERZONI si scusa per il ritardo, dovuto a concomitanti impegni parlamentari.

Il PRESIDENTE ricorda che il termine per l'espressione del parere sull'atto in titolo scade domani, 16 ottobre; indi, dichiara aperta la discussione generale.

Il senatore LORENZI lamenta la difficoltà di condensare in un me-ro parere la complessa serie di riflessioni che la materia della programmazione universitaria suscita. Si dice comunque relativamente favorevole allo schema di parere in esame, benchè questo si riferisca a un contesto programmatorio centralizzato, da ritenersi, specie in ordine al finanziamento degli atenei, superato a favore di un diverso modello che dovrebbe vedere un diverso ruolo delle regioni. Si tratta peraltro di riforma da inserire nella più vasta trama di innovazione dell'impianto istituzionale del Paese, secondo un processo che stenta a decollare. Per quanto concerne specifici profili, occorre prospettare il riequilibrio territoriale tra Nord e Sud in termini non perentori, considerati i risultati già conseguiti in alcune regioni, quali ad esempio la Calabria. Riguardo poi all'istituzione di nuove facoltà ed atenei, chiede chiarimenti in ordine all'*iter* di istituzione del nuovo ateneo del Piemonte orientale (Alessandria, Novara, Vercelli), previsto nel piano di sviluppo per il triennio 1994-1996.

Il sottosegretario GUERZONI interviene brevemente per ricordare che sul finire di luglio il Dicastero richiese un preventivo indirizzo in sede parlamentare, che ricevette formulazione in una pronuncia adottata all'unanimità dalla 7^a Commissione della Camera dei deputati, recante l'invito a dare piena attuazione al piano triennale predetto. Sono attualmente in corso di definizione gli accordi di programma con gli enti locali interessati, cui farà seguito la predisposizione dello schema di decreto istitutivo dell'ateneo, da sottoporre al vaglio delle competenti Commissioni parlamentari perchè queste esprimano il loro parere.

Il senatore LORENZI riprende il suo intervento criticando l'esperienza dell'insediamento universitario del Piemonte orientale, rammentando una deliberazione in materia (contraria) da parte del senato accademico e stigmatizzando la spaccatura della regione in due aree universitarie. La diversa opzione di una università regionale reticolare ma unitaria meglio risponderrebbe, a suo avviso, alla duplice esigenza di garantire un'ampia copertura territoriale di servizi universitari e di assicurare un confronto concorrenziale tra i diversi insediamenti. La costituzione invece di un nuovo ateneo del Piemonte orientale segnerebbe una perdita di coesione intorno al capoluogo regionale, proprio nel momento in cui l'ente regione pare destinato ad assumere un nuovo ruolo nel tessuto delle istituzioni nazionali; manterrebbe di fatto l'egemonia dell'ateneo torinese, superiore quanto a qualità e potenzialità; farebbe venir meno ogni profilo concorrenziale all'interno dell'area orientale; manterrebbe una discriminazione verso le province escluse, confermando una iniqua opzione adottata in sede politica oltre un ventennio fa, rimasta ancora oggi circondata da un insostenibile alone di irresponsabilità; rallenterebbe un complessivo processo di riequilibrio territoriale; penalizzerebbe

infine realtà, quale ad esempio quella di Mondovì, vivaci e promettenti, condotte con pochi mezzi e significativi risultati. Nè la sua avversione alla istituzione del nuovo ateneo in questione può dirsi isolata, trovando anzi conferme importanti nel rapporto formulato dall'Osservatorio per la valutazione del sistema universitario.

Auspica infine il recupero da parte del sistema universitario di un più definito ed ampio potere in ordine a profili salienti quale il rilascio dei titoli abilitanti all'esercizio delle professioni.

Il senatore DE ANNA si sofferma in particolare sullo sviluppo e sulla programmazione del sistema sanitario. A tale riguardo, osserva che l'introduzione dei *budget* di ateneo da suddividere tra le singole facoltà incontrerà quanto prima serie difficoltà di applicazione, soprattutto a seguito della limitazione degli accessi operata da alcune facoltà. Auspica pertanto che il Governo ponga in essere i necessari interventi per garantire quelle facoltà caratterizzate da un maggior afflusso di studenti.

Il PRESIDENTE, non essendovi altri interventi, dichiara concluso il dibattito. In considerazione dell'imminente inizio dei lavori dell'Assemblea, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

CONVOCAZIONE DELLA COMMISSIONE

Il PRESIDENTE avverte che, al fine di concludere l'esame in sede consultiva dello schema di regolamento sulla programmazione universitaria entro i termini assegnati, la Commissione è convocata domani, giovedì 16 ottobre, alle ore 15.

Prende atto la Commissione.

La seduta termina alle ore 16,25.

COMMISSIONE PARLAMENTARE
per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi

MERCOLEDÌ 15 OTTOBRE 1997

Presidenza del Presidente
Francesco STORACE

Intervengono il Presidente della RAI, professor Enzo Siciliano, il Direttore Generale, dottor Franco Iseppi, il dirigente RAI della verifica della qualità dei programmi, dottor Celestino Spada, ed il Direttore del personale, dottor Roberto Di Russo.

La seduta inizia alle ore 10,15.

(La Commissione approva il processo verbale della seduta precedente).

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI
(R033 004, B60^a, 0041^o)

Il Presidente Francesco STORACE avverte che, ai sensi dell'articolo 13, comma 4, del Regolamento della Commissione, la pubblicità della seduta sarà assicurata per mezzo della trasmissione con il sistema audiovisivo a circuito chiuso. Della seduta, che concerne un'audizione, sarà altresì redatto e pubblicato il resoconto stenografico.

SULL'ORDINE DEI LAVORI
(A007 000, B60^a, 0023^o)

Il Presidente Francesco STORACE ricorda che nella seduta di ieri l'audizione del Presidente e del Direttore della RAI era stata sospesa, esauriti gli interventi degli iscritti a parlare, nel momento in cui dovevano avere luogo le repliche degli auditi. Si era convenuto che il seguito avesse luogo questa mattina alle 10. Nella tarda serata di ieri, il Presidente della RAI gli ha tuttavia rappresentato con lettera un suo impedimento: egli ha convocato quindi l'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei gruppi, la cui riunione si è testè conclusa, ed in quella

sede si è convenuto che il seguito dell'audizione abbia luogo a partire dalle ore 20.

Sospende pertanto la seduta sino alle 20.

(La seduta, sospesa alle ore 10,20, riprende alle ore 20 - Sono introdotti il Presidente ed il Direttore Generale della RAI).

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

(A008 000, B60^a, 0021^o)

Il Presidente Francesco STORACE dà conto alla Commissione di una lettera pervenutagli da parte del Presidente della Commissione «Antimafia», senatore Ottaviano Del Turco, nella quale si lamenta, in riferimento al tema del pluralismo e della completezza dell'informazione, la scarsa attenzione dedicata dalla programmazione RAI all'operato di quella Commissione. Segue un intervento sull'ordine dei lavori del senatore Antonio FALOMI.

SEGUITO DELL'AUDIZIONE DEL PRESIDENTE DELLA RAI, PROFESSOR ENZO SICILIANO, E DEL DIRETTORE GENERALE, DOTTOR FRANCO ISEPPI, SULL'ATTUAZIONE DELL'ATTO DI INDIRIZZO IN MATERIA DI PLURALISMO

(R047 000, B60^a, 0010^o)

Intervengono il Presidente Francesco STORACE ed il Presidente della RAI, Enzo SICILIANO; segue una richiesta di chiarimento del Presidente Francesco STORACE ed una precisazione del Presidente della RAI, Enzo SICILIANO.

Il Direttore Generale della RAI, Franco ISEPPI, replica quindi ai quesiti posti nelle sedute del 17 settembre e del 14 ottobre scorsi, svolgendo inoltre alcune considerazioni; intervengono per chiarimenti e precisazioni il senatore Antonio FALOMI e, ripetutamente, il Presidente Francesco STORACE. Per precisazioni di carattere tecnico concernenti le materie della loro competenza intervengono altresì il dirigente della verifica della qualità dei programmi, Celestino SPADA, ed il Direttore del personale, Roberto DI RUSSO.

Il Presidente Francesco STORACE dichiara quindi conclusa l'audizione in titolo.

La seduta termina alle ore 21,25.

COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA
sul ciclo dei rifiuti e sulle attività illecite ad esso connesse

MERCOLEDÌ 15 OTTOBRE 1997

Presidenza del Presidente
Massimo SCALIA

La seduta inizia alle ore 17.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI
(R033 004, B37^a, 0013^o)

Il Presidente Massimo SCALIA avverte che, non essendovi obiezioni, l'odierna seduta verrà ripresa mediante il sistema televisivo a circuito chiuso; avverte inoltre che verrà redatto e pubblicato il resoconto stenografico della seduta.

Audizione dei rappresentanti di Confcommercio, Confesercenti, CNA, Confartigianato e CASA
(A010 000, B37^a, 0001^o)

Il Presidente Massimo SCALIA ringrazia i presenti e li invita a svolgere una relazione introduttiva sulle materie di interesse della Commissione.

Il responsabile del settore ambiente della Confartigianato, Giorgio RUSSOMANNO, ricorda che le imprese artigiane incontrano notevoli difficoltà nell'attuazione della normativa vigente in materia di smaltimento dei rifiuti, essendo le disposizioni numerose e non del tutto chiare.

D'altronde, la procedura prevista dal decreto legislativo n. 22 del 1997 – cita, a tale proposito, il modello di «dichiarazione ambientale» – è troppo complessa e tale da creare interrogativi ripetuti nelle imprese: suggerisce ed auspica che sia abolito l'adempimento previsto dal citato decreto relativo al «deposito rifiuti».

Per quanto riguarda l'aspetto sanzionatorio, osserva che esso dovrebbe essere commisurato all'effettività delle infrazioni ed in ogni caso comportare una certa gradualità: infatti, le sanzioni attualmente comminate in materia di smaltimento vanno dai dieci ai sessanta milioni, ed appare evidente che una somma del genere può creare eccezionali diffi-

coltà alle imprese, soprattutto quelle medio-piccole, per quanto riguarda la loro sopravvivenza. In ordine all'intero sistema dei controlli, ricordata l'obbligatorietà della registrazione anche nel caso di assenza di rifiuti, ritiene che tale adempimento comporta notevoli oneri che probabilmente andrebbero riconsiderati.

Conclude auspicando il varo di strumenti legislativi semplici e di facile intellegibilità a favore dell'operatività delle imprese artigiane.

Il responsabile del settore ambiente della CNA, Tommaso CAMPANILE, auspica che nel prossimo futuro sia definito un sistema complessivo di gestione dei rifiuti il più semplice possibile per le imprese artigiane, essendo altresì necessaria la predisposizione di controlli semplificati e realmente efficaci.

Premesso che si rivela opportuna una chiara definizione del concetto di «rifiuto», anche in armonia con la legislazione varata in sede comunitaria, sottolinea il numero eccessivo di soggetti abilitati ad esercitare controlli sul ciclo dei rifiuti: non si rivelano efficaci, fra l'altro, i controlli basati su documenti esclusivamente cartacei, essendo essi spesso non rispondenti al vero. È quindi urgente la riduzione dei soggetti abilitati al controllo e la loro unificazione, al fine di disporre di punti di riferimento certi.

Concludendo svolge osservazioni sulle diverse problematiche concernenti lo smaltimento dei rifiuti e sulle situazioni *contra legem* ad esso connesse, auspicando un intervento deciso del Governo in ordine alle informazioni da fornire alla cittadinanza in materia.

Il presidente della Confcommercio, Sergio BILLÈ, ricorda che fin dal 1994 la sua confederazione ha predisposto rapporti sulle problematiche connesse allo smaltimento dei rifiuti tossici e sull'azione esercitata dalle organizzazioni illegali.

Premesso che l'intera gestione dei rifiuti sta diventando di grande importanza, con conseguenze negative per la società civile, si sofferma in particolare sui rifiuti ad alto grado di tossicità ed in particolare sulle scorie radioattive, dal cui smaltimento le organizzazioni criminali, anche quelle operanti in ambito internazionale, traggono ingenti guadagni.

Ricordato che nel settore la mafia russa ed alcune parti di Cosa Nostra hanno sperimentato importanti forme di collaborazione su cui si sono accentrate le attenzioni delle strutture investigative di moltissimi Paesi, rileva che anche le organizzazioni criminali italiane hanno sottoscritto accordi con organizzazioni similari operanti soprattutto in Germania ed in Svizzera, dove è maggiormente intensa l'attività dell'industria chimica.

Purtroppo, deve sottolineare che la scarsa attenzione e la mancanza di strutture adeguate hanno fatto sì che l'Italia diventasse addirittura un vero e proprio terminale di tali rifiuti tossici, per il cui smaltimento clandestino le industrie sborsano cifre colossali: è finora affiorata soltanto la punta di un *iceberg* sicuramente di enormi dimensioni, di cui si parla ancora poco, senza peraltro che i *mass media* pongano la loro attenzione sul fenomeno in maniera adeguata.

Essendo cresciuto sensibilmente il numero dei Paesi che hanno introdotto rigide norme di carattere ambientale ed essendo visibile il mutamento delle realtà organizzative industriali finalizzate alla produzione di energia, è giocoforza per molte industrie affidarsi ad organizzazioni che possono operare trasferendo clandestinamente i rifiuti in altre aree geografiche: cita, a tale proposito, quanto accaduto nelle acque calabresi.

Ricorda alcuni stralci delle indagini svolte dalla procura di Reggio Calabria, in particolare circa il coinvolgimento di potenti gruppi internazionali e banche estere, nonché di istituzioni ed influenti personalità in campo politico ed economico: purtroppo, nonostante le indagini svolte a più riprese, le organizzazioni criminali sono le uniche a conoscere esattamente i luoghi dove sono stati affondati i relitti contenenti rifiuti radioattivi, con ciò disponendo di una formidabile arma di ricatto nei confronti di chiunque.

Il problema è quindi di organizzare azioni che consentano di rompere il cerchio mafioso che si sta stringendo intorno all'«affare rifiuti». Non è più solo l'area meridionale ad essere interessata dalle attività delle organizzazioni illegali, ma anche quella centrale e settentrionale: esiste un controllo di tali organizzazioni su una notevole percentuale di esercizi commerciali, con la padronanza del mercato delle scommesse e di quello dell'usura, nonché di moltissimi cantieri edili.

Conclude sottolineando la necessità di perseguire i soggetti che compiono azioni illegali, ma soprattutto di individuare i loro interessi economici e finanziari.

Il responsabile dell'ufficio legislativo della Confesercenti, Giuseppe DELL'AQUILA, concorda con quanto in precedenza affermato circa l'eccessiva eterogeneità della normativa vigente in materia e sulla necessità di semplificare le procedure ed unificare i controlli, attualmente troppo frammentati.

Ricordato che la normativa relativa agli imballaggi si rivela macchinosa ed in definitiva non rispondente ai bisogni delle imprese commerciali, si sofferma sulle problematiche connesse agli scarti organici di origine animale e sullo smaltimento degli elettrodomestici, fornendo notizie sulle cosiddette piattaforme di recupero.

Il segretario confederale della CASA, Paolo MELFA, si sofferma in particolare sugli accordi sottoscritti con i consorzi degli oli e delle batterie usati, auspicando un pronto intervento del legislatore per fare chiarezza in materia.

Pongono domande e formulano osservazioni il deputato Manlio COLLAVINI, il quale si sofferma in particolare sui destinatari dei costi relativi allo smaltimento; il senatore Carmine COZZOLINO, che chiede notizie sui rifiuti ospedalieri; il senatore Franco ASCIUTTI, che si sofferma sulle attività illegali in materia di smaltimento; ed il PRESIDENTE, il quale ricorda l'audizione del presidente dell'ENEL sugli impianti di termodistruzione avvenuta nelle settimane scorse e chiede informazio-

ni sul controllo esercitato dalle organizzazioni di categoria sullo smaltimento dei rifiuti tossici e nocivi, nonché sugli imballaggi.

Rispondono diffusamente il responsabile del settore ambiente della Confcommercio, Michele MASTROBUONO, il responsabile del settore ambiente della CNA, Tommaso CAMPANILE, il segretario confederale della CASA, Paolo MELFA, ed il responsabile dell'ufficio legislativo della Confesercenti, Giuseppe DELL'AQUILA.

Il Presidente Massimo SCALIA li ringrazia per il contributo offerto ai lavori della Commissione, invitandoli ad inviare nelle prossime settimane la documentazione e le notizie integrative che riterranno opportuno fornire. Invierà al ministro dell'ambiente il resoconto stenografico della seduta odierna affinché egli prenda atto di quanto detto ed invita le organizzazioni audite ad effettuare reali controlli sugli offerenti, da qualunque parte essi provengano, servizi di smaltimento dei rifiuti. Ritiene, infine, che le categorie artigianali e commerciali non debbano essere vessate da disposizioni e da sanzioni sproporzionate all'effettività degli inadempimenti amministrativi posti in essere.

Comunicazioni del Presidente

(A007 000, B37^a, 0003^o)

Il Presidente Massimo SCALIA invita i commissari a far pervenire agli uffici di segreteria la loro disponibilità per partecipare ai lavori di uno o più dei cinque comitati finora costituiti, sottolineando che le relazioni relative alle singole aree geografiche saranno predisposte da un commissario non appartenente all'area indagata.

Avverte che giovedì 23 ottobre 1997, alle ore 13,30, è prevista l'audizione del prefetto di Roma, di alcuni magistrati interessati alla materia, nonché di alcuni rappresentanti della regione Lazio e dell'Arma dei carabinieri; al termine dell'audizione è prevista la riunione dell'Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi.

Avverte inoltre che una delegazione della Commissione si recherà in missione in alcune località delle province di Roma, Latina e Frosinone venerdì 24 ottobre e martedì 28 ottobre: il programma definitivo sarà predisposto nei prossimi giorni.

La Commissione, dopo brevi interventi di alcuni commissari, concorda sulle proposte testè formulate dal Presidente.

Il Presidente Massimo SCALIA avverte infine che la Commissione procederà domani, giovedì 16 ottobre 1997, alle ore 12,30, all'audizione dei rappresentanti di Italia Nostra, Legambiente, Greenpeace, WWF, Fare Verde, Ambiente è vita.

La seduta termina alle ore 19,15.

COMMISSIONE PARLAMENTARE**Consultiva in materia di riforma fiscale ai sensi della legge
23 dicembre 1996, n. 662**

MERCOLEDÌ 15 OTTOBRE 1997

Presidenza del Presidente

Salvatore BIASCO

*La seduta inizia alle ore 13,50.***Comunicazioni del Presidente**(A008 000, B14^a, 0010^o)

In relazione al numero degli schemi di decreto pendenti presso la Commissione per l'espressione del parere, il presidente, Salvatore BIASCO, ravvisa l'opportunità di chiedere ai Presidenti delle Camere la concessione della proroga di venti giorni per l'espressione dei pareri sullo schema di decreto legislativo recante la semplificazione di versamenti unitari e riorganizzazione degli uffici del registro, sullo schema di decreto legislativo recante l'abrogazione della maggiorazione di conguaglio, nonché sullo schema di decreto legislativo concernente l'aliquota ridotta sul reddito d'impresa (dual income tax), previsti rispettivamente dall'articolo 3, comma 134, lettera *f*) e *g*), comma 162 lettera *e*) ed *i*) e comma 162, lettera *a*) *b*), *c*), *d*), *f*) della legge n. 662 del 1996.

La Commissione concorda.

Schema di decreto legislativo recante disciplina tributaria degli enti non commerciali e delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale (esame ai sensi dell'articolo 3, commi 186, 187, 188 e 189 della legge 23 dicembre 1996, n. 662). Relatori: Pasquini e De Benetti.

(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni)

(R139 b00, B14^a, 0009^o)

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto legislativo in titolo, sospeso da ultimo nella seduta del 30 settembre scorso.

Il senatore Giancarlo PASQUINI, *relatore per gli articoli 1, da 3 a 8 e da 14 a 29*, presentando la proposta di parere (*v. Allegato 1*), dà

conto delle seguenti integrazioni e correzioni apportate al testo dello schema di parere congiuntamente al deputato Lino DE BENETTI, *relatore per gli articoli 2, 9, 10, 11, 12 e 13*:

alla lettera a) sopprimere le parole da i limiti della delega fino alla fine della lettera medesima;

alla lettera c) sostituire le parole all'articolo 10 con le seguenti: agli articoli 10 e 25.

Alla lettera e) penultimo capoverso, sopprimere le parole da definire ad opera del Ministero delle Finanze.

Sopprimere la seconda osservazione all'articolo 2.

Nell'osservazione relativa all'articolo 4 dello schema di decreto sostituire le parole dalla legge 66/92 alla fine con le seguenti: sportive e dilettantistiche dalla legge 16 dicembre 1991, n. 398, e per le associazioni senza scopo di lucro e per le pro-loco dall'articolo 9-bis del decreto legge 30 dicembre 1991 n. 417, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 1992 n. 66.

Nell'osservazione relativa all'articolo 10, comma 10, aggiungere in fine: dal momento che tali fondazioni, divenendo private, potrebbero essere considerate in relazione ai requisiti sostanziali ed alle attività svolte dalle ONLUS.

Nell'osservazione relativa all'articolo 12, eliminare i primi due capoversi e, nell'ultimo capoverso, sostituire le parole da del reddito in poi, con le seguenti: della rendita catastale relativa ai fabbricati medesimi, tenuto conto della possibilità che i Comuni hanno di disporre analoghe esenzioni o agevolazioni ai fini ICI.

La Commissione passa quindi all'esame degli emendamenti presentati (v. *Allegato 2*).

L'emendamento Salvatore Biasco 1 è recepito dal relatore.

In relazione all'emendamento Armani 2, il deputato Lino DE BENETTI, *relatore per gli articoli 2, 9, 10, 11, 12 e 13*, pur condividendo la finalità implicita nell'emendamento medesimo, ritiene troppo rigido lo strumento proposto consistente nella calendarizzazione dell'attività. Formula pertanto un invito al ritiro, tenuto anche conto di quanto previsto in materia di controlli sugli enti non commerciali dalla lettera d) della proposta di parere. Dopo un intervento del deputato Gianfranco CONTE, che al contrario ritiene che non sia sufficiente a realizzare lo scopo perseguito con l'emendamento di cui è cofirmatario la lettera d) della proposta di parere del relatore, il presidente Salvatore BIASCO propone una riformulazione dell'emendamento – che viene condivisa dai deputati Massimo Maria BERRUTI e Pietro ARMANI – nei seguenti termini: *nello stabilire condizioni e limiti per l'occasionalità delle raccolte pubbliche di fondi, è opportuno che il DM ne preveda un numero limitato annuo per tipo di iniziative, consentendo di governare il calendario razionalmente scadenzato delle manifestazioni, onde evitare che tali ini-*

ziative rechino turbative al mercato. Il deputato Alessandro REPETTO richiama l'attenzione sull'articolo 2 terzo comma dello schema di decreto, che a suo giudizio contiene una formulazione sufficiente a consentire al Ministero delle Finanze gli interventi del caso. Dopo che il senatore Rossano CADDEO ha dichiarato di associarsi al parere contrario espresso dai relatori, l'emendamento come riformulato viene posto in votazione e respinto.

Quindi, viene recepito nella proposta di parere l'emendamento Salvatore Biasco 3.

Su invito del relatore, l'emendamento Armani 4 viene ritirato dal presentatore.

In relazione agli emendamenti Ripamonti 5, 6, 7, 27, 55 e 56 constatata l'assenza del presentatore, si intende che lo stesso vi abbia rinunciato.

Gli emendamenti Armani 8, 9 e 10, dopo che sugli stessi ha espresso parere contrario il relatore, vengono posti in votazione e respinti.

Previo invito del relatore, l'emendamento Armani 11 viene ritirato dal presentatore.

Constatata l'assenza del deputato Frosio Roncalli, si intende che la stessa abbia rinunciato ai propri emendamenti nn. 12, 23, 42, 48, da 52 a 54, 57 e da 63 a 69.

Il relatore dichiara quindi di recepire nel proprio parere gli emendamenti Salvatore Biasco 13, 14 e 15.

Quindi, viene posto in votazione l'emendamento Armani 16, con parere contrario del relatore, dopo dichiarazione di voto del deputato Gianfranco CONTE, che segnala comunque l'esigenza di richiamare l'attenzione del Governo sul problema della modifica del decreto del Presidente della Repubblica 640/1972 in ordine all'imposta sugli spettacoli. La Commissione respinge.

Con riferimento agli emendamenti Armani 17 e Repetto 18, il relatore dichiara di accoglierli limitatamente alla prima parte, lettera *a*) del comma aggiuntivo, proponendone anche una integrazione nel senso di consentire adeguati controlli sulle erogazioni, a tal fine potendosi valutare l'ipotesi di utilizzare esclusivamente alcuni strumenti di pagamento quali assegni circolari e bonifici bancari. In merito a tale modifica il presidente Salvatore BIASCO, dichiarando la propria contrarietà alla stessa, presenta un emendamento soppressivo, che, posto in votazione, viene respinto.

Il relatore dichiara quindi di recepire nella propria proposta di parere gli emendamenti Salvatore Biasco 19 e 20.

Con riferimento all'emendamento Armani 21, il senatore Giancarlo PASQUINI, *relatore per gli articoli 1, da 3 a 8 e da 14 a 29*, richiamandosi anche ad una specifica osservazione contenuta nella proposta di parere relativamente all'articolo 6 dello schema di decreto, rileva che l'elencazione dei parametri ai fini della qualificazione commerciale dell'ente ha carattere esemplificativo, e pertanto la valutazione delle cause che determinano la perdita della qualifica non commerciale non può che avere un carattere complessivo, non sussistendo alcuna presunzione legale circa la presenza congiunta ovvero disgiunta dei parametri di cui sopra. Dopo dichiarazione di voto del deputato Massimo Maria BERRUTI, che sottolinea l'esigenza di certezza sottesa all'emendamento di cui è cofirmatario, l'emendamento Armani 21, posto in votazione è respinto.

L'emendamento Armani 22, quindi, dopo che il relatore ha espresso sul medesimo parere contrario, viene respinto.

Per quanto concerne l'emendamento Armani 24, il presidente Salvatore BIASCO rileva che lo stesso coincide con la disposizione di cui all'articolo 26 dello schema di decreto. Il presentatore, quindi, ritira l'emendamento medesimo.

Con riferimento all'emendamento Albertini 25, il senatore Giancarlo PASQUINI dichiara il proprio parere contrario, sottolineando che l'attività delle ONLUS nel settore socio-sanitario è comunque rivolta a favore di soggetti svantaggiati, nei cui confronti gli interventi del servizio sanitario nazionale potrebbero risultare insufficienti. Il senatore Renato ALBERTINI rileva da un lato che il servizio sanitario nazionale è tenuto a dare risposte adeguate all'intera collettività, dall'altro che vi è un pericolo di elusione fiscale da parte di soggetti privati che utilizzino la forma delle ONLUS per gestire imprese ospedaliere in concorrenza con il servizio pubblico. Dopo un intervento del senatore Rossano CADDEO, che ritiene comunque opportuno il ritiro dell'emendamento, questo, posto in votazione, viene respinto.

Con riferimento all'emendamento Albertini 26, il relatore ribadisce le osservazioni già svolte sul precedente emendamento. Il senatore Renato ALBERTINI, sottolinea che il proprio emendamento riflette un problema reale, riproponendo il testo inizialmente proposto dalla speciale commissione ministeriale. Il presidente Salvatore BIASCO, ritiene a sua volta che sia fuori discussione che i servizi educativi possano essere erogati dalle ONLUS esclusivamente a favore delle categorie svantaggiate. In tal senso depone anche il mancato accoglimento nella proposta di parere di una richiesta avanzata dalle cooperative scolastiche ed intesa a estendere la disciplina agevolativa anche con riferimento ai servizi resi ai propri soci. La Commissione, quindi, respinge l'emendamento Albertini 26.

Dopo che il deputato Alessandro Repetto ha ritirato il proprio emendamento n. 28, in quanto ricompreso nella propria proposita di parere, la Commissione respinge l'emendamento Polidoro 28-bis.

Con riferimento all'emendamento Salvatore Biasco 29, il senatore Giancarlo PASQUINI, *relatore per gli articoli 1, da 3 a 8 e da 14 a 29*, si dichiara contrario in quanto l'attività delle compagnie dei barraccellari, costituendo una forma di volontariato tesa a prevenire il fenomeno dell'abigeato e del pascolo abusivo, può a suo giudizio essere ricompresa fra le ONLUS. Interviene il senatore Rossano CADDEO che, dopo aver ricordato che le compagnie medesime godono già di esenzione da IVA e sono quindi considerate enti non commerciali, sottolinea l'opportunità di sollevare da complessi oneri di carattere contabile le suddette compagnie tenuto conto del fatto che esse sono composte prevalentemente da contadini e pastori. Il presidente Salvatore BIASCO ritira quindi, l'emendamento stesso.

Il relatore dichiara quindi di accogliere gli emendamenti Salvatore Biasco 30 e 31.

La Commissione respinge quindi, l'emendamento Polidoro 31-bis, dopo che il relatore ha espresso parere contrario al medesimo.

Il senatore Giancarlo PASQUINI, *relatore per gli articoli 1, da 3 a 8 e da 14 a 29*, invita quindi il presentatore a ritirare l'emendamento Repetto 32, osservando che lo stesso appare contraddittorio con lo spirito della normativa, in quanto consentirebbe alle ONLUS di svolgere una illimitata attività di acquisizione di beni, che potrebbero così assumere carattere preminente rispetto alle attività istituzionali. L'emendamento Repetto 32 viene quindi ritirato dal presentatore.

Il senatore Giancarlo PASQUINI, *relatore per gli articoli 1, da 3 a 8 e da 14 a 29*, dichiara quindi di recepire gli emendamenti Salvatore Biasco 33 e 34.

Con riferimento all'emendamento Albertini 35, il relatore, richiamandosi anche al punto a) della propria proposta di parere, rileva che il rispetto dei minimi salariali è garantito da altre normative e che la previsione di un limite massimo inserita nella lettera e) del comma 6 dell'articolo 10 dello schema di decreto è esclusivamente volta a evitare una distribuzione indiretta di utili. Il senatore Renato ALBERTINI ritiene, al contrario, che al di fuori del volontariato debba essere chiaramente stabilito il principio del rispetto dei minimi salariali anche da parte di organizzazioni che non perseguono scopo di lucro. L'emendamento, posto in votazione, viene quindi respinto.

Il relatore recepisce quindi l'emendamento Biasco 36 (*nuova formulazione*). Conseguentemente si intende soppressa l'osservazione relativa all'articolo 10, comma 9 della proposta di parere.

Dopo un chiarimento del deputato Lino DE BENETTI, *relatore per gli articoli 2, 9, 10, 11, 12 e 13*, il presidente Salvatore BIASCO, ritira il proprio emendamento n. 37.

L'emendamento Salvatore Biasco 38 viene quindi accolto dal relatore.

In relazione all'emendamento Armani 39 il senatore Antonio D'ALÌ, preso atto della contrarietà del relatore all'accoglimento dello stesso, propone comunque di raccomandare al Governo di chiarire che la nuova normativa non ha effetti retroattivi a carico delle società consortili che, operando in buona fede, abbiano esercitato attività non commerciali. Dopo che il senatore Giancarlo PASQUINI, *relatore per gli articoli 1, da 3 a 8 e da 14 a 29*, ha dichiarato la propria contrarietà all'emendamento stesso nonché all'emendamento Rabbito 50, che investe materia simile, gli emendamenti medesimi sono respinti.

Con riferimento agli emendamenti Armani 40 e Repetto 41, il deputato Lino DE BENETTI, *relatore per gli articoli 2, 9, 10, 11, 12 e 13*, si rimette alla Commissione. Il deputato Alessandro REPETTO precisa che la finalità del proprio emendamento è quella di introdurre una semplificazione negli adempimenti con una unica dichiarazione alla Camera di Commercio, alla cui banca dati il Ministero delle Finanze potrà accedere per via telematica. La Commissione approva quindi l'emendamento Repetto 41. Conseguentemente il punto 11 delle osservazioni della proposta di parere deve intendersi soppresso.

La Commissione respinge quindi l'emendamento Armani 43 dopo che il relatore ha, sul medesimo, espresso parere contrario.

Il relatore recepisce, quindi, gli emendamenti Armani 44 e Repetto 45, riservandosi, con il consenso della Commissione, il necessario coordinamento formale degli stessi nella proposta di parere.

Viene quindi parimenti accolto l'emendamento Biasco 46.

Con riferimento all'emendamento Armani 47 il senatore Giancarlo PASQUINI, *relatore per gli articoli 1, da 3 a 8 e da 14 a 29*, rileva che sul piano sostanziale è chiaro che il reddito dei fabbricati strumentali alle attività istituzionali non è imponibile. Richiama a tal fine le modifiche annunciate all'inizio della seduta, che affrontano anche il problema dell'imposizione dei redditi fondiari relativi ai fabbricati ad uso promiscuo. Il presentatore ritira pertanto il proprio emendamento.

Su invito del relatore, il deputato Alessandro REPETTO, ritira il proprio emendamento n. 49.

L'emendamento Salvatore Biasco 51, dopo che sullo stesso ha espresso parere contrario il relatore, viene respinto dalla Commissione.

Su invito del senatore Giancarlo PASQUINI, *relatore per gli articoli 1, da 3 a 8 e da 14 a 29*, che rileva come la propria proposta di parere sia sufficientemente analitica ed estesa sulla questione della disciplina ai fini IVA, gli emendamenti Armani 58 e Repetto 59 vengono ritirati.

Vengono parimenti ritirati dal presentatore gli emendamenti Armani 60, 61 e 62.

L'emendamento Armani 70, risultando assorbito dalla proposta di parere, viene quindi ritirato dal presentatore.

Con riferimento agli emendamenti, di identico contenuto, Armani 71, Salvatore Biasco 72, Repetto 73, il relatore, pur rilevando che anche in mancanza di indicazioni espresse trova senz'altro applicazione, per le cooperative ONLUS, la disciplina di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973, ritiene comunque opportuno integrare in tal senso la propria proposta di parere con conseguente ritiro da parte dei presentatori degli emendamenti di cui sopra.

La Commissione quindi respinge l'emendamento Armani 74.

Con riferimento agli emendamenti Repetto 75 e 76, il senatore Giancarlo PASQUINI, rileva che l'accertamento del grado di colpa o di dolo è di competenza del giudice penale. Il presentatore, in mancanza di un controllo preventivo sulla sussistenza dei requisiti prescritti dalla legge, ritiene comunque opportuno inserire la limitazione di responsabilità ai soli casi di dolo o colpa grave. Il presidente Salvatore Biasco, concordando il presentatore, propone la seguente riformulazione dell'emendamento, accolta dal relatore: *nell'articolo 28 il Governo limiti le responsabilità degli organi amministrativi ai casi di dolo o colpa grave, coordinando la disposizione con eventuali modifiche che possono essere introdotte nella stessa direzione nei provvedimenti concernenti la revisione del sistema sanzionatorio.*

Gli emendamenti Armani 77 e Repetto 78, dopo che il relatore ha rilevato che gli stessi sono sostanzialmente già assorbiti dalla lettera g) della proposta di parere, sono ritirati dai presentatori.

La Commissione passa quindi alle dichiarazioni di voto finali.

Il senatore Renato ALBERTINI, a nome del gruppo di Rifondazione Comunista, pur esprimendo apprezzamento per la finalità di promuovere sotto il profilo fiscale l'attività delle ONLUS e degli enti non commerciali, annuncia un voto di astensione, motivandolo in relazione alla reiezione di alcune proprie proposte emendative che investivano passaggi rilevanti della nuova normativa.

Il senatore Rossano CADDEO, preannuncia un voto favorevole sul provvedimento in esame, che è il frutto di un lavoro approfondito sia in

sede ministeriale sia da parte della Commissione. Le misure che si vanno ad approvare chiarificano il ruolo degli enti non commerciali ed incentivano l'attività delle ONLUS.

Dopo dichiarazione di voto favorevole del deputato Alessandro REPETTO, il senatore Antonio D'ALÌ, a nome del Polo, dichiara un voto di astensione motivato dall'apprezzamento per l'importante lavoro svolto dai relatori. Sottolinea peraltro che la normativa, avendo carattere innovativo, non potrà comunque essere intesa in senso retroattivo.

Indi il presidente Salvatore BIASCO, pone in votazione la proposta di parere formulata dai relatori, che a seguito delle modifiche apportate nel corso della discussione, risulta essere la seguente:

«La Commissione Parlamentare consultiva in materia di riforma fiscale, istituita ai sensi della legge 23 dicembre 1996 n. 662, ha esaminato lo schema di decreto legislativo relativo alla disciplina tributaria degli enti non commerciali e delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS), in attuazione della delega di cui all'articolo 3, commi 186, 187, 188, e 189, della legge 662 del 1996.

La Commissione è consapevole di trovarsi di fronte al fatto nuovo e rilevante rappresentato dalla sempre più diffusa percezione e convinzione che il terzo settore nel suo complesso rappresenta un fattore autonomo e rilevante del processo di sviluppo economico e sociale del Paese.

In particolare va sottolineata la sua capacità di operare affinché, attraverso la responsabile partecipazione di gruppi sempre più estesi di cittadini, le fasce più svantaggiate possono essere protagoniste dello sviluppo anziché scivolare sempre di più verso condizioni di esclusione sociale.

Attraverso lo sviluppo delle organizzazioni di terzo settore vi è quindi la possibilità reale di trasformare un numero sempre più consistente di cittadini da assistiti marginali in responsabili produttori di ricchezza, garantendo effettivi livelli di progresso civile e di coesione sociale.

Non si può non vedere nella crescita di un "mercato del Welfare" una risposta non solo tesa a valorizzare e promuovere il volontariato come manifestazione del senso di appartenenza ad una comunità solidale, ma anche una risposta ai problemi della disoccupazione attraverso la creazione di imprese sociali cooperative nell'era della globalizzazione dei mercati e della internazionalizzazione dell'economia.

Si tratta insomma di spostare sistematicamente risorse dai settori nei quali la produzione è ottenuta prevalentemente con aumenti della produttività a quelli nei quali è ottenuta prevalentemente con aumenti dell'occupazione. Dai settori a produttività crescente a quelli a produttività stagnante. I primi coincidono, grosso modo, con beni d'uso privato, gli altri, con beni di utilità pubblica.

La creazione di un tessuto di imprese sociali per lo sviluppo della "Welfare community" non può prescindere dal volontariato che non può essere considerato solo l'anticamera delle imprese cooperative sociali,

ma come un movimento associativo dotato di una sua propria specificità all'interno del più ampio fenomeno del *non profit* per il quale si richiede quindi una disciplina specifica e differenziata, come del resto riconosciuto dalla stessa legge delega.

L'obiettivo per tutti i soggetti *non profit*, siano esse fondazioni, associazioni, cooperative sociali, società di mutuo soccorso, è quello di mettere in campo un sistema di incentivi che spinga questi soggetti verso il mercato, e contribuisca a creare il mercato del welfare. Un sistema di incentivi deve anche contribuire allo sviluppo della vita associata, e al riconoscimento pieno (già insito peraltro nella legislazione vigente) del valore sociale della partecipazione alla vita civile, del mutuo soccorso, del senso di comunità, del senso di appartenenza che l'aggregazione per fini comuni sviluppa.

La Commissione esprime piena e convinta adesione all'intento di razionalizzare l'intero settore degli enti non lucrativi, ponendo mano in primo luogo alla ridefinizione degli enti considerati non commerciali ai fini tributari e quindi, all'interno di tale più ampia categoria, definendo la nuova categoria delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale sulla base di più stringenti criteri di meritorietà.

Va valutato positivamente lo sforzo di introdurre un regime unico cui uniformare le normative speciali esistenti, fermi restando i trattamenti di maggior favore relativi alle organizzazioni di volontariato di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266, alle cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381, ed alle organizzazioni non governative del settore della cooperazione internazionale di cui alla legge n. 49 del 1987.

La Commissione rileva i seguenti aspetti problematici:

a) pur rappresentando l'aspetto fiscale uno degli aspetti essenziali della materia, ed anzi costituendo un forte strumento di promozione delle attività *non profit*, è del tutto carente nell'ordinamento giuridico una organica definizione civilistica di questi soggetti, che si accompagna al vuoto legislativo in merito ai problemi del lavoro volontario ed al rapporto tra lavoro volontario, semivolontario e professionale.

Si tratta di lacune da colmare, ampliando con una adeguata iniziativa legislativa i contenuti della delega e traendo dal provvedimento in esame uno stimolo a legiferare, a colmare il vuoto normativo che caratterizza il settore del non profit che si vuole promuovere. Questo sia per sostenere, premiare e promuovere le numerose esperienze di solidarietà e di utilità sociale, che per contribuire, con lo sviluppo del mercato del welfare, all'incremento occupazionale.

b) La normativa relativa alle ONLUS non prevede alcun controllo preventivo di legittimità relativo alla sussistenza dei requisiti richiesti per potere usare nella ragione sociale, nella comunicazione od in altri segni distintivi rivolti al pubblico, la denominazione di ONLUS, Organizzazioni Non Lucrative di Utilità Sociale.

Tale infatti non appare l'istituzione della anagrafe delle ONLUS, prevista dall'articolo 11, tramite l'obbligo di comunicare alla Direzione

Regionale delle Entrate di rispettiva competenza, l'intrapresa dell'esercizio delle attività previste dall'articolo 10.

Il controllo preventivo di legittimità, senza tradursi in un regime autorizzativo, non è opportuno solamente per evitare *ex ante* possibili strumentalizzazioni e deformazioni della organizzazione ONLUS, ma anche, e soprattutto, per sollevare, almeno in ordine ai problemi di legittimità, le responsabilità dei rappresentanti legali e degli amministratori in buona fede, così come previsto dall'articolo 28 del decreto legislativo.

È necessario inoltre individuare forme di controllo sostanziale che possano portare a relazioni periodiche rivolte ad integrare o modificare la legge per adeguarla all'effettiva volontà del legislatore sulla base delle esperienze emerse dai controlli stessi.

c) Non si può non sottolineare infine come il possibile inquinamento del settore *non profit* da parte di organizzazioni speculative camuffate da ONLUS, non solo provocherebbe concorrenza sleale, distorsione del mercato e caduta di gettito per l'erario, ma anche un effetto *boomerang* in termini di immagine e credibilità nei confronti delle stesse ONLUS regolari e trasparenti.

Sembrirebbe opportuno, a garanzia della correttezza e trasparenza dell'attività delle ONLUS, prevedere adeguate ed esaurienti forme di pubblicità del bilancio o rendiconto annuale previsto agli articoli 10 e 25.

Ed inoltre una più chiara individuazione dei soggetti che possono fruire delle cosiddette attività inerenti. Pare opportuno in sostanza garantire l'effettività del rapporto associativo escludendo espressamente la temporaneità della partecipazione alla vita associativa ed inoltre uno schema di bilancio meno generico di quello peraltro previsto dalla lettera g) comma 1, dell'art 10, che possa dare maggior trasparenza alla gestione dell'ente.

d) È di fondamentale importanza la tempestiva costituzione, con Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, dell'organismo di controllo sugli enti non commerciali (articolo 3, comma 186) e sulle ONLUS (articolo 3, comma 188 della legge 23 dicembre 1996, n. 662), onde poter assicurare, attraverso strutture fortemente decentrate, una adeguata vigilanza sulla permanenza e sussistenza dei requisiti previsti dagli articoli 1 e 10 dello schema di decreto legislativo.

e) Lo schema di decreto legislativo esaminato distingue in due sezioni il testo di legge. La prima sezione regola gli enti non commerciali (ed enti associativi) e la seconda le ONLUS (organizzazioni non lucrative di utilità sociale).

L'attribuzione all'una od all'altra di queste sezioni per Associazioni, Enti od organizzazioni che svolgono attività similari di assistenza sanitaria o socio-sanitaria-assistenziale, viene effettuata comprendendo tra gli enti non commerciali quelli che svolgono attività mutualistica (cioè istituzionalmente verso i propri soci od associati) e, tra le ONLUS, quelle organizzazioni che svolgono attività di solidarietà o di utilità sociale, cioè prevalentemente verso terzi soggetti individuali o collettivi.

Per queste considerazioni, le Società di Mutuo Soccorso, pur rimanendo società aperte alla libera associazione a prescindere dall'età e dalla stato di salute dell'associando, non possono essere considerate

ONLUS, svolgendo la loro attività assistenziale solo verso gli associati. Pur tuttavia il decreto legislativo deve sancire che le società di mutuo soccorso, costituite ai sensi della legge 15 aprile 1886, n. 3818, che svolgono esclusivamente attività assistenziali, sono ricomprese nelle associazioni di promozione sociale.

Poichè lo schema di decreto affronta dal lato fiscale aspetti di ridisegno del sistema di welfare, riconoscendo l'utilità sociale di attori che in esso già operano in modo differenziato, è opportuno che tali differenze trovino riscontro anche nella specificità delle opportunità fiscali offerte. È necessario allora considerare deducibili dalla base imponibile agli effetti IRPEF, le quote associative pagate alle Società di Mutuo Soccorso, che svolgano esclusivamente attività assistenziale, per riparare ad una palese disparità di trattamento con le Casse Mutue e per il principio della uguaglianza del cittadino di fronte alla legge. Infatti, per quest'ultime, ai sensi del decreto legislativo 2 settembre 1997, n. 314 che modifica l'articolo 48 del TUIR decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, non concorrono a formare il reddito: "a) i contributi previdenziali e assistenziali versati dal datore di lavoro in ottemperanza a disposizioni di legge; i contributi di assistenza sanitaria versati dal datore di lavoro o dal lavoratore ad enti o casse aventi esclusivamente fine assistenziale in conformità a disposizioni di contratto o di accordo o di regolamento aziendale per importo non superiore complessivamente a lire 7.000.000".

Le Casse che applicano il regime su indicato sono numerose e riguardano in generale le categorie di lavoratori cosiddetti "forti" che hanno avuto la possibilità di inserire nei propri contratti di lavoro l'integrativo sanitario. Indichiamo qui di seguito alcune categorie che hanno la cassa: i dirigenti di tutti i comparti, i lavoratori dipendenti del settore delle telecomunicazioni, elettrici, chimici, giornalisti, bancari, settore agricolo, trasporti. A questi vanno aggiunte le aziende che hanno introdotto l'integrativo sanitario nella contrattazione aziendale. In questo modo però il legislatore si dimentica dei lavoratori autonomi, dei professionisti ed inoltre di milioni di lavoratori dipendenti di piccole e medie imprese nelle quali non esistono Casse Mutue aziendali e queste non sono neppure previste dalla contrattazione aziendale. In questi casi i lavoratori spesso aderiscono individualmente alle società di Mutuo Soccorso. Queste ultime svolgono funzione di supplenza dello stato sociale non solo nella loro attività istituzionale, ma anche allorquando indennizzano i lavoratori autonomi per il reddito perso durante il periodo di malattia o erogano indennità di disoccupazione.

La differenza però è che i soci delle società di mutuo soccorso possono detrarre come qualsiasi cittadino le spese mediche nella misura del 22 per cento della spesa sostenuta eccedente le 250.000 lire come previsto dall'articolo 13-bis del TUIR 22 dicembre 1986 n. 917, pur versando alle S.M.S, che svolgono esclusivamente finalità assistenziali, quote associative per la copertura di rischi sanitari ed economici che così ricadono solo in parte sul S.S.N.

L'estensione alle Società di Mutuo soccorso della deducibilità della quota associativa entro un tetto massimo può riparare ad una palese disparità di trattamento.

Tale agevolazione inoltre non determina una minore entrata per il fisco in quanto le spese sanitarie rimborsate dalla mutua, se agevolate fiscalmente, non vengono portate in detrazione nella dichiarazione dei redditi.

f) Le sollecitazioni che la Commissione ha ricevuto sia nel corso delle audizioni che nella documentazione pervenuta, sottolinea le aspettative esistenti in merito ad esenzioni od esclusioni dall'IVA.

Le richieste più frequenti sono state:

prevedere un'aliquota agevolata per l'acquisto di beni strumentali;
prevedere, relativamente alle operazioni attive poste in essere dalle ONLUS, un'aliquota agevolata in luogo dell'esenzione di cui all'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 633/72 allo scopo di consentire il recupero dell'IVA sugli acquisti;

prevedere il rimborso forfettario del 50 per cento dell'IVA pagata.

rinunciare alle modifiche dell'articolo 10 contenute nello schema di decreto legislativo, evitando di estendere alle ONLUS le quattro ipotesi esentative esaminate da cui ne conseguirebbe che:

a) Le ONLUS interessate potrebbero - effettuando operazioni soggette al tributo - recuperare l'IVA sugli acquisti;

b) Si eviterebbe di insinuare dubbi sul regime proprio delle cooperative ONLUS, interessate non già all'esenzione ma all'aliquota del 4 per cento che attualmente ad esse compete.

Su questi punti la Commissione conviene con il Governo che:

1) l'introduzione di una norma, per tanti aspetti auspicabile, volta ad agevolare ai fini IVA l'acquisto di beni strumentali da parte di ONLUS è attualmente preclusa dalla normativa comunitaria, e, in particolare, dalla direttiva CEE 92/77 del 19 ottobre 1992 che, nell'individuare tassativamente le operazioni soggette ad aliquota agevolata, non fa menzione di tali operazioni.

2) convertire il regime di esenzioni con l'applicazione di una qualsiasi aliquota comporterebbe un vantaggio fiscale per le ONLUS, in quel caso ammesse a recuperare l'IVA sugli acquisti, ma anche una penalizzazione per i fruitori dei servizi.

3) sia da valutare la possibilità di introdurre modifiche alle previsioni esentative di cui all'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 633/72, previste per la maggior parte delle operazioni attive poste in essere dalle ONLUS.

Tali previsioni, ispirate direttamente all'articolo 13 della 6a direttiva CEE, mirano essenzialmente ad alleggerire il carico fiscale dei soggetti beneficiari dell'attività esercitata dalle ONLUS.

Nel frattempo non sembra recepitibile ogni rinuncia di intervento modificativo dell'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 633/72. Tale rinuncia impedirebbe una opportuna opera di coordinamento, volta ad affermare un principio, conforme alle direttive CEE, secon-

do cui le esenzioni previste ai nn. 15, 19, 20, 27-ter dell'articolo 10 competono anche nel caso in cui le operazioni siano poste in essere da ONLUS.

In sostanza con lo schema di decreto legislativo si estendono alle ONLUS le seguenti operazioni esenti, previste all'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 633/72:

Articolo 12 schema di decreto legislativo:

1) Le prestazioni di trasporto di malati effettuate da imprese autorizzate.

2) Le prestazioni di ricovero e cura rese da enti ospedalieri o da cliniche e case di cura convenzionate nonché da società di mutuo soccorso con personalità giuridica.

3) Le prestazioni educative dell'infanzia e della gioventù e quelle didattiche di ogni genere rese da istituti o scuole riconosciuti da pubbliche amministrazioni.

4) Le prestazioni sociosanitarie in favore di anziani inabili e simili rese da organismi di diritto pubblico o da enti aventi finalità di assistenza sociale.

Articolo 15 schema di decreto legislativo:

Esclude dall'obbligo dello scontrino/ricevuta fiscale le cessioni e prestazioni rese da ONLUS nell'ambito dell'attività istituzionale e non connessa.

I problemi che rimangono aperti e che il Governo, compatibilmente con il risanamento della finanza pubblica, dovrà affrontare, sono:

1) L'assenza di agevolazioni sull'acquisto dei beni strumentali da parte delle ONLUS.

2) L'impossibilità per le operazioni attive esenti delle ONLUS di detrarre l'IVA assolta sugli acquisti.

Si tratta di problemi che in ogni caso, se si vuole veramente promuovere il non profit e ridurre il costo dell'assistenza sociale, vanno affrontati con coraggio e determinazione.

g) La Commissione esprime, perplessità per i contenuti dell'articolo 29, essenzialmente per due motivi:

1) Si introducono nei mercati finanziari titoli denominati di "solidarietà" senza precisare le caratteristiche di detti titoli, la loro tipologia, la scadenza, le modalità di emissione e di negoziazione, i soggetti abilitati all'emissione, demandando il tutto ad un decreto del ministro del Tesoro di concerto con il Ministro delle Finanze.

2) L'agevolazione fiscale determinata dalla deducibilità dal reddito d'impresa della differenza tra il tasso praticato ed il tasso di riferimento lascia nelle mani degli intermediari creditizi e finanziari a ciò autorizzati i poteri di determinare i flussi finanziari verso le ONLUS (a parità di garanzie offerte).

La Commissione ritiene invece opportuno ribaltare il criterio adottato. Ritiene cioè che il potere di decisione debba essere nelle mani del risparmiatore, il quale potrà scegliere l'operatore finanziario che più si è distinto nel finanziamento delle ONLUS e nel buon fine sociale dei finanziamenti. Sul risparmiatore dovrebbero anche collocarsi le detrazioni dal reddito.

h) La questione relativa al rimborso delle spese sostenute da coloro che prestano lavoro volontario a favore delle ONLUS e degli enti locali non è affrontata dal legislatore. La legge n. 266 del 1991 (volontariato), rileva che: "l'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere soltanto rimborsate dall'organizzazione di appartenenza le spese effettivamente sostenute per l'attività prestata, entro i limiti preventivamente stabiliti dalle organizzazioni stesse". Questa formulazione non assicura, dal lato fiscale, neanche la non imponibilità del rimborso delle spese effettivamente sostenute, in quanto non c'è alcuna specificazione fiscale, nè alcun rinvio a norme fiscali di favore.

Il nostro sistema tributario, invece, affronta con apposita legge (n. 80 del 1986) il trattamento tributario dei proventi derivanti dall'esercizio di attività sportive dilettantistiche.

Per ovviare a questa grossa carenza si possono formulare due ipotesi emendative.

La prima, che assimila i volontari agli sportivi dilettanti, potrebbe essere così formulata: "Le indennità di trasferta, nel limite stabilito per i lavoratori dipendenti, ridotto della metà, ed al netto delle spese di vitto, alloggio e di viaggio documentate o delle indennità chilometriche, e i rimborsi forfettari di spese, corrisposti dagli Enti Locali e dalle Organizzazioni non lucrative di utilità sociale ai volontari per le attività di volontariato prestate, non concorrono a formare il reddito complessivo del percipiente".

La seconda ipotesi potrebbe essere così formulata: "Il rimborso delle spese di vitto, alloggio e di viaggio documentate o delle indennità chilometriche, e i rimborsi forfettari di spese, nel limite giornaliero massimo di lire 13 mila, corrisposti dagli Enti locali e dalle Organizzazioni non lucrative di utilità sociale ai volontari per le attività di volontariato prestate, non concorrono a formare il reddito complessivo del percipiente".

In ogni caso occorre che il Governo con determinazione e coraggio sollevi il velo di ipocrisia che copre la situazione esistente e che, senza procurare una lira alle casse dello Stato, pone il volontariato, dal punto di vista fiscale, in una situazione di quasi clandestinità.

i) I commi 8 e 9 dell'articolo 10 che regolano l'ammissione di diritto nel sistema ONLUS di organismi e associazioni per le quali si è già avuto uno scrutinio, si prestano, nella formulazione attuale, ad interpretazioni estensive. Non è chiaro, in particolare, in che senso operi il "rispetto della loro struttura e delle loro finalità" (comma 8) e l'"eccezione per la prescrizione di cui alla lettera c del comma 1" (comma 9).

I commi andrebbero riscritti rendendo chiaro che nel sistema delle Onlus non troveranno in ogni caso posto organizzazioni che non rispet-

tino i requisiti richiesti nell'articolo 1, in particolare per ciò che riguarda la circostanza relativa alle prestazioni di servizi verso i propri soci (salvo l'eccezione del comma 3) e quella relativa ai limiti quantitativi dei proventi dell'attività *profit* (normata nel comma 5).

Infine la Commissione, rilevato che il contenuto del decreto legislativo è pienamente rispondente ai principi e contenuti della delega,

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

Articolo 1. Sotto il profilo della redazione formale, si segnala che la relazione illustrativa non fornisce elementi utili a chiarire cosa debba intendersi per scopi primari, e in particolare quale relazione vi sia tra questi e i fini istituzionali degli enti, cui si fa riferimento nell'articolo 2 dello schema di decreto.

Articolo 2, comma 1, lettera *a*). Inserire tra "occasionalmente," e "anche", le seguenti parole: " , nonchè quelle effettuate istituzionalmente da Organismi internazionali e loro mandatari che operano per scopo umanitario e siano legalmente riconosciuti dal Governo italiano,".

Articolo 2. Le campagne di sensibilizzazione, essendo ricorrenti, appaiono in qualche modo contrastanti con il requisito della occasionalità, che richiede quindi una più adeguata specificazione.

Si propone pertanto la modifica sottoriportata: comma 1, lettera *a*) tra le parole "celebrazioni" e "campagne di sensibilizzazione" inserire le parole "e ricorrenze e in ogni caso in occasione di".

Articolo 4. Nel comma 1 dell'articolo 109-bis del decreto del Presidente della Repubblica 917/1986, introdotto dall'articolo 4 dello schema di decreto, dopo le parole "possono optare", inserire le seguenti: "fatto salvo quanto già previsto per le associazioni sportive dilettantistiche dalla legge 16 dicembre 1991, n. 398, e per le associazioni senza scopo di lucro e per le *pro loco* dall'articolo 9-bis del decreto legge 30 dicembre 1991, n. 417, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 1992, n. 66".

Articolo 5. Per quanto riguarda le associazioni di promozione sociale è necessaria una puntuale definizione.

Tra esse si dovrebbero includere quei centri di vita sociale nei quartieri e nei comuni che suppliscono agli enti locali nella politica del tempo libero, quali centri sociali, centri per anziani, polisportive ed ogni altra iniziativa volta a promuovere delle occasioni di incontro e coesione su base territoriale; centri di vita sociale che debbono risultare effettivamente tali per adesioni, tipo di attività, estensione della partecipazione, e che richiederebbero di essere individuati attraverso indici quantitativi.

Articolo 5, comma 1, lettera *a*). Sembrerebbe opportuno meglio specificare il contenuto della locuzione "... e dei tesserati dalle rispettive organizzazioni nazionali ..." in modo da chiarire se con tale previsione normativa si intenda anche lo svolgimento di attività a favore di iscritti

ad altre organizzazioni sindacali e di categoria, religiose, assistenziali, culturali, sportive dilettantistiche ... quando la "ratio" della norma parrebbe escluderlo.

Articolo 5, comma 1, lettera *a*). Per quanto concerne la redazione formale si può rilevare che la norma non fa riferimento, tra i vari atti tra cui può evincersi il fatto che si tratti di associazioni che fanno parte di una unica organizzazione locale o nazionale, anche agli atti costitutivi.

Articolo 5. Dopo il comma 3 dell'articolo 111 del decreto del Presidente della Repubblica n. 917/1986, aggiungere il seguente: "3-bis. Le società di mutuo soccorso costituite ai sensi della legge 15 aprile 1886, n. 3818 sono equiparate alle associazioni di promozione sociale".

Articolo 5. Comma 1 lettera *b*) dopo la parola "commerciali", aggiungere "per quanto effettuate verso pagamento di corrispettivi specifici". Dopo le parole "ed esercizi similari" aggiungere: "presso le sedi sociali".

Articolo 5, comma 1, lettera *b*), che inserisce all'articolo 111 del TUIR l'articolo 4-*quater*, sembrerebbe opportuno modificare il termine "soci" con il termine "iscritti, associati o partecipanti". Corrispondente integrazione dovrebbe essere prevista per l'articolo 5, comma 1, *a*) "... effettuate verso il pagamento di corrispettivi specifici nei confronti degli iscritti, associati o partecipanti, di altre associazioni che svolgono la medesima attività e che per legge regolamento o statuto fanno parte di una unica organizzazione locale o nazionale dei rispettivi, associati o partecipanti ..." inserendo prima delle parole "associati e partecipanti" le parole "iscritti".

Articolo 5 comma 1, lettera *b*). Si propone di integrare la disposizione prevista modificando come segue la prima parte della lettera *e*) contenuta nel comma 4 quinquies introdotto nell'articolo 111 del TUIR dallo schema di decreto in esame: aggiungere dopo le parole "principio del voto singolo di cui all'articolo 2532, secondo comma del Codice Civile" le parole "esprimibile anche a norma dell'ultimo comma dello stesso articolo, qualora il numero di iscritti, associati o partecipanti superi un ammontare fissato dal Governo".

La modifica proposta risulta opportuna affinché in sede legislativa, ai fini fiscali, venga estesa agli enti non commerciali la possibilità di esprimere per corrispondenza il voto assembleare, attualmente previsto per le imprese cooperative e per le mutue assicuratrici. In tal modo, con l'integrazione legislativa indicata, verrebbe definitivamente rimossa la situazione di incertezza attualmente esistente in merito alla possibilità o meno, per gli associati degli enti non commerciali, di esprimere anche tramite corrispondenza il proprio voto assembleare.

Articolo 5. Sotto il profilo della redazione formale, si può evidenziare che, non prevedendosi disposizioni modificative riferite al quarto comma dell'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633, si determina una parziale carenza di coordinamento per quanto concerne l'individuazione delle diverse tipologie di as-

sociazione, alla luce della riformulazione del quarto comma del medesimo articolo.

Articolo 5, comma aggiuntivo. Sembrerebbe opportuno prevedere lo slittamento dei termini previsti dal comma 3 dell'articolo 5 da sei mesi ad un anno, nonchè che le associazioni nazionali i cui aderenti siano in numero superiore ad una soglia fissata possono adeguare il proprio statuto alla prima occasione utile, purchè non oltre i due anni.

Ciò allo scopo di evitare che debbano convocare congressi *ad hoc* con dispendio di energie finanziarie e organizzative.

Articolo 5, comma aggiuntivo. Le erogazioni liberali in denaro a favore delle associazioni di promozione sociale così come previsto al comma 189, lettera *e*) dell'articolo 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662 sono deducibili dal reddito imponibile ai fini dell'IRPEF, dell'ILOR e dell'IRPEG per un ammontare non superiore a lire due milioni, ovvero, ai fini del reddito di impresa, per un ammontare di lire 5 milioni o per il maggior ammontare fino al 2 per cento del reddito dichiarato entro il limite massimo di lire cento milioni, a condizione che le erogazioni siano effettuate secondo modalità idonee a consentire all'amministrazione finanziaria lo svolgimento di eventuali controlli, a tal fine potendosi valutare l'ipotesi di utilizzare esclusivamente alcuni strumenti di pagamento, quali gli assegni circolari od i bonifici bancari.

Articolo 5, comma aggiuntivo. All'articolo 13-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, comma 1 aggiungere la lettera *l*): "le quote associative aventi esclusivamente fini assistenziali versate a società di mutuo soccorso istituite ai sensi di cui alla legge 15 aprile 1886 n. 3818, fino alla concorrenza di quattro milioni".

Articolo 5 ulteriore comma aggiuntivo: La Commissione ritiene opportuna la previsione di un decreto o circolare regolamentare del Ministero delle Finanze, d'accordo con quello dell'Industria e Commercio, che stabilisca il rispetto di modalità nell'esercizio dell'attività di ristorazione e di organizzazione di viaggi e turismo per evitare che le disposizioni di cui al nuovo comma 3 dell'articolo 111 della legge 917 del 1986 e al comma 4-*ter* conducano ad alterazioni della concorrenza. In particolare, il decreto o la circolare dovrebbero regolare, per quanto concerne l'attività di somministrazione in regime non commerciale, l'identificazione di un rapporto tra gli spazi destinati alla somministrazione e quelli destinati all'attività istituzionale, e, per l'organizzazione di viaggi e soggiorni turistici, gli obblighi assicurativi.

Articolo 6. La Commissione ritiene inoltre che per i parametri previsti dal comma 2 dell'articolo 111-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 917/1986, introdotta dall'articolo 6 dello schema di decreto, lettere *a) b) c) e d)*, richiesti ai fini della qualificazione commerciale dell'ente, non esista una presunzione legale e il mancato rispetto di uno di essi debba essere accompagnato da altre inadempienze od irregolarità relative alla vita dell'ente.

Articolo 6, comma 1. Al comma 3 dell'articolo 111-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 917/1986, introdotto dall'articolo 6 dello schema di decreto, dopo le parole "agli effetti civili" aggiungere le seguenti "nonchè alle associazioni politiche, sindacali, di categoria".

Articolo 8. L'articolo 8 prevede la redazione di un rendiconto e di una relazione per gli enti non commerciali, relativi alle raccolte pubbliche di fondi previste dall'articolo 108 TUIR. Occorre evitare che anche gli enti non commerciali che non abbiano eseguito raccolte di fondi siano tenuti a presentare il rendiconto, che in tali circostanze costituirebbe un inutile aggravio burocratico.

Si segnala altresì che la parola "eventi" conformemente alla formulazione adottata al comma 2, dell'articolo 2 dello schema di decreto legislativo, deve essere sostituita con "attività" per uniformità di linguaggio.

Articolo 9, comma 1. Dopo "utilizzare" togliere la parola "direttamente".

Articolo 9 aggiungere il seguente comma: "4. I trasferimenti a titolo gratuito di cui al comma 1 del presente articolo beneficiano altresì della esenzione ai fini dell'imposta sulle successioni e donazioni, ipotecaria e catastale, nonché dell'INVIM".

Articolo 10. Al comma 1, lettera *a*) dopo il numero 10) aggiungere: 11) le attività delle compagnie barracellari di cui all'articolo 3 della legge 2 agosto 1897, n. 382, ora disciplinate dalla legge regionale 15 luglio 1989, n. 25, della Regione Sardegna.

Articolo 10, comma 1, lettera *b*). Dopo le parole "solidarietà sociale" aggiungere "ed utilità sociale".

Consequentemente riscrivere il comma 4 attribuendo nella lettera *a*) le finalità di solidarietà sociale a quelle di assistenza sociale, socio-sanitaria e di beneficenza e attribuendo finalità di utilità sociale alle restanti attività elencate.

In linea logica, le finalità di cui al comma 4 dovrebbero aprire l'articolo 10 come condizioni identificative delle ONLUS, mentre l'elencazione dei campi di attività dovrebbe essere posta successivamente come condizione strumentale per il raggiungimento delle finalità in questione.

Articolo 10, comma 1, lettera *c*) e comma 5). Occorre una rigorosa definizione di attività connesse ed accessorie e una loro delimitazione, eventualmente da demandare ad un decreto ministeriale.

Articolo 10. L'articolo 10 al comma 1, lettera *g*) od una successiva disposizione regolamentare dovrebbero prevedere per le ONLUS le caratteristiche del rendiconto annuale, con particolare riferimento alle entrate ed alle spese relative a ciascuno degli "eventi" indicati nell'articolo 108 del TUIR.

Articolo 10. Sopprimere comma 4, lettera *b*).

Questa modifica si rende necessaria perchè le attività di solidarietà o di utilità sociale non si possono rivolgere solo verso i soggetti di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 10.

Articolo 10, comma 6. All'articolo 10, comma 6 dello schema di decreto, dopo la lettera c), aggiungere la seguente: "c-bis la corrispondenza ai consulenti di compensi che superino il 20 per cento delle tariffe degli Ordini Professionali".

Articolo 10, comma 6 lettera e). L'articolo 10, comma 6, lettera e) sopprimere le parole: "limitatamente alle ONLUS aventi un numero di dipendenti che comporta l'obbligo della rappresentanza sindacale aziendale".

Articolo 10, comma 9. In relazione alle disposizioni dell'articolo 10, comma 9, il Governo trovi le forme di riconoscimento di attività non profit svolte da enti ecclesiastici, con i quali siano stati stipulati accordi e intese, congiuntamente con altri enti ecclesiastici con i quali tali accordi non siano ancora stati stipulati.

Articolo 10. Il comma 10 dell'articolo 10 esclude dai soggetti che possono costituirsi in ONLUS le fondazioni bancarie.

Pare più corretto invece riferire la disposizione ai soggetti disciplinati dalla legge 218/90 e cioè agli Enti conferenti.

È comunque opportuno formulare l'auspicio di coordinamento tra le norme del presente schema di decreto Legislativo con quelle contenute nel disegno di legge sulle fondazioni bancarie, dal momento che tali fondazioni, divenendo private, potrebbero essere considerate in relazione ai requisiti sostanziali ed alle attività svolte dalle ONLUS.

Articolo 10. Le attività previste dall'articolo 10 affinché associazioni, comitati, fondazioni, società cooperative siano riconosciute ONLUS, dovrebbero comprendere anche le seguenti attività:

Volontariato di protezione civile, la cui attività va coordinata con la legge 24 febbraio 1992, n. 225, istitutiva del Servizio Nazionale della Protezione Civile, comprendente inoltre la tutela e valorizzazione della natura, dell'ambiente e degli animali.

Ricerca scientifica di particolare interesse sociale svolta direttamente da fondazioni che fruiscono in tutto o in parte del contributo pubblico.

Appare di indubbio interesse la prospettiva legata alle attività di ricerca scientifica, assistenza, istruzione e formazione, tutte comprese all'articolo 10, che prevede l'ambito di attività delle ONLUS, per la formazione di centri sanitari di alta specializzazione costituiti da azienda ospedale, facoltà di medicina, facoltà di ingegneria, imprese private del settore e privati sottoscrittori, per la creazione di poli di eccellenza di assistenza ospedaliera e formazione.

Il Ministro delle Finanze, di concerto con il Ministro dell'Università e Ricerca Scientifica ed il Ministro della Sanità dovrebbe emanare apposito decreto, in base alla legge 23 agosto 1988 n. 400 per definire gli ambiti e le modalità di applicazione delle disposizioni contenute nello schema di decreto legislativo per quanto attiene la ricerca scientifica.

Articolo 11. L'articolo 11, comma 1, è sostituito dal seguente: "1. I soggetti che intraprendono l'esercizio delle attività previste dall'articolo

10 sono tenuti, in conformità ad apposito modello approvato con decreto del Ministero delle Finanze, all'iscrizione nel Repertorio delle notizie economiche ed amministrative (REA) di cui all'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 581/95, istituito presso le Camere di Commercio nel cui ambito territoriale si trova il domicilio fiscale dell'attività.

L'iscrizione deve essere effettuata entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto dai soggetti che alla predetta data già svolgono le attività previste dall'articolo 10".

Articolo 11. Al comma 2 la parola "comunicazioni" è sostituita dalla seguente: "iscrizioni".

Articolo 11. Al comma 3 dopo la parola "emanarsi" aggiungere le seguenti: "entro sei mesi".

Articolo 12. Non poche perplessità desta la previsione di tassazione dei redditi dei fabbricati strumentali all'esercizio delle attività istituzionali e di quelle connesse.

Si invita il Governo in caso di uso promiscuo per attività connesse ai fini istituzionali a valutare se non sia opportuno prevedere l'esenzione ai fini IRPEG delle rendite catastali relative ai fabbricati medesimi, tenuto conto della possibilità che hanno i Comuni di disporre analoghe esenzioni o agevolazioni ai fini ICI.

Articolo 12, comma 1 sopprimere la parola "esclusive" riferito a finalità di solidarietà sociale. L'aggettivo *esclusive* contraddice la possibilità per le ONLUS di svolgere attività direttamente connesse a quelle istituzionali.

Articolo 13, comma 2 sopprimere la parola "a enti o istituzioni pubbliche e" Valuti il Governo se la cessione gratuita di derrate alimentari o prodotti farmaceutici ad enti o istituzioni pubbliche meriti l'agevolazione prevista dal comma 2 dell'articolo 13, dal momento che esulano dalla delega.

Articolo 21. L'articolo 21 prevede la possibilità per comuni e province di deliberare la riduzione e l'esonero delle ONLUS dal pagamento dei tributi locali (TOSAP, tassa smaltimento rifiuti). Tali tributi sono molto onerosi per i soggetti in questione, e la loro incidenza negli ultimi anni si è accentuata.

La mera facoltà di concedere riduzione potrebbe non conseguire alcun effetto concreto. Si propone pertanto che i comuni e le province effettuino una riduzione non inferiore al 50 per cento cumulabile con tutte le agevolazioni preesistenti.

Valuti il Governo se non sia opportuno coordinare le norme agevolative di cui al decreto legislativo 504/92 in materia di esenzione da ICI con le previsioni riguardanti le ONLUS.

Articolo 25. Nel comma 4 dell'articolo 20-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica n. 600/1973, introdotti dal comma 1

dell'articolo 25, si propone di sopprimere le parole "e le cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381".

Di conseguenza risulta evidente che nell'emendare gli obblighi contabili delle ONLUS restano ferme le disposizioni fiscali attualmente vigenti per le cooperative, di cui agli articoli 14, 15 e 16 del decreto del Presidente della Repubblica n. 600/1973.

Articolo 28. Nell'articolo 28 il Governo limiti le responsabilità degli organi amministrativi ai casi di dolo o colpa grave, coordinando la disposizione con eventuali modifiche che possono essere introdotte nella stessa direzione nei provvedimenti concernenti la revisione del sistema sanzionatorio".

La Commissione approva.

Schema di decreto legislativo recante l'abrogazione della tassa su alcuni contratti di borsa (esame ai sensi dell'articolo 3, comma 162, lettera h) della legge 23 dicembre 1996, n. 662). Relatore: Salvatore Biasco

(Seguito dell'esame e conclusione - Parere favorevole con osservazioni)
(R139 b00, B14^a, 0010^o)

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto legislativo in titolo, sospeso da ultimo nella seduta del 1° ottobre scorso.

Non essendo stati presentati emendamenti e rinunciando il senatore Renato ALBERTINI a illustrare la propria proposta di parere contrario (*v. allegato 3*), dopo dichiarazione di voto del senatore Antonio D'ALÌ, che annuncia la propria astensione motivata da una riserva in merito all'osservazione n. 1 di cui alla proposta di parere del relatore, il presidente Salvatore BIASCO, pone in votazione la seguente proposta di parere:

"Il provvedimento in esame dà attuazione ai principi enunciati dalla delega tesi alla abrogazione della tassa sui contratti di borsa ed alla introduzione di disposizioni di raccordo con il R.D. n. 3278/23 e con il decreto del Presidente della Repubblica n. 642/1972 al fine di evitare disparità di trattamento.

La Commissione ritiene apprezzabile il provvedimento, che nella sua applicazione non solo semplifica gli adempimenti relativi alle operazioni di compravendita di valori mobiliari, ma rimuove un fattore di disparità tra le operazioni poste in essere da soggetti residenti e quelle poste in essere da soggetti non residenti.

Il provvedimento elimina quella distorsione, generata dall'assenza di un'imposta di bollo in altri mercati finanziari, per la quale la stessa negoziazione di valori mobiliari, se effettuata tramite un intermediario non residente, beneficiava di un risparmio d'imposta. Il provvedimento, che dovrebbe chiudere l'incentivo alle "triangolazioni", dimostra ancora una volta quanto sia difficile per un Paese tenere in materia finanziaria un comportamento fiscale difforme dai suoi *partners*, ma conferma anche che, a meno di un serio intervento

della Comunità Europea, la pressione verso l'uniformità è inevitabilmente una pressione al ribasso.

Va rilevato che il provvedimento in oggetto, nel disporre l'esenzione della tassa sui contratti di borsa conclusi nei mercati regolamentati, esclude per i contratti stessi l'applicazione dell'imposta di registro. Inoltre è stato opportunamente specificato nel testo che l'esenzione non è limitata ai soli contratti conclusi sul mercato tra gli intermediari, ma è estesa anche al rapporto di committenza tra cliente e operatore.

La Commissione esprime parere favorevole con le seguenti osservazioni:

1) L'estensione dell'esenzione della tassa di bollo alle transazioni condotte fuori mercato, di cui al comma 3, lettere *a*) e *c*), contraddice l'obiettivo posto in altre leggi di favorire l'operatività dei mercati di borsa incentivando il transito attraverso di essi delle negoziazioni dei titoli quotati. La Commissione lascia al Governo la valutazione circa l'opportunità di riconsiderare il punto, ed eventualmente introdurre una aliquota ridotta o ricomprendere l'esenzione per le fattispecie citate tra le norme transitorie.

2) Dato il meccanismo di determinazione dell'importo della tassa sui contratti di borsa dovuto in via provvisoria per il 1998 dai soggetti ammessi al pagamento in modo virtuale, la riduzione dell'aliquota rischia di provocare un eccesso di anticipazioni da parte degli stessi soggetti sull'ammontare effettivamente dovuto per tale anno, con un accumulo di crediti d'imposta. È senz'altro opportuno che il Governo stabilisca nel decreto le modalità con cui intende ovviare a ciò».

La Commissione approva, con conseguente preclusione della proposta di parere contrario del senatore Renato Albertini.

La seduta termina alle ore 16.

ALLEGATO N. 1

Proposta di parere sullo schema di decreto legislativo recante: Disciplina tributaria degli enti non commerciali e delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale, in attuazione della delega recata dall'articolo 3, commi 186, 187, 188 e 189, della legge 23 dicembre 1996, n. 662

La Commissione Parlamentare consultiva in materia di riforma fiscale, istituita ai sensi della legge 23 dicembre 1996 n. 662, ha esaminato lo schema di decreto legislativo relativo alla disciplina tributaria degli enti non commerciali e delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS), in attuazione della delega di cui all'articolo 3, commi 186, 187, 188, e 189, della legge 662 del 1996.

La Commissione è consapevole di trovarsi di fronte al fatto nuovo e rilevante rappresentato dalla sempre più diffusa percezione e convinzione che il terzo settore nel suo complesso rappresenta un fattore autonomo e rilevante del processo di sviluppo economico e sociale del Paese.

In particolare va sottolineata la sua capacità di operare affinché, attraverso la responsabile partecipazione di gruppi sempre più estesi di cittadini, le fasce più svantaggiate possono essere protagoniste dello sviluppo anziché scivolare sempre di più verso condizioni di esclusione sociale.

Attraverso lo sviluppo delle organizzazioni di terzo settore vi è quindi la possibilità reale di trasformare un numero sempre più consistente di cittadini da assistiti marginali in responsabili produttori di ricchezza, garantendo effettivi livelli di progresso civile e di coesione sociale.

Non si può non vedere nella crescita di un «mercato del Welfare» una risposta non solo tesa a valorizzare e promuovere il volontariato come manifestazione del senso di appartenenza ad una comunità solidale, ma anche una risposta ai problemi della disoccupazione attraverso la creazione di imprese sociali cooperative nell'era della globalizzazione dei mercati e della internazionalizzazione dell'economia.

Si tratta insomma di spostare sistematicamente risorse dai settori nei quali la produzione è ottenuta prevalentemente con aumenti della produttività a quelli nei quali è ottenuta prevalentemente con aumenti dell'occupazione. Dai settori a produttività crescente a quelli a produttività stagnante. I primi coincidono, grosso modo, con beni d'uso privato, gli altri, con beni di utilità pubblica.

La creazione di un tessuto di imprese sociali per lo sviluppo della «Welfare community» non può prescindere dal volontariato che non può essere considerato solo l'anticamera delle imprese cooperative sociali, ma come un movimento associativo dotato di una sua propria specificità all'interno del più ampio fenomeno del *non profit* per il quale si richiede quindi una disciplina specifica e differenziata, come del resto riconosciuto dalla stessa legge delega.

L'obiettivo per tutti i soggetti non profit, siano esse fondazioni, associazioni, cooperative sociali, società di mutuo soccorso, è quello di mettere in campo un sistema di incentivi che spinga questi soggetti verso il mercato, e contribuisca a creare il mercato del welfare. Un sistema di incentivi deve anche contribuire allo sviluppo della vita associata, e al riconoscimento pieno (già insito peraltro nella legislazione vigente) del valore sociale della partecipazione alla vita civile, del mutuo soccorso, del senso di comunità, del senso di appartenenza che l'aggregazione per fini comuni sviluppa.

La Commissione esprime piena e convinta adesione all'intento di razionalizzare l'intero settore degli enti non lucrativi, ponendo mano in primo luogo alla ridefinizione degli enti considerati non commerciali ai fini tributari e quindi, all'interno di tale più ampia categoria, definendo la nuova categoria delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale sulla base di più stringenti criteri di meritorietà.

Va valutato positivamente lo sforzo di introdurre un regime unico cui uniformare le normative speciali esistenti, fermi restando i trattamenti di maggior favore relativi alle organizzazioni di volontariato di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266, alle cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991 n. 381 ed alle organizzazioni non governative del settore della cooperazione internazionale di cui alla legge n. 49 del 1987.

La Commissione rileva i seguenti aspetti problematici:

a) pur rappresentando l'aspetto fiscale uno degli aspetti essenziali della materia, ed anzi costituendo un forte strumento di promozione delle attività *non profit*, è del tutto carente nell'ordinamento giuridico una organica definizione civilistica di questi soggetti, che si accompagna al vuoto legislativo in merito ai problemi del lavoro volontario ed al rapporto tra lavoro volontario, semivolontario e professionale.

Si tratta di lacune da colmare, ampliando con una adeguata iniziativa legislativa i contenuti della delega e traendo dal provvedimento in esame uno stimolo a legiferare, a colmare il vuoto normativo che caratterizza il settore del *non profit* che si vuole promuovere. Questo sia per sostenere, premiare e promuovere le numerose esperienze di solidarietà e di utilità sociale, che per contribuire, con lo sviluppo del mercato del welfare, all'incremento occupazionale.

I limiti della delega contenuta nel provvedimento collegato alla finanziaria 1997, propri di un provvedimento *fiscale*, debbono essere superati, almeno per quanto riguarda la disciplina dell'associazionismo sociale.

Il riordino fiscale della materia è importante, ma non possono essere dimenticate le carenze di definizione civilistica delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale e, in particolare, la regolamentazione agli effetti legislativi e fiscali del *lavoro volontario*.

È di fondamentale importanza, al riguardo, che l'*iter* parlamentare della «Disciplina dell'Associazionismo sociale», si concluda rapidamente, poichè è indispensabile dare contenuti e sostanza al *non profit* dal

momento che si sta aprendo una fase costituente per il settore, che richiede iniziative legislative sul piano civilistico definendo meglio i soggetti giuridici tipici che operano in tale contesto. L'ordinamento vigente denuncia un evidente ritardo legislativo verso una realtà ricca e pluralistica che ormai da anni si presenta viva ed operante nel tessuto economico-sociale. La regolamentazione degli aspetti fiscali appare quanto mai importante per un primo inquadramento del settore poichè ne legittima l'esistenza ed apre le prospettive di un nuovo sviluppo contribuendo a fornire certezza sull'aspetto, allo stato, più significativo, come quello fiscale.

Si tratta di un'occasione storica per il settore tale da offrire la possibilità di un ampliamento delle basi dello sviluppo in atto del terzo settore attraverso una legislazione che consenta lo sviluppo di nuove attività, il rafforzamento di quelle esistenti e le proiezioni di numerose associazioni, fondazioni, cooperative sociali nel «mercato del Welfare».

b) La normativa relativa alle ONLUS non prevede alcun controllo preventivo di legittimità relativo alla sussistenza dei requisiti richiesti per potere usare nella ragione sociale, nella comunicazione od in altri segni distintivi rivolti al pubblico, la denominazione di ONLUS, Organizzazioni Non Lucrative di Utilità Sociale.

Tale infatti non appare l'istituzione della anagrafe delle ONLUS, prevista dall'articolo 11, tramite l'obbligo di comunicare alla Direzione Regionale delle Entrate di rispettiva competenza, l'intrapresa dell'esercizio delle attività previste dall'articolo 10.

Il controllo preventivo di legittimità, senza tradursi in un regime autorizzativo, non è opportuno solamente per evitare *ex ante* possibili strumentalizzazioni e deformazioni della organizzazione ONLUS, ma anche, e soprattutto, per sollevare, almeno in ordine ai problemi di legittimità, le responsabilità dei rappresentanti legali e degli amministratori in buona fede, così come previsto dall'articolo 28 del decreto legislativo.

È necessario inoltre individuare *forme di controllo sostanziale che possano portare a relazioni periodiche rivolte ad integrare o modificare la legge per adeguarla all'effettiva volontà del legislatore sulla base delle esperienze emerse dai controlli stessi.*

c) Non si può non sottolineare infine come il possibile inquinamento del settore *non profit* da parte di organizzazioni speculative camuffate da ONLUS, non solo provocherebbe concorrenza sleale, distorsione del mercato e caduta di gettito per l'erario, ma anche un effetto *boomerang* in termini di immagine e credibilità nei confronti delle stesse ONLUS regolari e trasparenti.

Sembrerebbe opportuno, a garanzia della correttezza e trasparenza dell'attività delle ONLUS, prevedere adeguate ed esaurienti forme di pubblicità del bilancio o rendiconto annuale previsto all'articolo 10.

Ed inoltre una più chiara individuazione dei soggetti che possono fruire delle cosiddette attività inerenti. Pare opportuno in sostanza garantire l'effettività del rapporto associativo escludendo *espressamente la temporaneità della partecipazione alla vita associativa* ed inoltre uno schema di bilancio meno generico di quello peraltro previsto dalla lette-

ra g) comma 1, dell'articolo 10, che possa dare maggior trasparenza alla gestione dell'ente.

d) È di fondamentale importanza la tempestiva costituzione, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, dell'organismo di controllo sugli enti non commerciali (articolo 3, comma 186) e sulle ONLUS (articolo 3, comma 188 della legge 23 dicembre 1996, n. 662), onde poter assicurare, attraverso strutture fortemente decentrate, una adeguata vigilanza sulla permanenza e sussistenza dei requisiti previsti dagli articoli 1 e 10 dello schema di decreto legislativo.

e) Lo schema di decreto legislativo esaminato distingue in due sezioni il testo di legge. La prima sezione regola gli enti non commerciali (ed enti associativi) e la seconda le ONLUS (organizzazioni non lucrative di utilità sociale).

L'attribuzione all'una od all'altra di queste sezioni per Associazioni, Enti od organizzazioni che svolgono attività similari di assistenza sanitaria o socio-sanitaria-assistenziale, viene effettuata comprendendo tra gli enti non commerciali quelli che svolgono attività mutualistica (cioè istituzionalmente verso i propri soci od associati) e, tra le ONLUS, quelle organizzazioni che svolgono attività di solidarietà o di utilità sociale, cioè prevalentemente verso terzi soggetti individuali o collettivi.

Per queste considerazioni, le Società di Mutuo Soccorso, pur rimanendo società aperte alla libera associazione a prescindere dall'età e dalla stato di salute dell'associando, non possono essere considerate ONLUS, svolgendo la loro attività assistenziale solo verso gli associati. Pur tuttavia il decreto legislativo deve sancire che le società di mutuo soccorso, costituite ai sensi della legge 15 aprile 1886, n. 3818, che svolgono esclusivamente attività assistenziali, sono ricomprese nelle associazioni di promozione sociale.

Poichè lo schema di decreto affronta dal lato fiscale aspetti di ridisegno del sistema di welfare, riconoscendo l'utilità sociale di attori che in esso già operano in modo differenziato, è opportuno che tali differenze trovino riscontro anche nella specificità delle opportunità fiscali offerte. È necessario allora considerare deducibili dalla base imponibile agli effetti IRPEF, le quote associative pagate alle Società di Mutuo Soccorso, che svolgano esclusivamente attività assistenziale, per riparare ad una palese disparità di trattamento con le Casse Mutue e per il principio della uguaglianza del cittadino di fronte alla legge. Infatti, per quest'ultime, ai sensi del decreto legislativo 2 settembre 1997, n. 314 che modifica l'articolo 48 del TUIR decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, non concorrono a formare il reddito: «a) i contributi previdenziali e assistenziali versati dal datore di lavoro in ottemperanza a disposizioni di legge; i contributi di assistenza sanitaria versati dal datore di lavoro o dal lavoratore ad enti o casse aventi esclusivamente fine assistenziale in conformità a disposizioni di contratto o di accordo o di regolamento aziendale per importo non superiore complessivamente a lire 7.000.000».

Le Casse che applicano il regime su indicato sono numerose e riguardano in generale le categorie di lavoratori cosiddetti «forti» che

hanno avuto la possibilità di inserire nei propri contratti di lavoro l'integrativo sanitario. Indichiamo qui di seguito alcune categorie che hanno la cassa: i dirigenti di tutti i comparti, i lavoratori dipendenti del settore delle telecomunicazioni, elettrici, chimici, giornalisti, bancari, settore agricolo, trasporti. A questi vanno aggiunte le aziende che hanno introdotto l'integrativo sanitario nella contrattazione aziendale. In questo modo però il legislatore si dimentica dei lavoratori autonomi, dei professionisti ed inoltre di milioni di lavoratori dipendenti di piccole e medie imprese nelle quali non esistono Casse Mutue aziendali e queste non sono neppure previste dalla contrattazione aziendale. In questi casi i lavoratori spesso aderiscono individualmente alle società di Mutuo Soccorso. Queste ultime svolgono funzione di supplenza dello stato sociale non solo nella loro attività istituzionale, ma anche allorquando indennizzano i lavoratori autonomi per il reddito perso durante il periodo di malattia o erogano indennità di disoccupazione.

La differenza però è che i soci delle società di mutuo soccorso possono detrarre come qualsiasi cittadino le spese mediche nella misura del 22 della spesa sostenuta eccedente le 250.000 lire come previsto dall'articolo 13-bis del TUIR 22 dicembre 1986 n. 917, pur versando alle S.M.S, che svolgono esclusivamente finalità assistenziali, quote associative per la copertura di rischi sanitari ed economici che così ricadono solo in parte sul S.S.N.

L'estensione alle Società di Mutuo soccorso della deducibilità della quota associativa entro un tetto massimo da definire ad opera del Ministero delle Finanze, può riparare ad una palese disparità di trattamento.

Tale agevolazione inoltre non determina una minore entrata per il fisco in quanto le spese sanitarie rimborsate dalla mutua, se agevolate fiscalmente, non vengono portate in detrazione nella dichiarazione dei redditi.

f) Le sollecitazioni che la Commissione ha ricevuto sia nel corso delle audizioni che nella documentazione pervenuta, sottolinea le aspettative esistenti in merito ad esenzioni od esclusioni dall'IVA.

Le richieste più frequenti sono state:

prevedere un'aliquota agevolata per l'acquisto di beni strumentali;

prevedere, relativamente alle operazioni attive poste in essere dalle ONLUS, un'aliquota agevolata in luogo dell'esenzione di cui all'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 633/72 allo scopo di consentire il recupero dell'IVA sugli acquisti;

prevedere il rimborso forfettario del 50 per cento dell'IVA pagata.

rinunciare alle modifiche dell'articolo 10 contenute nello schema di decreto legislativo, evitando di estendere alle ONLUS le quattro ipotesi esentative esaminate da cui ne conseguirebbe che:

c) Le ONLUS interessate potrebbero – effettuando operazioni soggette al tributo – recuperare l'IVA sugli acquisti;

d) Si eviterebbe di insinuare dubbi sul regime proprio delle cooperative ONLUS, interessate non già all'esenzione ma all'aliquota del 4 che attualmente ad esse compete.

Su questi punto la Commissione conviene con il Governo che:

4) l'introduzione di una norma, per tanti aspetti auspicabile, volta ad agevolare ai fini IVA l'acquisto di beni strumentali da parte di ONLUS è attualmente preclusa dalla normativa comunitaria, e, in particolare, dalla direttiva CEE 92/77 del 19 ottobre 1992 che, nell'individuare tassativamente le operazioni soggette ad aliquota agevolata, non fa menzione di tali operazioni.

5) convertire il regime di esenzioni con l'applicazione di una qualsiasi aliquota comporterebbe un vantaggio fiscale per le ONLUS, in quel caso ammesse a recuperare l'IVA sugli acquisti, ma anche una penalizzazione per i fruitori dei servizi.

6) sia da valutare la possibilità di introdurre modifiche alle previsioni esentative di cui all'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 633/72, previste per la maggior parte delle operazioni attive poste in essere dalle ONLUS.

Tali previsioni, ispirate direttamente all'articolo 13 della 6a direttiva CEE, mirano essenzialmente ad alleggerire il carico fiscale dei soggetti beneficiari dell'attività esercitata dalle ONLUS.

Nel frattempo non sembra recepitibile ogni rinuncia di intervento modificativo dell'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 633/72. Tale rinuncia impedirebbe una opportuna opera di coordinamento, volta ad affermare un principio, conforme alle direttive CEE, secondo cui le esenzioni previste ai nn. 15, 19, 20, 27-ter dell'articolo 10 competono anche nel caso in cui le operazioni siano poste in essere da ONLUS.

In sostanza con lo schema di decreto legislativo si *estendono alle ONLUS* le seguenti operazioni esenti, previste all'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 633/72:

Articolo 12 schema di decreto legislativo.

5) Le prestazioni di trasporto di malati *effettuate da imprese autorizzate*.

6) Le prestazioni di ricovero e cura *rese da enti ospedalieri o da cliniche e case di cura convenzionate nonchè da società di mutuo soccorso con personalità giuridica*.

7) Le prestazioni educative dell'infanzia e della gioventù e quelle didattiche di ogni genere *rese da istituti o scuole riconosciuti da pubbliche amministrazioni*.

8) Le prestazioni sociosanitarie in favore di anziani inabili e simili *rese da organismi di diritto pubblico o da enti aventi finalità di assistenza sociale*.

Articolo 15 schema di decreto legislativo. Esclude dall'obbligo dello scontrino/ricevuta fiscale le cessioni e prestazioni rese da ONLUS nell'ambito dell'attività istituzionale e non connessa.

I problemi che rimangono aperti e che il Governo, compatibilmente con il risanamento della finanza pubblica, dovrà affrontare, sono:

3) L'assenza di agevolazioni sull'acquisto dei beni strumentali da parte delle ONLUS.

4) L'impossibilità per le operazioni attive esenti delle ONLUS di detrarre l'IVA assolta sugli acquisti.

Si tratta di problemi che in ogni caso, se si vuole veramente promuovere il *non profit* e ridurre il costo dell'assistenza sociale, vanno affrontati con coraggio e determinazione.

g) La Commissione esprime, perplessità per i contenuti dell'articolo 29, essenzialmente per due motivi:

1) Si introducono nei mercati finanziari titoli denominati di «solidarietà» senza precisare le caratteristiche di detti titoli, la loro tipologia, la scadenza, le modalità di emissione e di negoziazione, i soggetti abilitati all'emissione, demandando il tutto ad un decreto del ministro del Tesoro di concerto con il Ministro delle Finanze.

2) L'agevolazione fiscale determinata dalla deducibilità dal reddito d'impresa della differenza tra il tasso praticato ed il tasso di riferimento lascia nelle mani degli intermediari creditizi e finanziari a ciò autorizzati i poteri di determinare i flussi finanziari verso le ONLUS (a parità di garanzie offerte).

La Commissione ritiene invece opportuno ribaltare il criterio adottato. Ritiene cioè che il potere di decisione debba essere nelle mani del risparmiatore, il quale potrà scegliere l'operatore finanziario che più si è distinto nel finanziamento delle ONLUS e nel buon fine sociale dei finanziamenti. Sul risparmiatore dovrebbero anche collocarsi le detrazioni dal reddito.

i) La questione relativa al rimborso delle spese sostenute da coloro che prestano lavoro volontario a favore delle ONLUS e degli enti locali non è affrontata dal legislatore. La legge n. 266 del 1991 (volontariato), rileva che: «l'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere soltanto rimborsate dall'organizzazione di appartenenza le spese effettivamente sostenute per l'attività prestata, entro i limiti preventivamente stabiliti dalle organizzazioni stesse». Questa formulazione non assicura, dal lato fiscale, neanche la non imponibilità del rimborso delle spese effettivamente sostenute, in quanto non c'è alcuna specificazione fiscale, nè alcun rinvio a norme fiscali di favore.

Il nostro sistema tributario, invece, affronta con apposita legge (n. 80 del 1986) il trattamento tributario dei proventi derivanti dall'esercizio di attività sportive dilettantistiche.

Per ovviare a questa grossa carenza si possono formulare due ipotesi emendative.

La prima, che assimila i volontari agli sportivi dilettanti, potrebbe essere così formulata: «Le indennità di trasferta, nel limite stabilito per i lavoratori dipendenti, ridotto della metà, ed al netto delle spese di vitto,

alloggio e di viaggio documentate o delle indennità chilometriche, e i rimborsi forfettari di spese, corrisposti dagli Enti Locali e dalle Organizzazioni non lucrative di utilità sociale ai volontari per le attività di volontariato prestate, non concorrono a formare il reddito complessivo del percipiente».

La seconda ipotesi potrebbe essere così formulata: «Il rimborso delle spese di vitto, alloggio e di viaggio documentate o delle indennità chilometriche, e i rimborsi forfettari di spese, nel limite giornaliero massimo di lire 13 mila, corrisposti dagli Enti locali e dalle Organizzazioni non lucrative di utilità sociale ai volontari per le attività di volontariato prestate, non concorrono a formare il reddito complessivo del percipiente».

In ogni caso occorre che il Governo con determinazione e coraggio sollevi il velo di ipocrisia che copre la situazione esistente e che, senza procurare una lira alle casse dello Stato, pone il volontariato, dal punto di vista fiscale, in una situazione di quasi clandestinità.

i) La Commissione valuta positivamente (salvo le previsioni di maggior favore) il riconoscimento di ONLUS di cui al comma 8 dell'articolo 10 per le organizzazioni di volontariato, le organizzazioni non governative e le cooperative sociali rispettivamente previste dalle leggi n. 266/91, 49/87 e 381/91.

Si ritiene però indispensabile un attento coordinamento della congerie e sovrapposizione di norme che può ingenerare confusione ed errate interpretazioni.

Infine la Commissione rileva che il contenuto del decreto legislativo è pienamente rispondente ai principi e contenuti della delega ed esprime parere favorevole con le seguenti osservazioni:

Articolo 1. Sotto il profilo della redazione formale, si segnala che la relazione illustrativa non fornisce elementi utili a chiarire cosa debba intendersi per scopi primari, e in particolare quale relazione vi sia tra questi e i fini istituzionali degli enti, cui si fa riferimento nell'articolo 2 dello schema di decreto.

Articolo 2. Le campagne di sensibilizzazione, essendo ricorrenti, appaiono in qualche modo contrastanti con il requisito della occasionalità, che richiede quindi una più adeguata specificazione.

Si propone pertanto la modifica sottoriportata:

comma 1, lettera *a)* tra le parole «celebrazioni» e «campagne di sensibilizzazione» inserire le parole «e ricorrenze e in ogni caso in occasione di».

Articolo 2. 1) L'articolo 2 dello schema di decreto legislativo modifica l'articolo 108 del TUIR escludendo dal reddito imponibile i fondi derivanti da raccolte pubbliche occasionali ed i contributi corrisposti da amministrazioni pubbliche. L'articolo 3, che modifica l'articolo 109 del TUIR, impone agli enti non commerciali la tenuta della contabilità separata per le attività commerciali. Poiché i due regimi indicati non corrispondono, occorre evitare il rischio che le attività indicate all'articolo 108 comportino l'obbligo di tenere la contabilità separata, e si propone di considerare espressamente le predette attività non commerciali.

Si propone quindi di modificare la prima parte del comma 2-*bis* dell'articolo 108 del TUIR – introdotto dall'articolo 2 – nel seguente modo: 2-*bis* Non si considerano attività commerciali, e non concorrono in ogni caso alla formazione del redditi degli enti non commerciali di cui alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 87».

Articolo 4. Nel comma 1 dell'articolo 109-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 917/1986, introdotto dall'articolo 4 dello schema di decreto, dopo le parole «possono optare», inserire le seguenti: «fatto salvo quanto già previsto per le associazioni dalla Legge 66/92, per le Associazioni sportive dilettantistiche di cui alla legge 398/91 e per le Associazioni senza scopo di lucro di cui alla legge 62/90 (regime contabile forfettario)».

Articolo 5. Per quanto riguarda le associazioni di promozione sociale è necessaria una puntuale definizione.

Tra esse si dovrebbero includere quei centri di vita sociale nei quartieri e nei comuni che suppliscono agli enti locali nella politica del tempo libero, quali centri sociali, centri per anziani, polisportive ed ogni altra iniziativa volta a promuovere delle occasioni di incontro e coesione su base territoriale; centri di vita sociale che debbono risultare effettivamente tali per adesioni, tipo di attività, estensione della partecipazione, e che richiederebbero di essere individuati attraverso indici quantitativi.

Articolo 5, comma 1, lettera a). Sembrerebbe opportuno meglio specificare il contenuto della locuzione «... e dei tesserati dalle rispettive organizzazioni nazionali ...» in modo da chiarire se con tale previsione normativa si intenda anche lo svolgimento di attività a favore di iscritti ad altre organizzazioni sindacali e di categoria, religiose, assistenziali, culturali, sportive dilettantistiche... quando la «ratio» della norma parrebbe escluderlo.

Articolo 5, comma 1, lettera a). Per quanto concerne la redazione formale si può rilevare che la norma non fa riferimento, tra i vari atti tra cui può evincersi il fatto che si tratti di associazioni che fanno parte di una unica organizzazione locale o nazionale, anche agli atti costitutivi.

Articolo 5. Dopo il comma 3 dell'articolo 111 del decreto del Presidente della Repubblica n. 917/1986, aggiungere il seguente: «3-*bis*. Le società di mutuo soccorso costituite ai sensi della legge 15 aprile 1886, n. 3818 sono equiparate alle associazioni di promozione sociale».

Articolo 5. Comma 1 lettera b) dopo la parola «commerciali», aggiungere «per quanto effettuate verso pagamento di corrispettivi specifici». Dopo le parole «ed esercizi similari» aggiungere: «presso le sedi sociali».

Articolo 5, comma 1, lettera b), che inserisce all'articolo 111 del TUIR l'articolo 4-*quater*, sembrerebbe opportuno modificare il termine «soci» con il termine «iscritti, associati o partecipanti».

Corrispondente integrazione dovrebbe essere prevista per l'articolo 5, comma 1, a) «... effettuate verso il pagamento di corrispettivi specifi-

ci nei confronti degli iscritti, associati o partecipanti, di altre associazioni che svolgono la medesima attività e che per legge regolamento o statuto fanno parte di una unica organizzazione locale o nazionale dei rispettivi, associati o partecipanti ...» inserendo prima delle parole «associati e partecipanti» le parole «iscritti».

Articolo 5 comma 1, lettera *b*). Si propone di integrare la disposizione prevista modificando come segue la prima parte della lettera *e*) contenuta nel comma 4-*quinquies* introdotto nell'articolo 111 del TUIR dallo schema di decreto in esame: aggiungere dopo le parole «principio del voto singolo di cui all'articolo 2532, secondo comma del Codice Civile» le parole «esprimibile anche a norma dell'ultimo comma dello stesso articolo, qualora il numero di iscritti, associati o partecipanti superi un ammontare fissato dal Governo».

La modifica proposta risulta opportuna affinché in sede legislativa, ai fini fiscali, venga estesa agli enti non commerciali la possibilità di esprimere per corrispondenza il voto assembleare, attualmente previsto per le imprese cooperative e per le mutue assicuratrici. In tal modo, con l'integrazione legislativa indicata, verrebbe definitivamente rimossa la situazione di incertezza attualmente esistente in merito alla possibilità o meno, per gli associati degli enti non commerciali, di esprimere anche tramite corrispondenza il proprio voto assembleare.

Articolo 5, comma 1, lettera *b*), ultimo capoverso, dello schema, che aggiunge il comma 4 *sexies* all'articolo 111 del testo Unico delle Imposte sui redditi decreto del Presidente della Repubblica 917/86, esonera taluni enti non commerciali (associazioni religiose, politiche, sindacali e di categoria) dal rispetto di determinati requisiti altrimenti necessari per ottenere le agevolazioni tributarie. In particolare, viene escluso per i predetti enti l'obbligo di prevedere l'eleggibilità libera degli organi amministrativi. Tale deroga viene giustificata dalla relazione illustrativa con la necessità di «salvaguardare la peculiare struttura organizzativa» di tali enti, che risulterebbe «funzionale, per esperienza storicamente comprovata, al perseguimento delle finalità istituzionali».

Se tale affermazione si giustifica in relazione agli enti di tipo religioso, non si comprende perchè si debbano sollevare le sole associazioni politiche, sindacali e di categoria dall'obbligo - onere di prevedere il principio democratico nel proprio statuto, che per tali organizzazioni costituisce elemento costitutivo, più ancora che per altri tipi di enti non commerciali.

Si propone pertanto di limitare la deroga alle associazioni religiose soltanto, eliminando le seguenti ultime parole del comma 4 *sexies* dell'articolo 111 del decreto del Presidente della Repubblica 917/1986 «nonchè alle associazioni politiche, sindacali e di categoria».

Articolo 5. Sotto il profilo della redazione formale, si può evidenziare che, non prevedendosi disposizioni modificative riferite al quarto comma dell'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633, si determina una parziale carenza di coordinamento per quanto concerne l'individuazione delle diverse tipologie di as-

sociazione, alla luce della riformulazione del quarto comma del medesimo articolo.

Articolo 5, comma aggiuntivo. In deroga a quanto previsto al comma 3 le articolazioni territoriali delle associazioni politiche, sindacali e di categoria, di ordine inferiore a quello regionale, pur mantenendo la propria autonomia giuridica non dovrebbero essere tenute alla predisposizione ed adeguamento del proprio statuto a condizione che nello statuto di livello regionale fosse fatta espressa menzione delle articolazioni territoriali, delle associazioni politiche sindacali di categoria che lo adottano.

In alternativa è opportuno prevedere lo slittamento dei termini previsti dal comma 3 dell'articolo 5 da sei mesi ad un anno.

Le associazioni nazionali i cui aderenti siano in numero superiore ad una soglia fissata possono adeguare il proprio statuto alla prima occasione utile, purchè non oltre i due anni.

Ciò allo scopo di evitare che debbano convocare congressi ad hoc con dispendio di energie finanziarie e organizzative.

Articolo 5 comma aggiuntivo. All'articolo 13-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, comma 1 aggiungere la lettera *l*): «le quote associative aventi esclusivamente fini assistenziali versate a società di mutuo soccorso istituite ai sensi di cui alla legge 15 aprile 1886, n. 3818».

Articolo 6, comma 1, lettera *a*). Inserire tra «immobilizzazioni» e «relative all'attività commerciale» le parole «materiali ed immateriali».

Articolo 6. La Commissione ritiene inoltre che per i parametri previsti dal comma 2 dell'articolo 111-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 917/1986, introdotta dall'articolo 6 dello schema di decreto, lettere *a*) *b*) *c*) e *d*), richiesti ai fini della qualificazione commerciale dell'ente, non esista una presunzione legale e il mancato rispetto di uno di essi debba essere accompagnato da altre inadempienze od irregolarità relative alla vita dell'ente.

Articolo 6, comma 1. Al comma 3 dell'articolo 111-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 917/1986, introdotto dall'articolo 6 dello schema di decreto, dopo le parole «agli effetti civili» aggiungere le seguenti «nonchè alle associazioni politiche, sindacali, di categoria».

Articolo 8. L'articolo 8 prevede la redazione di un rendiconto e di una relazione per gli enti non commerciali, relativi alle raccolte pubbliche di fondi previste dall'articolo 108 TUIR. Occorre evitare che anche gli enti non commerciali che non abbiano eseguito raccolte di fondi siano tenuti a presentare il rendiconto, che in tali circostanze costituirebbe un inutile aggravio burocratico.

Si segnala altresì che la parola «eventi» conformemente alla formulazione adottata al comma 2, dell'articolo 2 dello schema di decreto legislativo, deve essere sostituita con «attività» per uniformità di linguaggio.

Articolo 9, comma 1. Dopo «utilizzare» togliere la parola «direttamente».

Articolo 9 aggiungere il seguente comma: «4. I trasferimenti a titolo gratuito di cui al comma 1 del presente articolo beneficiano altresì della esenzione ai fini dell'imposta sulle successioni e donazioni, ipotecaria e catastale, nonché dell'INVIM».

Articolo 10. Al comma 1, lettera *a*) dopo il numero 10) aggiungere: 11) le attività delle compagnie barracellari di cui all'articolo 3 della legge 2 agosto 1897, n. 382, ora disciplinate dalla legge regionale 15 luglio 1989, n. 25, della Regione Sardegna.

Articolo 10, comma 1, lettera *b*). Dopo le parole «solidarietà sociale» aggiungere «ed utilità sociale».

Articolo 10. L'articolo 10 al comma 1, lettera *g*) od una successiva disposizione regolamentare dovrebbero prevedere per le ONLUS le caratteristiche del rendiconto annuale, con particolare riferimento alle entrate ed alle spese relative a ciascuno degli «eventi» indicati nell'articolo 108 del TUIR.

Articolo 10. Sopprimere comma 4, lettera *b*). Questa modifica si rende necessaria perchè le attività di solidarietà o di utilità sociale non si possono rivolgere solo verso i soggetti di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 10.

Articolo 10. Il comma 9 dovrebbe fare riferimento anche alla figura dell'ente morale (come gli ospedali evangelici) le cui finalità siano strettamente correlate con gli enti ecclesiastici.

Articolo 10. Il comma 10 dell'articolo 10 esclude dai soggetti che possono costituirsi in ONLUS le fondazioni bancarie.

Pare più corretto invece riferire la disposizione ai soggetti disciplinati dalla legge 218/90 e cioè agli Enti conferenti.

È comunque opportuno formulare l'auspicio di coordinamento tra le norme del presente schema di decreto legislativo. Con quelle contenute nel DdL sulle fondazioni bancarie.

Articolo 10. Le attività previste dall'articolo 10 affinché associazioni, comitati, fondazioni, società cooperative siano riconosciute ONLUS, dovrebbero comprendere anche le seguenti attività:

Volontariato di protezione civile, la cui attività va coordinata con la legge 24/2/92, n. 225, istitutiva del Servizio Nazionale della Protezione Civile, comprendente inoltre la tutela e valorizzazione della natura, dell'ambiente e degli animali.

Ricerca scientifica di particolare interesse sociale svolta da organizzazioni o fondazioni dedicate, alle quali partecipino in qualità di associati, oltre ai privati, anche con finanziamenti, Stato ed Enti pubblici.

Appare di indubbio interesse la prospettiva legata alle attività di ricerca scientifica, assistenza, istruzione e formazione, tutte comprese all'articolo 10, che prevede l'ambito di attività delle ONLUS, per la formazione di centri sanitari di alta specializzazione costituiti da azienda ospedale, facoltà di medicina, facoltà di ingegneria, imprese

private del settore e privati sottoscrittori, per la creazione di poli di eccellenza di assistenza ospedaliera e formazione.

Il Ministro delle Finanze, di concerto con il Ministro dell'Università e Ricerca Scientifica ed il Ministro della Sanità dovrebbe emanare apposito decreto, in base alla legge 23 agosto 1988, n. 400 per definire gli ambiti e le modalità di applicazione delle disposizioni contenute nello schema di decreto legislativo per quanto attiene la ricerca scientifica.

Articolo 11. L'articolo 11 impone agli enti già costituiti alla data di entrata in vigore della riforma che intraprendano l'esercizio delle attività solidaristiche di comunicare tale attività alla locale direzione regionale delle entrate entro trenta giorni dall'entrata in vigore del decreto.

Il termine di trenta giorni appare congruo per le nuove attività, ma non è sufficiente per gli enti preesistenti, che al 30 gennaio 1998 ancora non si saranno dotati di uno assetto statutario ed organizzativo idoneo a far fronte ai nuovi adempimenti. Si suggerisce pertanto di elevare tale termine a 60 giorni.

Articolo 12. Per quanto riguarda le cosiddette ONLUS, sia pure con tutte le cautele atte ad evitare possibili elusioni, si perviene ad una generalizzata esenzione dei redditi e dei proventi conseguiti nell'esercizio delle attività istituzionali e di quelle connesse. È persino prevista la facoltà degli enti locali di ridurre o esentare tali organizzazioni dai tributi di loro competenza, nonché ampie esenzioni da tutti i tributi indiretti.

Nel condividere siffatta impostazione, non si comprende perché restino soggetti a tassazione IRPEG e redditi di fabbricati, di capitali e diversi. I redditi di capitali vengono generalmente assoggettati a ritenuta alla fonte a titolo di imposta.

Non poche perplessità desta la previsione di tassazione dei redditi dei fabbricati strumentali all'esercizio delle attività istituzionali e di quelle connesse.

Si invita il Governo in caso di uso promiscuo per attività connesse a fini istituzionali a valutare se non sia opportuno prevedere l'esenzione ai fini IRPEG del reddito dei fabbricati strumentali all'esercizio delle attività istituzionali.

Articolo 12, comma 1 sopprimere la parola «esclusive» riferito a finalità di solidarietà sociale. L'aggettivo *esclusive* contraddice la possibilità per le ONLUS di svolgere attività direttamente connesse a quelle istituzionali.

Articolo 13, comma 2 sopprimere la parola «a enti o istituzioni pubbliche e».

Valuti il Governo se la cessione gratuita di derrate alimentari o prodotti farmaceutici ad enti o istituzioni pubbliche meriti l'agevolazione prevista dal comma 2 dell'articolo 13, dal momento che esulano dalla delega.

Articolo 21. L'articolo 21 prevede la possibilità per comuni e province di deliberare la riduzione e l'esonero delle ONLUS dal pagamento

dei tributi locali (TOSAP, tassa smaltimento rifiuti). Tali tributi sono molto onerosi per i soggetti in questione, e la loro incidenza negli ultimi anni si è accentuata.

La mera facoltà di concedere riduzione potrebbe non conseguire alcun effetto concreto. Si propone pertanto che i comuni e le province effettuino una riduzione non inferiore al 50 per cento cumulabile con tutte le agevolazioni preesistenti.

Valuti il Governo se non sia opportuno coordinare le norme agevolative di cui al decreto legislativo 504/92 in materia di esenzione da ICI con le previsioni riguardanti le ONLUS.

Articolo 25. Nel comma 4 dell'articolo 20-bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 600/1973, introdotti dal comma 1 dell'articolo 25, si propone di sopprimere le parole «e le cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381».

Di conseguenza risulta evidente che nell'emendare gli obblighi contabili delle ONLUS restano ferme le disposizioni fiscali attualmente vigenti per le cooperative.

ALLEGATO N. 2

Emendamenti al parere del relatore sullo schema del decreto legislativo recante la disciplina tributaria degli enti non commerciali e delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale (articolo 3, commi 186, 187, 188 e 189, della legge 23 dicembre 1996, n. 662)

Sostituire il punto I) con il seguente.

I commi 8 e 9 dell'articolo 10 che regolano l'ammissione di diritto nel sistema Onlus di organismi e associazioni per le quali si è già avuto uno scrutinio, si prestano, nella formulazione attuale, ad interpretazioni estensive. Non è chiaro, in particolare, in che senso operi il «rispetto della loro struttura e delle loro finalità» comma 8) e l'«eccezione per la prescrizione di cui alla lettera c del comma 1» (comma 9).

I commi andrebbero riscritti rendendo chiaro che nel sistema delle Onlus non troveranno in ogni caso posto organizzazioni che non rispettino i requisiti richiesti nell'articolo 1, in particolare per ciò che riguarda la circostanza relativa alle prestazioni di servizi verso i propri soci (salvo l'eccezione del comma 3) e quella relativa ai limiti quantitativi dei proventi dell'attività profit (normata nel comma 5).

1. Salvatore BIASCO

L'eventualità della concorrenza sleale

Articolo 2

Il principio fondamentale è quello di sospendere ogni agevolazione in determinati mercati, per determinati prodotti, in determinati periodi.

Diversamente le ONLUS potrebbero acquisire una posizione dominante, anche temporanea, di talune produzioni, emarginando le imprese operanti in quel settore. Il tutto potrebbe essere suscettibile di ricorso o di valutazione da parte dell'Autorità Antitrust.

Per scongiurare questo pericolo si rende necessaria una calendarizzazione che possa individuare i parametri e le componenti sopra enunciate man mano che emergono. Tale compito non può che essere di tipo amministrativo. Ne deriva la necessità di orientare in tal senso il Governo.

2. ARMANI, BERRUTI, D'ALÌ, PACE G., PEDRIZZI, PASTORE,
BIASCO F.S., BOSELLO, CONTE

Articolo 2, comma 1, punto a).

Inserire tra «occasionalmente,» e «anche», le seguenti parole: «, nonchè quelle effettuate istituzionalmente da Organismi internazionali e loro mandatarî che operano per scopo umanitario e siano legalmente riconosciuti dal Governo italiano,».

3. Salvatore BIASCO

Articolo 2

Art. 2: sarebbe opportuno precisare, per evitare che alle condizioni contenute nel comma 2 bis dell'articolo 108 sia dato carattere tassativo, che i contributi corrisposti dallo Stato e dagli enti pubblici territoriali per il reggiungimento dei fini istituzionali non concorrono mai alla formazione del reddito.

4. ARMANI, BERRUTI, D'ALÌ, PACE G., PEDRIZZI, PASTORE,
BIASCO F.S., BOSELLO, CONTE

Articolo 2

Al comma 2, dopo le parole: «lettera a)» aggiungere le seguenti: «e b)».

5. RIPAMONTI

Articolo 2

Al comma 2, dopo le parole: «beneficiano altresì», sostituire le parole «dell'esenzione» con le seguenti: «dell'esclusione».

6. RIPAMONTI

Articolo 2

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

«3-bis. Agli acquisti degli Enti non commerciali finalizzati alla realizzazione dei fini istituzionali e delle attività connesse si applica l'aliquota fissa del 4 per l'imposta sul valore aggiunto».

7. RIPAMONTI

Articolo 3

Art. 3: il nuovo comma 4 bis esonera dalla contabilità separata, per le attività commerciali, gli enti soggetti alle disposizioni in materia di contabilità pubblica.

Al riguardo mentre si deve preliminarmente osservare che la «contabilità pubblica obbligatoria tenuta a norma di legge» è dizione troppo generica (tant'è che per alcuni enti gli obblighi derivano dalla normativa secondaria e perciò vanno ampliate le fonti da cui tali obblighi derivano), in via principale si sottolinea che con tale formalizzazione si perpetua un grave equivoco mai superato, neppure dalla dottrina più qualificata che si è occupata del problema.

La nuova norma è una riformulazione di una disposizione già esistente, che crea gravi imbarazzi. È noto, infatti, che la contabilità pubblica si basa, sia in termini di previsione che in termini di consuntivo, sul principio di cassa. Anche dopo le recenti modifiche apportate sia alla contabilità di Stato che a quella degli enti pubblici territoriali che hanno introdotto l'obbligo della redazione del conto economico, la situazione non si è modificata perchè tale documento rappresenta una riclassificazione dei conti finanziari. Il principio di competenza economica in senso civilistico era e rimane del tutto sconosciuto.

In conclusione, va precisato che per i soggetti in argomento il reddito si determina secondo gli stessi principi che regolano la contabilità pubblica obbligatoria.

8. ARMANI, BERRUTI, D'ALÌ, PACE G., PEDRIZZI, PASTORE,
BIASCO F.S., BOSELLO, CONTE

Articolo 4

Art. 4: l'introduzione del sistema forfetario è sicuramente da condividere perchè rappresenta per enti che in genere svolgono le attività commerciali più per esigenze connesse alle proprie finalità istituzionali che per scelte effettivamente libere una reale semplificazione, capace di indurre molti enti ad optare per tale sistema pur di superare problemi organizzativi non di poco conto. Infatti, come già accennato nel commento dell'articolo precedente, qualora fosse sottinteso il principio di competenza nell'ambito della contabilità finanziaria - è per tale ragione che è stata avanzata la proposta sopra formulata - è bene essere consapevoli che si richiede agli enti non commerciali uno sforzo titanico dai risultati molto discutibili.

Orbene, il pregio del sistema forfetario è proprio quello di essere basato sul principio di cassa che sovrintende la determinazione della base imponibile IVA. Ecco perchè è fondatamente desumibile che se il sistema forfetario non fosse tenuto nei limiti angusti in cui lo si vorrebbe confinare potrebbe dare risultati insperati. Anche nella relazione tecnica si pone in evidenza che la modestissima perdita di gettito cui la modifica dà luogo è la risultante di fenomeni negativi e positivi. L'ampliamento del sistema ed una più ampia platea di enti e soprattutto l'estensione alle attività commerciali occasionali - indipendentemente dall'ammontare dei ricavi - potrebbe consentire un maggior gettito.

9. ARMANI, BERRUTI, D'ALÌ, PACE G., PEDRIZZI, PASTORE,
BIASCO F.S., BOSELLO, CONTE

Articolo 5

Art. 5: questo articolo si distingue per alcune aperture significative, certamente da condividere, ma anche per talune limitazioni probabilmente dettate da eccessive cautele antielusive. L'esclusione della commercialità per le somministrazioni di alimenti e bevande e l'organizzazione di attività turistiche da parte delle sole associazioni di promozione sociale appare veramente eccessiva. Specie l'esercizio di bar da parte delle associazioni appare meritevole di maggiore considerazione. Siffatte limitazioni - considerata la modestia del possibile gettito - si traducono solo in ostacoli alla vita associativa che producono più danni sul piano dei rapporti fisco-contribuente che alle entrate dell'Erario. Altrettanto eccessiva appare la penalizzazione dell'organizzazione di attività turistiche da parte di associazioni culturali.

Ciò detto in linea di principio, diventano perciò inaccettabili le eccezioni riservate alle attività turistiche organizzate soltanto dalle associazioni politiche, sindacali e di categoria; si entra invece nella piena illegalità allorchè si esclude la rilevanza fiscale dell'assistenza legale prestata dalle organizzazioni sindacali anche a coloro che non siano iscritti al sindacato (comma 4 quater dell'articolo 111 del T.U.I.R. ove si fa riferimento alla «assistenza prestata prevalentemente ai soci»). Sembra evidente che si tratta di norma con effetti discriminatori nei confronti della libera professione.

10. ARMANI, BERRUTI, D'ALÌ, PACE G., PEDRIZZI, PASTORE,
BIASCO F.S., BOSELLO, CONTE

Articolo 5

Comma aggiuntivo. Dopo la lettera a) del comma primo aggiungere:

«Le disposizioni del comma precedente si applicano altresì alle società di mutuo soccorso costituite ai sensi della legge 15 aprile 1886, n. 3818».

11. ARMANI, BERRUTI, D'ALÌ, PACE G., PEDRIZZI, PASTORE,
BIASCO F.S., BOSELLO, CONTE

All'articolo 5, comma 1, lettera b), sopprimere il comma 4-quater.

12. FROSIO RONCALLI

Nel parere del relatore, sopprimere l'osservazione relativa all'articolo 5, comma 1, lettera b), concernente il comma 4-sexies dell'articolo 111 del decreto del Presidente della Repubblica n. 917/1986.

13. Salvatore BIASCO

All'articolo 5, primo comma aggiuntivo proposto dal relatore
Sopprimere il primo periodo.

14. Salvatore BIASCO

Art. 5 secondo comma aggiuntivo proposto dal relatore.

Sostituire «lettera l» con lettera «m» e aggiungere, dopo «1886 n. 3818» «, fino alla concorrenza di 4 milioni».

15. Salvatore BIASCO

Articolo 5

Comma aggiuntivo.

All'articolo 3, comma due del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, dopo il punto c) è inserito il seguente:

«d) parte dei contributi associativi corrisposti dai soci delle associazioni di promozione sociale di cui all'articolo 111 del DPR 917/86».

All'Articolo 3, dopo il terzo comma, è inserito il seguente comma:

«Le disposizioni di cui al precedente comma, primo paragrafo, non si applicano alle associazioni di promozione sociale di cui all'articolo 111 del decreto del Presidente della Repubblica 917/86».

16. ARMANI, BERRUTI, D'ALÌ, PACE G., PEDRIZZI, PASTORE,
BIASCO F.S., BOSELLO, CONTE

Articolo 5

Comma aggiuntivo.

4.a) Le erogazioni liberali in denaro a favore delle associazioni di promozione sociale così come previsto al comma 189, lettera e) dell'articolo 3 della Legge 23 dicembre 1996, n. 662 sono deducibili dal reddito imponibile ai fini dell'IRPEF, dell'ILOR e dell'IRPEG per un ammontare non superiore a lire due milioni, ovvero, ai fini del reddito di impresa, per un ammontare di lire 5 milioni o per il maggior ammontare fino al 2 per cento del reddito dichiarato entro il limite massimo di lire cento milioni.

b) Con decreto del ministro delle Finanze, di concerto con il Ministro per la solidarietà sociale, sentito l'Osservatorio, i limiti di cui al comma 1, possono essere adeguati, ogni tre anni, agli incrementi del costo della vita secondo gli indici ISTAT.

17. ARMANI, BERRUTI, D'ALÌ, PACE G., PEDRIZZI, PASTORE,
BIASCO F.S., BOSELLO, CONTE

Articolo 5 - aggiungere il seguente comma:

«4.a) Le erogazioni liberali in denaro a favore delle associazioni di promozione sociale così come previsto al comma 189, lettera c) dell'articolo 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662 sono deducibili dal reddito imponibile ai fini dell'IRPEF, dell'ILOR, e dell'IRPEG per un ammontare non superiore a lire due milioni, ovvero, ai fini del reddito di impresa, per un ammontare di lire 5 milioni o per il maggior ammontare fino al 2 per cento del reddito dichiarato entro il limite massimo di lire cento milioni.

b) Con decreto del Ministro delle Finanze, di concerto con il Ministro per la solidarietà sociale, sentito l'Osservatorio, i limiti di cui al comma 1, possono essere adeguati, ogni tre anni, agli incrementi del costo della vita secondo gli indici ISTAT.

c) All'articolo 13 bis del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1996, n. 917, comma 1, aggiungere la lettera i): le quote associative aventi esclusivamente fini assistenziali versate a società di mutuo soccorso istituite ai sensi della legge 15 aprile 1886, n. 3818».

18.

REPETTO

Art. 5 Nel parere del relatore aggiungere la seguente osservazione:

«La Commissione ritiene opportuna la previsione di un decreto o circolare regolamentare del Ministero delle Finanze, d'accordo con quello dell'Industria e Commercio, che stabilisca il rispetto di modalità nell'esercizio dell'attività di ristorazione e di organizzazione di viaggi e turismo per evitare che le disposizioni di cui al nuovo comma 3 dell'articolo 111 della legge 917 del 1987 e al comma 4 ter conducano ad alterazioni della concorrenza. In particolare, il decreto o la circolare dovrebbero regolare, per quanto concerne l'attività di somministrazione in regime non commerciale, l'identificazione di un rapporto tra gli spazi destinati alla somministrazione e quelli destinati all'attività istituzionale, e, per l'organizzazione di viaggi e soggiorni turistici, gli obblighi assicurativi.

19.

Salvatore BIASCO

Nel parere del relatore, sopprimere l'osservazione relativa all'articolo 6, comma 1, lettera a).

20.

Salvatore BIASCO

Articolo 6

Articolo 6: al comma 2 dell'articolo 111 bis del T.U.I.R. sembra il caso di precisare se le cause che determinano la perdita della qualifica di ente non commerciale debbano ricorrere tutte congiuntamente ovvero se sia sufficiente il verificarsi di una sola di esse.

21. ARMANI, BERRUTI, D'ALÌ, PACE G., PEDRIZZI, PASTORE,
BIASCO F.S., BOSELLO, CONTE

Articolo 8

Art. 8: il termine di quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio per la redazione dell'apposito rendiconto sembrano insufficienti, dato che generalmente gli enti, specie se tenuti alla contabilità pubblica, chiudono le proprie scritture entro il 30 giugno. Sembra perciò opportuno unificare tutti i termini.

22. ARMANI, BERRUTI, D'ALÌ, PACE G., PEDRIZZI, PASTORE,
BIASCO F.S., BOSELLO, CONTE

All'articolo 8, comma 1, sostituire le parole »entro quattro mesi« con le seguenti: «entro sei mesi».

23. FROSIO RONCALLI

Articolo 9

Comma 1, dopo la parola enti non commerciali aggiungere «e ONLUS».

24. ARMANI, BERRUTI, D'ALÌ, PACE G., PEDRIZZI, PASTORE,
BIASCO F.S., BOSELLO, CONTE

Alla pagina 10 del parere del relatore aggiungere:

«Articolo 10

Al comma 1, punto a) il numero 2 deve essere soppresso».

25. ALBERTINI

Alla pagina 10 del parere del relatore aggiungere:

«Articolo 10

Al comma 1, punto a) il numero 4 va così sostituito: «servizi educativi diversi, dall'istruzione primaria, secondaria e universitaria».

26. ALBERTINI

Articolo 10

Al comma 1, lettera a), dopo il punto 10) aggiungere i seguenti:

- «11) ricerca etico-religiosa e spirituale
- 12) commercio equo e solidale
- 13) finanza etica
- 14) sostegno del disagio psico-fisico».

27.

RIPAMONTI

Articolo 10, comma 1, lettera a) aggiungere il seguente punto: «11) volontariato di protezione civile».

28.

REPETTO

All'articolo 10, comma 1, lett. a), dopo il n. 10 aggiungere il seguente:

- «11) promozione e sviluppo del turismo e del tempo libero.

28-bis.

POLIDORO

Art. 10 prima osservazione del parere del relatore:

Sopprimere e trasformare in frase aggiuntiva all'articolo 5 punto a).

29.

Salvatore BIASCO

Art. 10 seconda osservazione del parere del relatore:

Aggiungere:

«Conseguentemente riscrivere il comma 4 attribuendo nella lettera a) le finalità di solidarietà sociale a quelle di assistenza sociale, socio-sanitaria, e di beneficenza e attribuendo finalità di utilità sociale alle restanti attività elencate.

In linea logica, le finalità di cui al comma 4 dovrebbero aprire l'articolo 10 come condizioni identificative delle Onlus, mentre l'elencazione dei campi di attività dovrebbe esser posta successivamente come condizione strumentale per il raggiungimento delle finalità in questione».

30.

Salvatore BIASCO

All'articolo 10, comma 1, punto c) e comma 5 :

Occorre una rigorosa definizione di attività connesse e accessorie e una loro delimitazione, eventualmente da demandare ad un decreto ministeriale.

31.

Salvatore BIASCO

All'articolo 10, comma 4, nella lettera a), dopo le parole «della beneficenza» aggiungere le parole, «della promozione e dello sviluppo del turismo».

31-bis.

POLIDORO

Articolo 10, comma 5, quinto rigo, dopo le parole: «..in quanto integrative delle stesse» inserire le seguenti: «e volte a favorire l'acquisizione di merci e risorse utili allo svolgimento delle attività principali».

32.

REPETTO

All'articolo 10, comma 6 dello schema di decreto, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

«c bis) la corresponsione ai consulenti di compensi che superino il 20 delle tariffe degli Ordini Professionali».

33.

Salvatore BIASCO

Art. 10 comma 6 lettera e) dello schema di decreto, sopprimere le parole: «limitatamente alle ONLUS aventi un numero di dipendenti che comporta l'obbligo della rappresentanza sindacale aziendale».

34.

Salvatore BIASCO

Alla pagina 10 del parere del relatore aggiungere:

«Articolo 10 va aggiunto il comma 6-bis:

6-bis. Ai lavoratori dipendenti non possono essere corrisposti salari o stipendi inferiori ai minimi previsti, per prestazioni analoghe, dalla contrattazione collettiva del settore o della categoria affine, ovvero ai compensi medi in uso per lo stesso ramo di attività, salvo quanto previsto dalla legge 11 agosto 1991, n. 266 per le attività svolte dalle organizzazioni di volontariato».

35.

ALBERTINI

Art. 10, comma 9

Sopprimere.

36.

Salvatore BIASCO

Articolo 10, comma 9

In relazione alle disposizioni dell'articolo 10, comma 9, il Governo trovi le forme di riconoscimento di attività *non profit* svolte da enti ecclesiastici, con i quali siano stati stipulati accordi e intese, congiuntamente con altri enti ecclesiastici con i quali tali accordi non siano ancora stati stipulati.

36. (nuova formulazione)

Salvatore BIASCO

All'articolo 10 del parere del relatore, dove si estendono i campi di attività ammessi anche al volontariato di protezione civile, sopprimere le parole:

«comprendente inoltre la tutela e valorizzazione della natura, dell'ambiente e degli animali».

37. Salvatore BIASCO

All'articolo 10 del parere del relatore, dove si estendono i campi di attività ammessi anche alla ricerca scientifica, sostituire le parole «da organizzazioni o fondazioni dedicate, alle quali partecipino in qualità di associati, oltre ai privati, anche con finanziamenti, Stato ed Enti pubblici» con le seguenti: «direttamente da fondazioni che fruiscono in tutto o in parte del contributo pubblico».

38. Salvatore BIASCO

Articolo 10

All'articolo 10, comma 10 dopo le parole «-. diverse da quelle cooperative -» le parole «e consortili, a condizione che tutti i consorziati svolgano attività non lucrativa di utilità sociale e rientrino nel regime delle O.N.L.U.S...».

39. ARMANI, BERRUTI, D'ALÌ, PACE G., PEDRIZZI, PASTORE,
BIASCO F.S., BOSELLO, CONTE

Articolo 11

Comma 1 - Il comma 1 dell'articolo 11 è sostituito dal seguente:

1. - I soggetti che intraprendono l'esercizio delle attività previste dall'articolo 10 sono tenuti, in conformità ad apposito modello approvato con decreto del Ministero delle Finanze, all'iscrizione nel Repertorio delle notizie economiche ed amministrative (REA) di cui all'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 581/95, istituito presso le Camere di Commercio nel cui ambito territoriale si trova il domicilio fiscale dell'attività.

L'iscrizione deve essere effettuata entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto dai soggetti che alla predetta data già svolgono le attività previste dall'articolo 10.

40. ARMANI, BERRUTI, D'ALÌ, PACE G., PEDRIZZI, PASTORE,
BIASCO F.S., BOSELLO, CONTE

L'articolo 11, comma 1, è sostituito dal seguente:

«1. I soggetti che intraprendono l'esercizio delle attività previste dall'articolo 10 sono tenuti, in conformità ad apposito modello approva-

to con decreto del Ministero delle Finanze, all'iscrizione nel Repertorio delle notizie economiche ed amministrative (REA) di cui all'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 581/95, istituito presso le Camere di Commercio nel cui ambito territoriale si trova il domicilio fiscale dell'attività.

L'iscrizione deve essere effettuata entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto dai soggetti che alla predetta data già svolgono le attività previste dall'articolo 10».

41. REPETTO

All'articolo 11, comma 1, al primo periodo dopo le parole «ne danno comunicazione» sostituire le parole «entro trenta giorni» con le seguenti: «entro sessanta giorni» e al secondo periodo sostituire le parole: «entro trenta giorni» con le seguenti: «entro sessanta giorni».

42. FROSIO RONCALLI

Articolo 11

Dopo il comma 1 è aggiunto il seguente comma 1 bis:

1-bis Il Ministero delle Finanze accede tramite interconnessione ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 581/95 ai dati di cui al comma 1.

43. ARMANI, BERRUTI, D'ALÌ, PACE G., PEDRIZZI, PASTORE,
BIASCO F.S., BOSELLO, CONTE

Articolo 11

Al comma 2 la parola: «comunicazioni» è sostituita dalla seguente: «iscrizioni».

44. ARMANI, BERRUTI, D'ALÌ, PACE G., PEDRIZZI, PASTORE,
BIASCO F.S., BOSELLO, CONTE

Articolo 11, comma 2, sostituire la parola «comunicazioni» con la parola «iscrizioni».

45. REPETTO

Art. 11, comma 3 dopo la parola «emanarsi» aggiungere le seguenti: «entro sei mesi».

46. Salvatore BIASCO

Articolo 12

Non poche perplessità desta la previsione di tassazione dei redditi dei fabbricati. Se in base all'articolo 12 (articolo 111 ter del T.U.I.R.) «non costituisce esercizio di attività commerciale lo svolgimento delle attività istituzionali» ed 2i proventi derivati dall'esercizio di attività direttamente connesse non concorrono alla formazione del reddito imponibile» non si comprende quale sia il trattamento di favore per quanto riguarda l'ICI, la norma così com'è formulata potrebbe portare alla conseguenza che i fabbricati sono soggetti ad IRPEG. Questa previsione, pe i fabbricati strumentali, appare iniqua, al punto che sembra opportuno prevedere per gli enti locali l'obbligo (e non solo la facoltà di concedere l'esenzione dall'ICI.

47. ARMANI, BERRUTI, D'ALÌ, PACE G., PEDRIZZI, PASTORE,
BIASCO F.S., BOSELLO, CONTE

All'articolo 12 sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Sono esenti dall'imposta sui redditi anche le somme raccolte dalle ONLUS mediante sottoscrizioni pubbliche, nonché le erogazioni incentivate da offerte occasionali di beni in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione pubblica verso i fini istituzionali della organizzazione. Si intendono altresì comprese le somme raccolte in occasioni di manifestazioni folcloristiche, visite o mostre».

48. FROSIO RONCALLI

Articolo 12, comma 2, dopo le parole: «direttamente connesse..» inserire le seguenti: «così come indicato al comma 5 dell'articolo 10».

49. REPETTO

All'articolo 12 aggiungere il seguente comma:

«3. L'attività istituzionale degli Enti qualificati ONLUS secondo la nuova normativa, è da considerare «non commerciale per i periodi di imposta pregressi».

50. RABBITO

Al parere del relatore, sopprimere l'osservazione relativa all'articolo 13.

51. Salvatore BIASCO

Sostituire l'articolo 13 con il seguente:

Articolo 13

1. Al testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 10, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 1, dopo la lettera g) è inserita la seguente: «g-bis) le erogazioni liberali in favore delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale per un importo non superiore a 3 milioni di lire».

2) al comma 3 dopo le parole: «lettera f), g) sono inserite le seguenti parole: «g-bis»;

c) all'articolo 110, comma 1, primo periodo, le parole: «lettere f) e g)» sono sostituite dalle seguenti: «f), g) e g-bis)».

52. FROSIO RONCALLI

Articolo 13

Al comma 3, sostituire l'ultimo periodo con il seguente: «Gli oneri per cessioni gratuite di beni sono determinati in base al loro costo fiscalmente riconosciuto».

53. FROSIO RONCALLI

All'articolo 13, sopprimere il comma 4.

54. FROSIO RONCALLI

Articolo 13

Al comma 7, sostituire le parole: «dal reddito imponibile» con le seguenti: «dai redditi imponibili delle persone fisiche e giuridiche di cui ai Titoli I e II del DPR n. 917 del 22 dicembre 1986».

55. RIPAMONTI

Articolo 13

Al comma 7, in fine, sostituire le parole: «previste dal comma 1-bis, del medesimo articolo 114», con le seguenti: «previste dai commi precedenti».

56. RIPAMONTI

Dopo l'articolo 13 aggiungere il seguente:

Articolo 13-bis (Esenzione dalle imposte ipotecaria e catastale). –

1. Agli articoli 1, comma 2, e 10, comma 3, del testo unico delle dispo-

sizioni concernenti le imposte ipotecaria e catastale, approvato con decreto legislativo 31 ottobre 1970, n. 347, dopo le parole: «dello Stato», sono inserite le seguenti: «o delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale».

57.

FROSIO RONCALLI

Articolo 14

Comma primo lett. b), ai numeri 2, 3, 4 e 5 sopprimere la parola ONLUS.

58.

ARMANI, BERRUTI, D'ALÌ, PACE G., PEDRIZZI, PASTORE,
BIASCO F.S., BOSELLO, CONTE

Articolo 14, comma 1, lettera b), ai numeri 2, 3, 4 e 5 sopprimere la parola «ONLUS».

59.

REPETTO

Articolo 14

Al comma primo lett. b), numero 5), concernente il n. 27 ter dell'articolo 10 decreto del Presidente della Repubblica 633/72 sostituire le parole:

«sia direttamente che in esecuzione di appalti, convenzioni e contratti in genere» con le parole «direttamente».

60.

ARMANI, BERRUTI, D'ALÌ, PACE G., PEDRIZZI, PASTORE,
BIASCO F.S., BOSELLO, CONTE

Articolo 14 comma 1

Dopo il n. 6, aggiungere il seguente:

«6 bis. Al n. 41 bis tabella A, parte II del decreto del Presidente della Repubblica 633/72, dopo le parole «rese da cooperative e loro consorzi», inserire le seguenti: «e da ONLUS».

61.

ARMANI, BERRUTI, D'ALÌ, PACE G., PEDRIZZI, PASTORE,
BIASCO F.S., BOSELLO, CONTE

Articolo 15

Dopo le parole: «limitatamente alle operazioni» aggiungere le seguenti: «occasional».

62.

ARMANI, BERRUTI, D'ALÌ, PACE G., PEDRIZZI, PASTORE,
BIASCO F.S., BOSELLO, CONTE

All'articolo 21 sostituire le parole «possono deliberare» con le seguenti: «debbono deliberare».

63. FROSIO RONCALLI

All'articolo 22 sostituire le lettera a) e b) con la seguente:

a) all'articolo 1, comma 1, quinto periodo dopo le parole: «comunità montana» sono aggiunte le seguenti: ovvero a favore delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale».

64. FROSIO RONCALLI

All'articolo 22 sostituire la lettera b) con la seguente:

a) dopo l'articolo 11 è aggiunto in fine il seguente: «articolo 11-bis. 1. Atti costitutivi, modifiche statutarie e ogni altro atto, anche di natura contrattuale, concernenti le organizzazioni non lucrative di utilità sociale: lire 150.000».

65. FROSIO RONCALLI

All'articolo 22, lettera b), dopo le parole: «statutarie» aggiungere le seguenti: «e ogni altro atto, anche di natura contrattuale».

66. FROSIO RONCALLI

Dopo l'articolo 22 aggiungere il seguente:

Art. 22-bis (Esenzioni dalle imposte ipotecaria e catastale). «1. Gli acquisti di beni immobili effettuati dalle organizzazioni non lucrative di utilità sociale sono esenti alle imposte ipotecarie e catastali».

67. FROSIO RONCALLI

All'articolo 23 aggiungere il seguente comma:

«1-bis. Sono esenti dall'imposta sugli spettacoli anche le somme raccolte dalle ONLUS mediante sottoscrizioni pubbliche, nonché le erogazioni incentivate da offerte occasionali di beni in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione pubblica verso i fini istituzionali della organizzazione. Si intendono altresì comprese le somme raccolte in occasioni di manifestazioni folcloristiche, visite o mostre».

68. FROSIO RONCALLI

Sostituire l'articolo 25 con il seguente:

Articolo 25 - (Obblighi contabili). 1. Le ONLUS sono obbligate, a pena di decadenza dai benefici fiscali per esse previsti, alla tenuta di un

registro di contenuto conforme a quello di cui all'articolo 2216 del codice civile e di un libro apposito in cui è trascritto annualmente il bilancio o il rendiconto. Si applicano le disposizioni degli articoli 2219 e 2220 del codice civile.

2. Il bilancio o rendiconto, corredato da una relazione sulla gestione, deve rappresentare adeguatamente la situazione patrimoniale, economica e finanziaria della ONLUS. Salvo quanto previsto da diverse disposizioni di legge, nelle valutazioni si osservano i criteri stabiliti per i bilanci delle società per azioni, in quanto applicabili. Qualora i proventi superino per due anni consecutivi l'ammontare di due miliardi di lire, modificato annualmente secondo le modalità previste dall'articolo 1, comma 3, della legge 16 dicembre 1991, n. 398, il bilancio o rendiconto deve recare una relazione di controllo sottoscritta da uno o più revisori iscritti nel registro dei revisori contabili.

69.

FROSIO RONCALLI

Articolo 25

Al comma 4 sopprimere le parole: «e le cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381».

70.

ARMANI, BERRUTI, D'ALÌ, PACE G., PEDRIZZI, PASTORE,
BIASCO F.S., BOSELLO, CONTE

Articolo 25

Dopo il comma 5 aggiungere il seguente:

«5-bis. Alle cooperative - ONLUS - continuano ad applicarsi gli articoli 14, 15 e 16 del decreto del Presidente della Repubblica 600/73.

71.

ARMANI, BERRUTI, D'ALÌ, PACE G., PEDRIZZI, PASTORE,
BIASCO F.S., BOSELLO, CONTE

Articolo 25

All'osservazione contenuta nel parere del relatore, relativa all'articolo 25, aggiungere in fine:

«Ciò potrebbe esser reso esplicito prevedendo un articolo 5-bis: alle cooperative ONLUS continuano ad applicarsi gli articolo 14-15 e 16 del decreto del Presidente della Repubblica n. 600/1973».

72.

Salvatore BIASCO

Articolo 25, dopo il comma 5 aggiungere il seguente:

«5 bis Alle cooperative - ONLUS - continuano ad applicarsi gli articoli 14, 15 e 16 del decreto del Presidente della Repubblica n. 600/73».

73.

REPETTO

Articolo 26

Dopo le parole «alle ONLUS» inserire le seguenti: «diverse dalle società cooperative».

74. ARMANI, BERRUTI, D'ALÌ, PACE G., PEDRIZZI, PASTORE,
BIASCO F.S., BOSELLO, CONTE

Articolo 28, comma 1, lettera a) dopo le parole: «-.. ONLUS, che -.» Inserire le seguenti: «dolosamente o per colpa grave».

75. REPETTO

Articolo 28, comma 3, secondo rigo, dopo le parole: «- indebitamente fruito -.» inserire le seguenti: «dolosamente o per colpa grave».

76. REPETTO

Articolo 29

L'articolo 29 è sostituito dal seguente:

«1. Il minor rendimento derivante dalla sottoscrizione di titoli, da denominarsi «di solidarietà» rispetto ad un tasso di riferimento determinato con decreto del Ministro del Tesoro, di concerto con il Ministro delle Finanze, è riconosciuto come onere deducibile dal reddito complessivo dei contribuenti, purchè i fondi raccolti, oggetto di gestione separata, siano destinati al finanziamento delle ONLUS.

2. Con lo stesso decreto di cui al comma precedente oltre alla nozione di finanza etica, sono stabilite tutte le disposizioni necessarie per l'attuazione del presente articolo».

77. ARMANI, BERRUTI, D'ALÌ, PACE G., PEDRIZZI, PASTORE,
BIASCO F.S., BOSELLO, CONTE

Sostituire l'articolo 29 con il seguente:

«1. Il minor rendimento derivante dalla sottoscrizione di titoli, da denominarsi «di solidarietà» rispetto ad un tasso di riferimento determinato con decreto del Ministero del Tesoro, di concerto con il Ministro delle Finanze è riconosciuto come onere deducibile dal reddito complessivo dei contribuenti, purchè i fondi raccolti, oggetto di gestione separata, siano destinati al finanziamento delle ONLUS.

2. Con lo stesso decreto di cui al comma precedente oltre alla nozione di finanza etica, sono stabilite tutte le disposizioni necessarie per l'attuazione del presente articolo».

78. REPETTO

ALLEGATO N. 3

Parere sullo schema di decreto legislativo concernente l'abrogazione della tassa sui contratti di borsa aventi ad oggetto valori mobiliari quotati in mercati regolamentati

Il provvedimento in esame si inserisce sulla scia dell'indirizzo più generale del Governo, orientato a favorire sempre più il trattamento fiscale delle rendite finanziarie assoggettate ad un trattamento privilegiato rispetto ad altre categorie di reddito.

In questa occasione l'esenzione delle suddette rendite da una tassa sugli affari viene introdotta al fine di rimuovere un fattore di disparità tra le operazioni poste in essere da soggetti residenti e quelle poste in essere da soggetti non residenti.

In realtà tale provvedimento, in nome di una uniformazione alla normativa degli altri paesi europei, comporta un ulteriore ed inaccettabile pressione verso il basso della tassazione sulle rendite finanziarie.

Quanto detto è dimostrato anche dalla vasta area di esenzione dalla tassa che viene definita dal provvedimento: nel disporre l'esenzione della tassa sui contratti di borsa conclusi nei mercati regolamentati non solamente ai contratti conclusi tra intermediari ma anche al rapporto di committenza, esclude altresì, per i medesimi contratti, l'applicazione dell'imposta di registro.

Pur riconoscendo che la parte più rilevante del provvedimento dà attuazione ad un principio contenuto nella delega, il nostro parere è contrario nel merito della delega stessa e quindi,

La Commissione esprime parere contrario ed aggiunge nel merito dello schema di decreto proposto la seguente osservazione:

l'estensione dell'esenzione della tassa di bollo alle transazioni condotte fuori mercato, di cui al comma 3, lettere *a*) e *c*), configura un eccesso di delega. Nè è possibile riscontrare che tale previsione sia orientata a colmare una disparità di trattamento, rientrando, per tale via, nei limiti della delega.

ALBERTINI

COMMISSIONE PARLAMENTARE
consultiva in ordine all'attuazione della riforma amministrativa
ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59

MERCOLEDÌ 15 OTTOBRE 1997

Presidenza del Presidente
Vincenzo CERULLI IRELLI

Interviene il Ministro per la funzione pubblica, Franco Bassanini.

La seduta inizia alle ore 9,15.

Sulla pubblicità dei lavori
(R139 b00, B31^a, 0003^o)

Il Presidente Vincenzo CERULLI IRELLI avverte che se non vi sono obiezioni rimane stabilito che la pubblicità dei lavori della seduta è assicurata che attraverso l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso.

(Così rimane stabilito).

Parere su atti del Governo

«Schema di decreto legislativo contenente prime modifiche al decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, in attuazione della delega di cui all'articolo 11, commi 4 e 6, della legge 15 marzo 1997, n. 59»

(Seguito dell'esame e conclusione - Parere favorevole con osservazioni)
(R139 b00, B31^a, 0001^o)

La Commissione prosegue nell'esame delle proposte emendative e nelle relative votazioni.

Il Presidente Vincenzo CERULLI IRELLI, *relatore*, illustra la nuova formulazione dei punti 21) e 22) della proposta di parere e, conseguentemente, ritiene assorbite, se non vi sono obiezioni, le proposte emendative 47-GUBERT, 48-CARRARA, MAGNALBÒ, MIGLIORI, ZACCHERA, 48bis-LUBRANO DI RICCO, 49-MAROTTA, 50-GARRA, 51, 52, 53, 54-BONATO, 55-GUBERT, 56,57-CARRARA, MAGNALBÒ, MIGLIORI, ZACCHERA.

Il deputato Luigi MASSA ricorda al relatore che occorre introdurre al punto 14) della proposta di parere la proposta emendativa, ieri approvata dalla Commissione, relativa alla previsione che il Governo definisca un regolamento tipo per le elezioni della RSU da utilizzare nel caso in cui la contrattazione non lo abbia definito.

Il Presidente Vincenzo CERULLI IRELLI assicura che quanto deliberato positivamente dalla Commissione risulterà nel testo finale riformulato del parere.

Il senatore Giancarlo TAPPARO, facendo presente che sono all'esame della Commissione Lavoro della Camera dei Deputati proposte di legge in tema di rappresentatività sindacale, dichiara di averne voluto riprendere lo spirito con la proposta emendativa 63 che prevede il referendum tra i lavoratori.

Il Presidente Vincenzo CERULLI IRELLI, relatore, constata che la questione è assai delicata. Si rimette, pertanto, alla decisione della Commissione riguardo alle proposte emendative 38-MASSA e 63-TAPPARO, che sono di analogo contenuto.

Il Ministro per la funzione pubblica, Franco BASSANINI, intervenendo sul punto e partendo dal presupposto che il Governo rappresenta uno dei datori di lavoro, ritiene che il Parlamento debba tener conto che nella contrattazione esistono due parti tra cui occorre creare equilibrio ed un reciproco affidamento.

Il deputato Franco FRATTINI si dichiara favorevole alla proposta del collega Massa in quanto le forme di verifica introdotte porterebbero a novità molto forti. Si interroga, però, sulla fonte più appropriata a prevedere forme di consultazione. Se fosse la fonte contrattuale a prevederle, si potrebbe stabilire che tale previsione valga in via transitoria fino alla legge di riforma.

Il deputato Luigi MASSA concorda con le considerazioni del collega Frattini e limita la propria proposta alla parte in cui si demanda il tema alla fonte contrattuale.

Il Presidente Vincenzo CERULLI IRELLI pone in votazione la proposta emendativa 58-MASSA come da questi precisata.

La Commissione approva.

Il Presidente Vincenzo CERULLI IRELLI dichiara assorbita nella precedente votazione la proposta emendativa 63-TAPPARO.

La Commissione concorda.

Il Presidente Vincenzo CERULLI IRELLI dichiara, inoltre, assorbite nel parere le proposte emendative 59-GIARETTA, 60-D'ALESSANDRO PRISCO, 61-MASSA.

La Commissione concorda.

Il Presidente Vincenzo CERULLI IRELLI, all'atto di porre in votazione la proposta emendativa 62-CAVERI, ritiene opportuna una previa chiarificazione della stessa, vista l'assenza del firmatario.

Il deputato Luigi MASSA precisa che la proposta emendativa 62-CAVERI mira a far sì che laddove vi siano comparti per i quali è prevista la contrattazione collettiva nazionale, i sindacati delle minoranze linguistiche riconosciute, pur in assenza della soglia del cinque per cento, possano ritenersi titolari dei medesimi diritti delle associazioni sindacali considerate rappresentative sulla base del decreto delegato del Governo.

Il deputato Valter BIELLI fa notare che le minoranze sono rappresentate nelle RSU a patto che abbiano un minimo di rappresentatività. Non si deve, pertanto, prescindere dal valore di democrazia che si riconosce alle RSU.

Il senatore Renzo GUBERT ritiene che il senso della proposta emendativa 62-CAVERI è finalizzato a derogare ai criteri di rappresentatività di cui all'articolo 7 dello schema di decreto legislativo.

Il deputato Franco FRATTINI rileva che le preoccupazioni avanzate nella discussione si possono superare ove si sottolinei e chiarisca che l'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica n. 58 del 1978 e l'articolo 5, comma 3, del decreto legislativo n. 430 del 1989, articoli peraltro già citati nella proposta emendativa 62-CAVERI, fanno riferimento alle associazioni sindacali delle minoranze linguistiche più rappresentative. In tal modo si evita che si riconoscano i diritti sindacali alle associazioni sindacali che non abbiano un minimo di rappresentatività.

Il Presidente Vincenzo CERULLI IRELLI ritiene di poter recepire nel parere la proposta emendativa 62-CAVERI come riformulata dalla discussione.

La Commissione approva il relativo punto aggiuntivo del parere.

Il Presidente Vincenzo CERULLI IRELLI, essendosi concluso l'esame delle proposte emendative, pone in votazione il parere nel testo così come riformulato dal relatore e risultante dalle deliberazioni effettuate:

«La Commissione

Esaminato lo schema di decreto legislativo recante Prime modifiche al decreto legislativo 3 febbraio 1993 n. 29 in attuazione della delega di cui all'articolo 11, commi 4 e 6, della legge 15 marzo 1997, n. 59;

premessi che:

il Governo era stato delegato con l'articolo 11, commi 4 e 6, della legge 15 marzo 1997, n. 59, ad emanare uno o più decreti contenenti ulteriori disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni;

il provvedimento rispetta i principi di cui agli articoli 97 e 98 della Costituzione ed i criteri direttivi, contenuti nell'articolo 11, comma 4, della delega, nonché nell'articolo 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421;

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

1) All'articolo 1, comma 1, si rende opportuno uniformare il decreto alle norme della legge di delega, la quale richiede che sugli atti interni di organizzazione aventi riflessi sul rapporto di lavoro si garantiscano forme di consultazione alle organizzazioni sindacali «*firmatarie dei contratti collettivi dei relativi comparti*» (articolo 11, comma 4, lettera *h*), legge n. 59/97). Lo schema di decreto garantisce invece la consultazione alle organizzazioni sindacali rappresentative ai sensi dell'articolo 7, comma 1, cioè alle organizzazioni che, in base ai requisiti posti dall'articolo 7, *sono ammesse alla contrattazione collettiva nazionale*.

2) All'articolo 1, comma 3, si prevede che i contratti collettivi di comparto possano prevedere discipline distinte per le specifiche tipologie professionali e per i dipendenti che svolgono attività professionali oppure tecnico scientifiche e di ricerca. Il decreto deve attenersi alla norma di delega (articolo 11, comma 4, lettera *d*), legge n. 59/97), la quale richiede che i decreti legislativi e la contrattazione «*stabiliscano una distinta disciplina per gli altri dipendenti pubblici che svolgano qualificate attività professionali, implicanti l'iscrizione ad albi, oppure tecnico scientifiche e di ricerca*», cioè stabilisce un obbligo e non una mera facoltà di dare disciplina distinta a determinate categorie professionali.

3) L'articolo 1, comma 4, a differenza del vigente articolo 46, comma 3, del decreto legislativo n. 29/93, non istituisce un'apposita area di contrattazione per la dirigenza medica e veterinaria del servizio sanitario nazionale, limitandosi a far salva la ripartizione della dirigenza del ruolo sanitario in due livelli disposta dall'articolo 15 del decreto legislativo n. 502/92. Ora, in ragione delle caratteristiche di specialità che questo settore presenta rispetto alla restante dirigenza, pare opportuno mantenere l'area autonoma di contrattazione. La Commissione ritiene inoltre che, in forza del disposto dell'articolo 11, comma 4, lettera *d*), della legge n. 59/97, in ciascun comparto dell'area contrattuale autonoma della dirigenza si deve distinguere la disciplina relativa ai dirigenti da quella concernente le specifiche tipologie professionali.

4) L'articolo 2, comma 6, omette ogni riferimento ad ipotesi di incompatibilità, che risultano invece previste dal vigente articolo 50, comma 3, del decreto legislativo n. 29/93. Appare pertanto opportuno integrare la norma disponendo che non possano far parte del Comitato di-

rettivo dell'ARAN persone che rivestano incarichi pubblici elettivi o cariche in partiti politici o in sindacati ovvero che non abbiano interrotto da almeno due anni rapporti continuativi di collaborazione o di consulenza con le predette organizzazioni.

5) All'articolo 2, dopo il comma 7, occorre inserire un successivo comma 7-bis, in cui si affermi che i contributi di cui al comma 7 affluiscono al bilancio dell'ARAN mediante un sistema di trasferimenti da definirsi con decreto del Ministero della funzione pubblica di concerto con il Ministro del Tesoro, previa intesa espressa dalla Conferenza unificata Stato-Regioni-Città. Nella fase di prima applicazione della normativa, il contributo di cui al comma 7, lettera b), deve essere fissato in relazione al numero dei dipendenti di ciascuna pubblica amministrazione e viene anticipato all'ARAN all'atto dell'assegnazione del contributo di cui al comma 7, lettera a). Il contributo verrà successivamente rideterminato con le modalità previste dal comma 7, lettera b).

6) All'articolo 2, comma 8, occorre prevedere che l'autonomia dell'ARAN è anche amministrativa. I regolamenti dell'Agenzia devono essere sottoposti al controllo del Dipartimento della funzione pubblica, da esercitarsi entro quindici giorni dal ricevimento. Il penultimo periodo del comma deve essere soppresso.

7) Al fine di garantire la continuità delle funzioni istituzionali dell'ARAN, all'articolo 2, comma 9, occorre inserire una norma che salvaguardi l'attuale patrimonio di professionalità ed esperienze presente all'interno dell'Agenzia, prevedendo la possibilità che il personale che vi è attualmente in servizio in posizione di comando o fuori ruolo possa optare per l'inquadramento in ruolo. Occorre inoltre introdurre una maggiore flessibilità nella gestione del personale, che risulta troppo rigida prevedendo esclusivamente personale di ruolo.

8) La Commissione ritiene inoltre che le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano possano partecipare alla contrattazione, per i settori o comparti del pubblico impiego i cui oneri finanziari gravano interamente sui propri bilanci, attraverso apposite agenzie o organi preposti, indicati dalla legge regionale o provinciale.

9) L'articolo 3 ha una formulazione letterale poco chiara; potrebbe essere riformulato in modo più preciso, con un primo comma indicante in generale il potere di indirizzo degli enti rappresentati nei confronti dell'ARAN, un secondo comma sull'esercizio del potere di indirizzo per quanto concerne le amministrazioni e le aziende autonome dello Stato ed infine un terzo comma relativo alle altre amministrazioni.

10) Sempre relativamente all'articolo 3, comma 1, occorre rendere obbligatoria la costituzione di un comitato di settore per ogni comparto di contrattazione; ciò al fine di rendere più certo il procedimento di contrattazione, chiarendo in modo univoco quale sia l'interlocutore dell'ARAN sul versante delle pubbliche amministrazioni diverse dallo Stato.

11) Alla fine dell'articolo 3, comma 5, vanno aggiunte le parole: «il governo», posto che nella relazione si afferma esplicitamente che per gli accordi quadro occorre costituire un organismo di coordinamento tra i vari comitati di settore e il governo.

12) All'articolo 4, comma 3, si deve indicare il momento da cui decorre il termine per l'espressione del parere da parte del Comitato di settore o del Governo. Inoltre la norma prevede espressamente un termine (cinque giorni) solo per il parere del Comitato di settore, nulla disponendo quanto al Governo. Occorre infine adeguare il decreto alla norma di delega, la quale prevede un termine di quindici giorni di tempo, decorsi i quali senza rilievi il Presidente dell'ARAN ha mandato a sottoscrivere il contratto.

13) All'articolo 4, comma 5, occorre prevedere, in attuazione della delega di cui all'articolo 11, comma 4, lettera f), che la Corte dei conti si pronunci entro il termine di quindici giorni, decorsi i quali la certificazione si intende rilasciata in senso positivo.

14) L'articolo 4, comma 7, ha una formulazione che potrebbe consentire la sottoscrizione di un contratto da parte dell'ARAN anche nel caso di diniego di certificazione da parte della Corte dei conti. La norma deve essere riscritta precisando che la Corte dei conti, pur non potendosi esprimere sul merito delle scelte contrattuali, ha pieno titolo per pronunciarsi sulla compatibilità con gli strumenti di programmazione e di bilancio del contratto e tale giudizio non può in alcun modo essere disatteso dall'ARAN. È da intendersi che, laddove la Corte si pronunci in senso positivo su tale compatibilità o laddove ometta di pronunciarsi nel termine di quindici giorni, in tal caso tutte le procedure per consentire all'ARAN la sottoscrizione dovranno chiudersi entro quaranta giorni.

15) Relativamente alle procedure di contrattazione disciplinate nell'articolo 4, occorre altresì che il decreto legislativo preveda che vengano definite in sede contrattuale le modalità di consultazione dei lavoratori interessati.

16) L'articolo 6, comma 3, demanda alla contrattazione collettiva il compito di definire composizione e modalità elettorali dell'organismo di rappresentanza unitaria del personale, ponendo la legge unicamente i vincoli della segretezza del voto, della proporzionalità del sistema elettorale e della periodicità del rinnovo. Appare preferibile stabilire con lo stesso decreto legislativo un termine ultimo entro cui devono svolgersi le operazioni elettorali nelle varie unità amministrative; decorso tale termine senza che si sia provveduto alla costituzione delle RSU, il Governo potrà indire le elezioni per i comparti inadempienti. Occorre inoltre, compatibilmente alle esigenze tecnico organizzative delle unità amministrative interessate, che le votazioni avvengano in un solo giorno di votazione nei singoli comparti. E così appare opportuna una norma che definisca la composizione dell'organismo, prevedendo la totale eleggibilità dei componenti della RSU, senza quote riservate di rappresentanza. È altresì opportuno che il Governo definisca un regolamento tipo per le elezioni delle RSU da utilizzare nel caso in cui la contrattazione non lo abbia definito.

17) Sempre con riferimento all'articolo 6, comma 3, appare opportuno che non venga richiesto ad alcuna organizzazione il quorum di firme per presentare una lista per l'elezione della RSU. La previsione della soglia del cinque per cento per la presentazione delle liste, calcolata non

sul numero dei lavoratori sindacalizzati, ma sul totale dei lavoratori occupati nell'unità amministrativa, rischia infatti di escludere a priori componenti sindacali numericamente minoritarie, ma significative all'interno dell'unità amministrativa. Deve inoltre tenersi presente che la Corte costituzionale, con la sentenza del 27 giugno 1996 n. 244, ha affermato che *«l'indicatore collegato al numero di voti ottenuti in elezioni a suffragio universale indette nelle unità produttive [...] presuppone l'introduzione di una normativa che preveda elezioni aperte a tutti i sindacati (senza i limiti previsti dall'accordo interconfederale 20 dicembre 1993 sulla costituzione delle RSU) e inoltre fissi una soglia di voti il cui superamento conferisce al sindacato la qualità rappresentativa»*.

18) All'articolo 6, comma 3, occorre temperare l'esigenza di avere una sede unitaria di rappresentanza di tutto il personale con la tutela di forme di rappresentatività all'interno dell'unità amministrativa di dirigenti, funzionari direttivi, quadri e qualificate tipologie professionali, garantendo a queste categorie almeno un rappresentante all'interno della RSU. In particolare i contratti collettivi dell'area della dirigenza possono prevedere le modalità di costituzione di rappresentanza sindacali unitarie della rispettiva dirigenza.

19) Sempre all'articolo 6, comma 3, occorre stabilire che un organismo di rappresentanza unitaria del personale deve essere costituito non solo nelle unità amministrative che superino i quindici dipendenti, bensì ad ogni livello di contrattazione integrativa.

20) All'articolo 6, comma 5, ultimo periodo, occorre stabilire che i contratti collettivi possano prevedere, ai fini della contrattazione integrativa, l'integrazione della RSU da parte delle organizzazioni sindacali firmatarie non solo del contratto nazionale di comparto, ma anche del contratto relativo all'area contrattuale della dirigenza.

21) All'articolo 7, comma 1, è opportuno prevedere soglie di rappresentatività per l'ammissione alle trattative inferiori al cinque per cento almeno nella prima fase di applicazione del nuovo regime. La Commissione propone una percentuale a partire dalla soglia del tre per cento, sino a raggiungere la soglia del cinque per cento in un momento successivo. Si nota anche, su questo punto, che la grande differenza numerica tra alcuni comparti, da oltre un milione ad alcune decine di migliaia di addetti, potrebbe indurre a ritenere opportuna la previsione di soglie numeriche differenziate.

22) All'articolo 7, comma 1, occorre prevedere una disciplina speciale per la rappresentatività delle specifiche tipologie professionali presenti nell'amministrazione e dei funzionari direttivi e quadri. Questa fascia di dipendenti pubblici, essendo numericamente esigua rispetto al totale dei dipendenti dei rispettivi comparti, non potrebbe altrimenti avere voce alcuna nella contrattazione, poichè la norma in oggetto prevede che il dato elettorale sia espresso dalla percentuale dei voti ottenuti rispetto al totale dei dipendenti votanti. È evidente che in tal modo assai difficilmente le organizzazioni sindacali espressione di tali tipologie professionali potrebbero raggiungere le percentuali poste dalla legge. Lo stesso problema si pone con riferimento ai dirigenti: occorre chiarire con maggior precisione i criteri di calcolo della rappresentatività, essen-

do inteso che il computo del cinque per cento dei voti dovrà essere effettuato avendo come riferimento l'area contrattuale della dirigenza.

23) All'articolo 7, comma 1, si deve prevedere che la consistenza associativa possa essere documentata anche in modo diverso dal conferimento della delega, facendo riferimento ad esempio al pagamento di quote associative annue.

24) Per quanto concerne l'articolo 7, comma 5, sembra opportuno distinguere i criteri di rappresentatività per l'ammissione alle trattative di rinnovo contrattuale da quelli necessari per il godimento di permessi, aspettative e distacchi sindacali. Occorre introdurre un criterio che preveda una soglia minima per il godimento, da parte delle associazioni sindacali, di aspettative e permessi sindacali, ai sensi dell'articolo 54 del decreto legislativo n. 29/93, calcolata a livello nazionale ovvero ad un livello sufficientemente ampio, che coincida almeno con una Regione.

25) All'articolo 7, comma 6, secondo periodo, occorre prevedere che il comitato paritetico sia costituito per ciascun comparto o area contrattuale e sia integrato, ove richiesto, dall'organizzazione sindacale sui cui voti o sulla cui consistenza numerica si controverte.

26) All'articolo 7, comma 7, il termine del 31 marzo deve essere definito come perentorio.

27) Oltre a prevedere soglie inferiori, secondo quanto rilevato al precedente punto 18), la Commissione rileva l'opportunità di prevedere all'articolo 8, limitatamente alla prima tornata contrattuale successiva all'entrata in vigore del decreto legislativo, criteri per l'individuazione delle organizzazioni sindacali ammesse alle trattative diversi da quello di cui all'articolo 7, comma 1, facendo anche riferimento alla presenza delle organizzazioni sindacali all'interno delle istituzioni o organismi pubblici rappresentativi delle categorie.

28) All'articolo 8 occorre prevedere, in via transitoria, la possibilità di sperimentare forme di contrattazione integrativa anche prima della sottoscrizione dei prossimi contratti collettivi nazionali.

29) Sempre con riferimento all'articolo 8, la Commissione propone di introdurre una norma che in via transitoria, per la prima fase di applicazione della nuova disciplina, escluda dagli oggetti della contrattazione collettiva la ridefinizione dei comparti, al fine di evitare un pesante ritardo nell'avvio della negoziazione per i contratti in scadenza.

30) Ai sindacati delle minoranze linguistiche della Provincia di Bolzano e della Valle d'Aosta, riconosciuti come rappresentativi ai sensi dell'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica n. 58 del 1978 e dell'articolo 5, comma 3, del decreto legislativo n. 430 del 1989, spettano, eventualmente anche con forme di rappresentanza in comune, i medesimi diritti, poteri e prerogative, previsti per le organizzazioni sindacali considerate rappresentative in base al presente decreto.»

La Commissione approva all'unanimità.

La seduta termina alle ore 10,05.

ALLEGATO 1**Proposta di parere presentata dal relatore,
deputato Cerulli Irelli**

La Commissione,

esaminato lo schema di decreto legislativo recante prime modifiche al decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 in attuazione della delega di cui all'articolo 11, commi 4 e 6, della legge 15 marzo 1997, n. 59;

premesso che:

il Governo era stato delegato con l'articolo 11, commi 4 e 6, della legge n. 59/1997 ad emanare uno o più decreti contenenti ulteriori disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni;

il provvedimento rispetta i principi di cui agli articoli 97 e 98 della Costituzione ed i criteri direttivi, contenuti nell'articolo 11, comma 4, della delega, nonchè nell'articolo 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421;

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

1) All'articolo 1, comma 1, si rende opportuno uniformare il decreto alle norme della legge di delega, la quale richiede che sugli atti interni di organizzazione aventi riflessi sul rapporto di lavoro si garantiscano forme di consultazione alle organizzazioni sindacali *«firmatarie dei contratti collettivi dei relativi comparti»* (articolo 11, comma 4, lettera *h*), legge n. 59/97). Lo schema di decreto garantisce invece la consultazione alle organizzazioni sindacali rappresentative ai sensi dell'articolo 7, comma 1, cioè alle organizzazioni che, in base ai requisiti posti dall'articolo 7, *sono ammesse alla contrattazione collettiva nazionale*.

2) All'articolo 1, comma 3, si prevede che i contratti collettivi di comparto possano prevedere discipline distinte per le specifiche tipologie professionali e per i dipendenti che svolgono attività professionali oppure tecnico-scientifiche e di ricerca. Il decreto deve attenersi alla norma di delega (articolo 11, comma 4, lettera *d*), legge n. 59/97), la quale richiede che i decreti legislativi e la contrattazione *«stabiliscano una distinta disciplina per gli altri dipendenti pubblici che svolgano qualificate attività professionali, implicanti l'iscrizione ad albi, oppure tecnico-scientifiche e di ricerca»*, cioè stabilisce un obbligo e non una

mera facoltà di dare disciplina distinta a determinate categorie professionali.

3) L'articolo 1, comma 4, a differenza del vigente articolo 46, comma 3, del decreto legislativo n. 29/93, non istituisce un'apposita area di contrattazione per la dirigenza medica e veterinaria del servizio sanitario nazionale, limitandosi a far salva la ripartizione della dirigenza del ruolo sanitario in due livelli disposta dall'articolo 15 del decreto legislativo n. 502/92. Ora, in ragione delle caratteristiche di specialità che questo settore presenta rispetto alla restante dirigenza, pare opportuno mantenere l'area autonoma di contrattazione.

4) L'articolo 2, comma 6, omette ogni riferimento ad ipotesi di incompatibilità, che risultano invece previste dal vigente articolo 50, comma 3, del decreto legislativo n. 29/93. Appare pertanto opportuno integrare la norma disponendo che non possano far parte del Comitato direttivo dell'ARAN persone che rivestano incarichi pubblici elettivi o cariche in partiti politici o in sindacati, ovvero che abbiano avuto rapporti continuativi di collaborazione o di consulenza con le predette organizzazioni.

5) Al fine di garantire la continuità delle funzioni istituzionali dell'ARAN, all'articolo 2, comma 9, occorre inserire una norma che salvaguardi l'attuale patrimonio di professionalità ed esperienze presente all'interno dell'Agenzia, prevedendo la possibilità che il personale che vi è attualmente in servizio in posizione di comando o fuori ruolo possa optare per l'inquadramento in ruolo. Occorre inoltre introdurre una maggiore flessibilità nella gestione del personale, che risulta troppo rigida prevedendo esclusivamente personale di ruolo.

6) L'articolo 3 ha una formulazione letterale poco chiara; potrebbe essere riformulato in modo più preciso, con un primo comma indicante in generale il potere di indirizzo degli enti rappresentati nei confronti dell'ARAN, un secondo comma sull'esercizio del potere di indirizzo per quanto concerne le amministrazioni e le aziende autonome dello Stato ed infine un terzo comma relativo alle altre amministrazioni.

7) Sempre relativamente all'articolo 3, comma 1, occorre rendere obbligatoria la costituzione di un comitato di settore per ogni comparto di contrattazione; ciò al fine di rendere più certo il procedimento di contrattazione, chiarendo in modo univoco quale sia l'interlocutore dell'ARAN sul versante delle pubbliche amministrazioni diverse dallo Stato.

8) Alla fine dell'articolo 3, comma 5, vanno aggiunte le parole: «e il Governo», posto che nella relazione si afferma esplicitamente che per gli accordi quadro occorre costituire un organismo di coordinamento tra i vari comitati di settore e il Governo.

9) All'articolo 4, comma 3, si deve indicare il momento da cui decorre il termine per l'espressione del parere da parte del Comitato di settore o del Governo. Inoltre la norma prevede espressamente un termine (cinque giorni) solo per il parere del Comitato di settore, nulla disponendo quanto al Governo. Occorre infine adeguare il decreto alla norma di delega, la quale prevede un termine di

quindici giorni di tempo, decorsi i quali senza rilievi il Presidente dell'ARAN ha mandato a sottoscrivere il contratto.

10) All'articolo 4, comma 5, occorre prevedere in attuazione della delega di cui all'articolo 11, comma 4, lettera *f*), che la Corte dei conti si pronunci entro il termine di quindici giorni, decorsi i quali la certificazione si intende rilasciata in senso positivo.

11) L'articolo 4, comma 7, ha una formulazione che potrebbe consentire la sottoscrizione di un contratto da parte dell'ARAN anche nel caso di diniego di certificazione da parte della Corte dei conti. La norma deve essere riscritta precisando che la Corte dei conti, pur non potendosi esprimere sul merito delle scelte contrattuali, ha pieno titolo per pronunciarsi sulla compatibilità con gli strumenti di programmazione e di bilancio del contratto e tale giudizio non può in alcun modo essere disatteso dall'ARAN. È da intendersi che, laddove la Corte si pronunci in senso positivo su tale compatibilità o laddove ometta di pronunciarsi nel termine di quindici giorni, in tal caso tutte le procedure per consentire all'ARAN la sottoscrizione dovranno chiudersi entro quaranta giorni.

12) All'articolo 5, comma 1, si deve prevedere che, per la contrattazione collettiva nazionale delle amministrazioni diverse dallo Stato, le suddette amministrazioni non possono impegnarsi in misura superiore all'ambito delle disponibilità dei rispettivi bilanci.

13) All'articolo 6, comma 2, anche in ragione dell'espresso richiamo all'articolo 19 dello Statuto dei lavoratori, si deve prevedere che in ciascuna unità amministrativa possano essere costituite rappresentanze sindacali aziendali da associazioni sindacali *firmatarie* di contratti collettivi applicati nell'unità produttiva, cioè anche di *contratti integrativi*, e non solo – come nella formulazione attuale dello schema di decreto – da parte delle organizzazioni sindacali che *partecipano* alla *contrattazione collettiva nazionale*.

14) L'articolo 6, comma 3, demanda alla contrattazione collettiva il compito di definire composizione e modalità elettorali dell'organismo di rappresentanza unitaria del personale, ponendo la legge unicamente i vincoli della segretezza del voto, della proporzionalità del sistema elettorale e della periodicità del rinnovo. Appare preferibile stabilire con lo stesso decreto legislativo un termine fisso entro cui devono svolgersi le operazioni elettorali nelle varie unità amministrative. E così appare opportuna una norma che definisca la composizione dell'organismo, prevedendo la totale eleggibilità dei componenti della RSU, senza quote riservate di appartenenza.

15) Sempre con riferimento all'articolo 6, comma 3, appare opportuno che il quorum di firme necessario per presentare una lista per l'elezione della RSU sia richiesto a tutte le associazioni sindacali, anche a quelle firmatarie di contratti collettivi nazionali (come avviene ormai per le elezioni politiche ed amministrative) o, meglio, non venga richiesto ad alcuna organizzazione. La previsione della soglia del 5 per cento per la presentazione delle liste, calcolata non sul numero dei lavoratori sindacalizzati, ma sul totale dei lavoratori occupati nell'unità amministrativa, rischia infatti di escludere a priori componenti sindacali numeri-

camente minoritarie, ma significative all'interno dell'unità amministrativa. Deve inoltre tenersi presente che la Corte costituzionale, con la sentenza del 27 giugno 1996 n. 244, ha affermato che *«l'indicatore collegato al numero di voti ottenuti in elezioni a suffragio universale indette nelle unità produttive [...] presuppone l'introduzione di una normativa che preveda elezioni aperte a tutti i sindacati (senza i limiti previsti dall'accordo interconfederale 20 dicembre 1993 sulla costituzione delle RSU) e inoltre fissi una soglia di voti il cui superamento conferisce al sindacato la qualità rappresentativa»*.

16) All'articolo 6, comma 3, occorre temperare l'esigenza di avere una sede unitaria di rappresentanza di tutto il personale con la tutela di forme di rappresentatività all'interno dell'unità amministrativa di dirigenti, funzionari direttivi, quadri e qualificate tipologie professionali.

17) Sempre all'articolo 6, comma 3, occorre stabilire che un organismo di rappresentanza unitaria del personale deve essere costituito non solo nelle unità amministrative che superino i quindici dipendenti, bensì ad ogni livello di contrattazione integrativa.

18) All'articolo 7, comma 1, si può prendere in considerazione la proposta di abbassare la soglia del cinque per cento prevista per l'ammissione alle trattative, almeno per la prima fase di applicazione del nuovo regime. Si nota anche, su questo punto, che la grande differenza numerica tra alcuni comparti, da oltre un milione ad alcune decine di migliaia di addetti, potrebbe indurre a ritenere opportuna la previsione di soglie numeriche differenziate.

19) All'articolo, comma 1, occorre prevedere una disciplina speciale per la rappresentatività delle specifiche tipologie professionali presenti nell'amministrazione e dei funzionari direttivi e quadri. Questa fascia di dipendenti pubblici, essendo numericamente esigua rispetto al totale dei dipendenti dei rispettivi comparti, non potrebbe altrimenti avere voce alcuna nella contrattazione, poichè la norma in oggetto prevede che il dato elettorale sia espresso dalla percentuale dei voti ottenuti rispetto al totale dei dipendenti votanti. È evidente che in tal modo assai difficilmente le organizzazioni sindacali espressione di tali tipologie professionali potrebbero raggiungere le percentuali poste dalla legge. Lo stesso problema si pone con riferimento ai dirigenti: occorre chiarire con maggior precisione i criteri di calcolo della rappresentatività, essendo inteso che il computo del cinque per cento dei voti dovrà essere effettuato avendo come riferimento l'area contrattuale della dirigenza.

20) L'articolo 7, comma 4, nel combinato disposto con l'articolo 6, comma 5, dispone che la contrattazione integrativa sia condotta dalla rappresentanza unitaria del personale e dalle organizzazioni sindacali firmatarie dei contratti collettivi nazionali di comparto. Appare opportuno introdurre per la contrattazione integrativa ulteriori criteri di rappresentatività calcolati con riferimento al livello corrispondente di contrattazione, ammettendo quindi anche organizzazioni sindacali non firmatarie dei contratti nazionali ma rappresentative – in base ad un parametro stabilito con legge – al livello interessato.

21) Per quanto concerne l'articolo 7, comma 5, sembrerebbe opportuno distinguere i criteri di rappresentatività per l'ammissione alle

trattative di rinnovo contrattuale da quelli necessari per il godimento di permessi, aspettative e distacchi sindacali. Mentre infatti appare ragionevole porre soglie maggioritarie per l'individuazione dei soggetti contrattuali, per quanto riguarda invece la fruizione di diritti strumentali all'esercizio della libertà sindacale appare preferibile stabilire un principio di mera proporzionalità tra quota di rappresentatività e quota di permessi. In tal caso occorrerebbe determinare il monte-ore complessivo di permessi sindacali da distribuire in base alla rappresentatività delle singole organizzazioni, misurata non solo sulla base nazionale, ma anche tenendo presenti i dati riferiti ai vari livelli di contrattazione.

22) All'articolo 8 si potrebbe stabilire, per un periodo transitorio fino all'entrata a regime della nuova normativa, una soglia per l'ammissione alle trattative più bassa del cinque per cento, onde permettere un passaggio graduale ad una situazione che vedrà un restringimento dei soggetti legittimati alla contrattazione.

23) Relativamente all'articolo 8 sembra opportuno che per il comparto scuola, data la vicinanza con le consultazioni elettorali del 1996 per il rinnovo del Consiglio nazionale della Pubblica Istruzione, siano fatti salvi tali risultati elettorali ai fini del computo della rappresentatività.

ALLEGATO 2**Proposte emendative al parere predisposto dal relatore sullo schema di decreto legislativo contenente prime modifiche al decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, in attuazione della delega di cui all'articolo 11, commi 4 e 6, della legge 15 marzo 1997, n. 59**

Osservazione soppressiva del punto 1) della proposta di parere.

Sopprimere il punto 1) del parere.

1.

BONATO

Osservazione aggiuntiva al punto 1) della proposta di parere.

Introdurre una norma transitoria relativa all'articolo 1 che escluda (in questa fase d'avvio) dalle procedure di contrattazione quella relativa alla definizione dei comparti, onde evitare un pesante ritardo nell'avvio della negoziazione per i contratti in scadenza.

2.

MASSA

Osservazione aggiuntiva al punto 2) della proposta di parere.

Alla fine del punto 2) aggiungere le parole: «ed ai quadri».

3.

GUBERT

Osservazione aggiuntiva al punto 2) della proposta di parere.

Nuovo comma 3, articolo 1.

«3. La contrattazione collettiva disciplina, in coerenza con il settore privato, la durata dei contratti collettivi nazionali e integrativi, la struttura contrattuale e i rapporti tra i diversi livelli. Nell'ambito dei contratti collettivi di comparto devono essere previste discipline distinte per le specifiche tipologie professionali e per i dipendenti che svolgono attività professionali oppure tecnico scientifiche e di ricerca».

4.

CARRARA, MAGNALBÒ, MIGLIORI, ZACCHERA

Osservazione integrativa al punto 2) della proposta di parere.

Articolo 1, comma 3 sostituirlo con il seguente:

«3. La contrattazione collettiva disciplina, in coerenza con il settore privato, la durata dei contratti collettivi nazionali e integrativi, la struttura contrattuale e i rapporti tra i diversi livelli. Nell'ambito dei contratti collettivi di comparto sono previste discipline distinte per i dipendenti che svolgono qualificate attività professionali, implicanti l'iscrizione ad albi oppure tecnico scientifiche e di ricerca».

5. CARRARA, MAGNALBÒ, MIGLIORI, ZACCHERA

Osservazione aggiuntiva al punto 2) della proposta di parere.

Al punto 2) è opportuno inserire la previsione di una distinta disciplina contrattuale anche alla funzione docente. Dopo il punto finale, inoltre, si ritiene necessario aggiungere il riferimento anche ai quadri per armonizzare, tra l'altro, la normativa a quanto previsto al punto 19) del parere.

5-bis. LUBRANO DI RICCO

Osservazione aggiuntiva al punto 3) della proposta di parere.

All'articolo 1, comma 4, aggiungere, dopo le parole «I dirigenti», le seguenti: «i quadri e le specifiche tipologie professionali concernenti professionisti iscritti agli albi»;

aggiungere altresì, dopo la parola «comparti» le seguenti: «nell'ambito dei quali viene distinta la disciplina relativa ai dirigenti da quella concernente le specifiche categorie professionali»;

aggiungere, in fine, il seguente periodo «e dall'articolo 2, lettera g), punto 5, della legge 23 ottobre 1992, n. 421, sulla istituzione di una apposita area di contrattazione per la definizione del rapporto di lavoro della dirigenza medica e veterinaria del S.S.N.».

5-ter. FRATTINI, MAGGIORE, MUNDI

Osservazione aggiuntiva al punto 3) della proposta di parere.

Articolo 1, comma 4 sostituirlo con il seguente:

«4. I dirigenti e le specifiche tipologie professionali concernenti i professionisti iscritti agli albi costituiscono un'area contrattuale autonoma relativamente ad uno più comparti, nell'ambito dei quali

viene distinta la disciplina relativa ai dirigenti da quella concernente le specifiche categorie professionali.

Resta fermo per la dirigenza del ruolo sanitario quanto previsto dall'articolo 15 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modifiche».

6. CARRARA, MAGNALBÒ, MIGLIORI, ZACCHERA

Osservazione aggiuntiva al punto 3) della proposta di parere.

Dopo il punto 3) inserire il seguente:

«3-bis) All'articolo 1, comma 4, a tutela della specificità degli interessi dei funzionari direttivi, nonché del loro ruolo di diretti superiori prevedere che l'area contrattuale autonoma del personale direttivo sia ordinata in due livelli con criteri di uniformità per capacità di funzioni».

7. GUBERT

Osservazione aggiuntiva al punto 3) della proposta di parere.

Dopo il punto 3) inserire il seguente:

«3-bis) L'articolo 1, comma 4, in considerazione della specificità della situazione dei quadri, costituiti in categoria con legge n. 190 del 13 maggio 1985, peraltro con grandi carenze attuative, preveda un'auto-noma area contrattuale relativamente ad uno o più comparti».

8. GUBERT

Osservazione aggiuntiva al punto 3) della proposta di parere.

Alla fine del punto 3) aggiungere le seguenti parole:

«Va altresì specificato che nell'ambito dell'area della dirigenza, viene distinta la disciplina relativa ai dirigenti da quella relativa alle specifiche categorie professionali».

9. GUBERT

Osservazione aggiuntiva al punto 3) della proposta di parere.

Dopo la locuzione «pare opportuno mantenere l'area autonoma di contrattazione» aggiungere «A tal fine occorre sostituire nel testo proposto dal Governo le parole: "i dirigenti costituiscono un'area contrattuale autonoma" con le parole "i dirigenti costituiscono un'area contrattuale autonoma ed a essi è assicurato un adeguato riconoscimento delle specifiche tipologie professionali"».

10. GARRA

Osservazione aggiuntiva al punto 3) della proposta di parere.

All'articolo 1, comma 4, dopo le parole «successive modifiche» aggiungere il seguente periodo: «I quadri costituiscono un'area contrattuale autonoma relativamente a uno o più comparti».

11.

LI CALZI

Osservazione soppressiva del punto 4) della proposta di parere.

Le parole da «ovvero...» fino a «...organizzazioni» sono soppresse.

11-bis.

NIEDDU, D'ALESSANDRO PRISCO

Osservazione modificativa del punto 4) della proposta di parere.

Le parole da «ovvero...» fino a «...organizzazioni» sono soppresse e sostituite dalle seguenti: «ovvero che non abbiano interrotto da almeno due anni rapporti continuativi di collaborazione o di consulenza con le predette organizzazioni».

11-ter.

NIEDDU, D'ALESSANDRO PRISCO

Osservazione aggiuntiva al punto 4) della proposta di parere.

Al punto 4) del parere aggiungere dopo le parole «abbiano avuto» le parole «negli ultimi cinque anni».

12.

BONATO

Osservazione aggiuntiva al punto 4) della proposta di parere.

All'articolo 2, comma 6, introdurre, dopo il primo periodo, il seguente: «Non possono far parte del Comitato Direttivo persone che rivestano cariche pubbliche elettive ovvero cariche in partiti politici o in sindacati dei lavoratori nonchè coloro che abbiano avuto nel biennio precedente od abbiano incarichi direttivi o rapporti continuativi di collaborazione o di consulenza con le predette organizzazioni».

12-bis.

FRATTINI, MAGGIORE, MUNDI

Osservazione aggiuntiva al punto 4) della proposta di parere da trasformare in punto 4-bis).

All'articolo 1, dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«7. Fatto salvo quanto previsto dai rispettivi Statuti e dalle relative apposite norme di attuazione, le Regioni a statuto speciale e le Province autonome di Trento e Bolzano attivano la contrattazione per i settori o comparti del pubblico impiego i cui oneri finanziari gravano interamente sui propri bilanci attraverso apposite agenzie o organi preposti indicati da legge regionale o provinciale».

12-ter.

CAVERI

Osservazione parzialmente soppressiva del punto 5) della proposta di parere.

Al punto 5) del parere cancellare dalle parole «Occorre...» sino alla fine del periodo.

13.

BONATO

Osservazione aggiuntiva del punto 8) della proposta di parere da trasformare in 8-bis).

All'articolo 2, introdurre le seguenti modifiche:

dopo il comma 7, aggiungere il comma 7-bis:

«7-bis. I contributi di cui al comma 7 affluiscono al bilancio dell'ARAN, mediante un sistema di trasferimenti da definirsi con decreto del Ministro della funzione pubblica di concerto con il Ministro del tesoro, previa intesa espressa dalla Conferenza unificata Stato-Regioni e Stato-Città. In prima applicazione il contributo di cui al comma 7, lettera b), viene fissato in lire (7/8000) annue per dipendente di ciascuna pubblica amministrazione e viene anticipato all'ARAN all'atto dell'assegnazione del contributo di cui al comma 7, lettera a). Il contributo è successivamente rideterminato con le modalità previste dal comma 7, lettera b).

Nel comma 8 si propongono le seguenti modifiche:

al primo periodo, dopo la parola «autonomia» dovrebbe essere aggiunta anche la parola «amministrativa»;

dopo il secondo periodo dovrebbe essere aggiunto il seguente:

«I regolamenti sono sottoposti al controllo del Dipartimento della funzione pubblica da esercitarsi entro quindici giorni dal ricevimento»;

il penultimo periodo è soppresso.

Sostituire il comma 9 con i seguenti:

«9. La dotazione del personale dipendente dell'ARAN è costituita da 50 unità, ripartite tra personale dei livelli e delle qualifiche dirigenziali in base ai regolamenti di cui al comma 8. Alla copertura dei relativi posti si provvede – fatta salva mediante mobilità secondo la disciplina prevista dal capo III del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni, nonché, in via subordinata, tramite concorsi pubblici ovvero mediante assunzioni con contratto di lavoro a tempo determinato, regolato anche da norme di diritto privato. Ove siano utilizzate le procedure di mobilità vengono soppressi, nelle amministrazioni di provenienza, i posti corrispondenti a quelli dei dipendenti trasferiti all'ARAN nel cui bilancio affluiscono le relative risorse».

«10. L'ARAN può altresì avvalersi di un contingente di personale pari a n. 25 unità – ripartite con le modalità di cui al comma 9, proveniente dalle pubbliche amministrazioni rappresentate, in posizione di comando – anche part-time – o fuori ruolo. I dipendenti comandati o collocati fuori ruolo conservano lo stato giuridico ed il trattamento economico delle amministrazioni di provenienza, a carico di queste ultime, salvo che per le voci retributive accessorie ivi compresa la produttività per il personale dei livelli e – per i dirigenti – la retribuzione di posizione e di risultato, che sono attribuite dall'ARAN secondo le vigenti disposizioni contrattuali. Il comando – di norma di durata annuale rinnovabile – ed il fuori ruolo, acquisito il consenso del personale interessato, devono essere resi operativi entro trenta giorni dalla richiesta dell'ARAN. L'ARAN può utilizzare, sulla base di apposite intese, anche personale messo a disposizione dalle amministrazioni e dagli enti rappresentati, con oneri a carico di questi. Nei limiti del fondo di cui al comma 7, l'ARAN può avvalersi di esperti e collaboratori esterni, anche in posizione di fuori ruolo se dipendenti pubblici, con modalità di rapporto stabilite con i regolamenti adottati ai sensi del comma 8».

«11. In sede di prima applicazione del comma) – con prelazione rispetto ai processi di mobilità ivi previsti e con i medesimi effetti – il personale comunque in servizio presso l'Agenzia alla data di entrata in vigore del presente decreto, può presentare richiesta di trasferimento all'ARAN entro il termine da questo fissato – anche senza la dichiarazione di eccedenza da parte della amministrazione di appartenenza – ai fini dell'inquadramento economico di godimento. La mobilità si perfeziona con l'assenso del Comitato direttivo. Il personale che non abbia richiesto la mobilità, è trattenuto in servizio, a domanda, nella posizione di comando o fuori ruolo in atto».

«12. Il personale che opera presso l'ARAN alla data di entrata in vigore del presente decreto è comunque trattenuto in servizio sino all'applicazione del comma 11».

13-bis.

FRATTINI, MAGGIORE, MUNDI

Osservazione aggiuntiva al punto 11) della proposta di parere.

Al punto 11), se il giudizio della Corte dei conti non può essere disatteso dall'ARAN, deve però potersi prevedere che il Governo possa autorizzare l'ARAN a firmare comunque, assumendosene la responsabilità.

14.

MASSA

Osservazione soppressiva del punto 12) della proposta di parere.

Al punto 12). Sopprimerlo.

Nel comparto degli enti locali non è possibile avere la disponibilità preventiva di bilancio da parte degli stessi.

15.

MASSA

Osservazione aggiuntiva al punto 12) della proposta di parere.

Dopo il punto 12) inserire il seguente:

«12-bis. All'articolo 5, comma 2, sia soppressa l'ultima parte, dalle parole «EP'con apposite clausole» alla fine del comma».

16.

GUBERT

Osservazione soppressiva del punto 13) della proposta di parere.

Il punto 13) della proposta di parere deve essere abrogato.

17.

GIARETTA

Osservazione soppressiva del punto 13) della proposta di parere.

EMENDAMENTO AL PUNTO 13)

Sopprimerlo.

17-bis.

D'ALESSANDRO PRISCO

Osservazione modificativa del punto 13) della proposta di parere.

Al punto 13), primo periodo, dopo le parole «associazioni sindacali» aggiungere le parole «partecipanti o» e dopo le parole «unità produttiva» aggiungere le parole «nonchè le associazioni sindacali che abbiano una rappresentatività rispettante i criteri di cui all'articolo 7, comma 1,».

18.

BONATO

Osservazione aggiuntiva al punto 13) della proposta di parere.

Articolo 6, comma 2 sostituirlo con il seguente:

«In ciascuna unità operativa, le organizzazioni sindacali rappresentative, possono designare propri rappresentanti aziendali ai sensi dell'articolo 19 e seguenti della legge 20 maggio 1970, n. 300. Alle predette organizzazioni sindacali spettano altresì le garanzie previste dalla legge 20 maggio 1970, n. 300 nonché le migliori condizioni derivanti dall'applicazione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 ottobre 1994, n. 770 e dai successivi accordi o contratti collettivi in proporzione alla rappresentatività».

19. CARRARA, MAGNALBÒ, MIGLIORI, ZACCHERA

Osservazione aggiuntiva al punto 14) della proposta di parere.

Introdurre la previsione di un termine ultimo per l'esigibilità delle elezioni delle RSU, oltre il quale il Governo possa indire le elezioni per i comparti inadempienti.

Va poi definito un regolamento tipo per quelli che non l'hanno definito, in modo che nessuno sia senza regolamento se non viene definito quello contrattuale.

20. MASSA

Osservazione aggiuntiva al punto 15) della proposta di parere.

Nuovo comma 3, articolo 6.

3. Nelle unità amministrative che occupano oltre quindici dipendenti, ad iniziativa anche disgiunta delle medesime organizzazioni sindacali, viene altresì costituito un organismo di rappresentanza unitaria del personale mediante elezioni alle quali è garantita la partecipazione di tutti i lavoratori. I contratti collettivi nazionali definiscono la composizione dell'organismo e le specifiche modalità delle elezioni, prevedendo in ogni caso il voto segreto, un solo giorno di votazione nei singoli comparti compatibilmente alle esigenze tecnico-organizzative della unità amministrativa interessata, il metodo proporzionale e il periodico rinnovo, con esclusione della prorogabilità. Deve essere garantita la facoltà di presentare liste, oltre che alle organizzazioni sindacali firmatarie dei predetti contratti collettivi, ad altre organizzazioni sindacali, purchè costituite in associazione con un proprio statuto da almeno un anno, e purchè la lista sia corredata da un numero di firme di lavoratori dell'unità amministrativa non inferiore al quattro per cento e comunque non inferiore a tre lavoratori. I contratti collettivi possono prevedere che, per le unità amministrative di modeste dimensioni, siano costituite rappresentanze unitarie del personale comuni a più unità amministrative ubicate nel medesimo territorio.

21. CARRARA, MAGNALBÒ, MIGLIORI, ZACCHERA

Osservazione aggiuntiva al punto 15) della proposta di parere.

All'articolo 6, comma 3, dopo le parole «medesimo territorio» aggiungere il seguente periodo: «Qualora i quadri occupati nell'unità produttiva raggiungono o superino il 3 per cento del totale degli addetti, la composizione delle rappresentanze deve essere costituita in modo da garantire almeno un rappresentante della categoria. Per l'elezione, si procede con apposito collegio rispetto al quale esplicano l'elettorato attivo e passivo solo gli appartenenti alla categoria stessa».

22.

LI CALZI

Osservazione aggiuntiva al punto 15) della proposta di parere.

Alla fine del punto 15) aggiungere le seguenti parole: «Va pertanto assicurata la possibilità di presentare liste anche da parte di dipendenti non appartenenti ad organizzazioni sindacali o appartenenti a organizzazioni sindacali costituite con proprio statuto da meno di un anno».

23.

GUBERT

Osservazione soppressiva del punto 16) della proposta di parere.

Al punto 16). Sopprimerlo.

Si evidenzia un problema, senza indicare una soluzione. Inoltre si ritiene che la questione debba essere risolta in sede di contrattazione.

24.

MASSA

Osservazione soppressiva del punto 17) della proposta di parere.

Al punto 17). Sopprimerlo.

Siccome le RSU si realizzano sui posti di lavoro, non si comprende come possa essere prevista la RSU ad «ogni livello di contrattazione integrativa».

25.

MASSA

Osservazione aggiuntiva al punto 17) della proposta di parere.

Dopo il punto 17) inserire il seguente:

«17-bis. All'articolo 6, comma 4, sia riconosciuto che i contratti collettivi di ciascuna area autonoma della dirigenza possono prevedere le modalità di costituzione di rappresentanze sindacali unitarie della rispettiva dirigenza».

26.

GUBERT

Osservazione aggiuntiva al punto 17) della proposta di parere.

Dopo l'osservazione 17) inserire la seguente:

«17-bis. All'articolo 6 sia soppresso il comma 5 in quanto interferisce con le funzioni assegnate alla R.S.A. e contrasta con la garanzia dei diritti di informazione e di partecipazione dei rappresentanti R.S.A. previsti dalla legge n. 300 del 1970».

27.

GUBERT

Osservazione aggiuntiva al punto 17) della proposta di parere.

Dopo il punto 17) inserire il seguente:

«17-bis. All'articolo 6, comma 5, alla fine siano aggiunte le seguenti parole: «o delle aree contrattuali autonome della dirigenza».

28.

GUBERT

Osservazione aggiuntiva al punto 17) della proposta di parere.

Dopo il punto 17) inserire il seguente:

«17-bis. All'articolo 6, comma 5, si aggiunga alla fine il seguente periodo: «per quanto attiene al personale dirigenziale delle amministrazioni dello Stato e degli enti pubblici territoriali e istituzionali non è prevista la costituzione di rappresentanze sindacali unitarie».

29.

GUBERT

Osservazione aggiuntiva al punto 17) della proposta di parere.

Dopo il punto 17) inserire il seguente:

«17-bis. All'articolo 6, il comma 5 sia riscritto in modo da rispettare la disciplina concernente la R.S.A.».

30.

GUBERT

Osservazione aggiuntiva al punto 17) della proposta di parere.

Articolo 6, comma 4.

Dopo il punto 17) inserire il seguente punto 17-bis:

Sempre all'articolo 6, comma 4, occorre al secondo periodo sostituire la locuzione «sono trasferite» con le parole «sono assegnate».

31.

GARRA

Osservazione aggiuntiva al punto 17) della proposta di parere.

Articolo 6, comma 5.

Dopo il punto 17) (o quello dello scrivente proposto col n. 17-bis) inserire il seguente punto 17-ter):

«Sempre all'articolo 6, comma 5, occorre al primo periodo sostituire la locuzione “esclusivamente” con la parola “altresì”».

32.

GARRA

Osservazione aggiuntiva al punto 17) della proposta di parere.

All'articolo 6, comma 3, dopo le parole «medesimo territorio» aggiungere le seguenti: «Qualora i quadri occupati nell'unità produttiva raggiungano o superino il tre per cento del totale degli addetti, la composizione delle rappresentanze deve essere costituita in modo da garantire almeno un rappresentante della categoria. Per l'elezione, si procede con apposito collegio rispetto al quale esplicano l'elettorato attivo e passivo solo gli appartenenti alla categoria stessa».

32-bis.

FRATTINI, MAGGIORE, MUNDI

Osservazione aggiuntiva al punto 17) della proposta di parere.

All'articolo 6, comma 3 del decreto legislativo va specificato che la partecipazione alle elezioni delle rappresentanze sindacali è garantita oltre che alle organizzazioni sindacali firmatarie dei contratti collettivi anche alle altre organizzazioni sindacali secondo i criteri stabiliti al punto 15) del parere.

Va altresì reso esplicito che tale diritto di partecipazione alle elezioni va garantito anche ai comitati di lavoratori all'uopo costituito che dovranno però raccogliere un determinato numero di sottoscrizioni.

33.

BONATO

Osservazione aggiuntiva al punto 18) della proposta di parere.

All'articolo 6, comma 5, si suggerisce di sostituire nel primo rigo la parola «possono» con la parola «devono».

In tal modo si rende ancor più esplicita la titolarità delle RSU nella contrattazione decentrata.

33-bis.

BONATO

Osservazione soppressiva dei punti 18), 19) e 20) della proposta di parere.

Articolo 7. Sopprimerlo.

34.

CARRARA, MAGNALBÒ, MIGLIORI, ZACCHERA

Osservazione aggiuntiva al punto 18) della proposta di parere.

Aggiungere alle parole «si può prendere in considerazione la proposta di abbassare la soglia del cinque per cento prevista per l'ammissione alle trattative →» le seguenti: «alla soglia del tre per cento».

34-bis.

CARRARA

Osservazione aggiuntiva al punto 18) della proposta di parere.

Al punto 18) è necessario precisare che comunque la soglia massima non deve mai superare il cinque per cento.

34-ter.

LUBRANO DI RICCO

Osservazione aggiuntiva al punto 18) della proposta di parere.

Articolo 7, comma 1.

«1. Sono ammesse alla contrattazione collettiva nazionale le organizzazioni sindacali che abbiano una rappresentatività non inferiore al quattro per cento, tanto nel comparto o nell'area contrattuale, quanto in almeno tre regioni, calcolando a tal fine la media tra il dato associativo e quello elettorale. Il dato associativo è espresso dalla percentuale delle deleghe per il versamento dei contributi sindacali rispetto al totale delle deleghe rilasciate nell'ambito considerato. Il dato elettorale è espresso dalla percentuale dei voti ottenute nelle elezioni delle rappresentanze unitarie del personale, rispetto al totale dei voti espressi nell'ambito considerato».

35. CARRARA, MAGNALBÒ, MIGLIORI, ZACCHERA

Osservazione modificativa del punto 18) della proposta di parere.

Articolo 7, comma 3.

«3. Sono ammesse alla contrattazione collettiva per la stipulazione di accordi quadro o di altri accordi di livello interconfederale, le confederazioni alle quali siano affiliate organizzazioni sindacali rappresentative, ai sensi del comma precedente, in almeno un comparto o in una area contrattuale. Tali confederazioni sono altresì ammesse alla contrattazione collettiva del comparto o area contrattuale cui sono ammesse le organizzazioni sindacali affiliate. Sono inoltre ammesse alla contrattazione collettiva nazionale di tutti i comparti di cui all'articolo 1, comma 2, del presente decreto legislativo, le confederazioni a cui risultino affiliate organizzazioni sindacali rappresentative, ai sensi del comma precedente, in almeno quattro comparti».

36. CARRARA, MAGNALBÒ, MIGLIORI, ZACCHERA

Osservazione aggiuntiva al punto 18) della proposta di parere.

All'articolo 7, comma 1, primo periodo, sostituire le parole «sia nel comparto o nell'area contrattuale, sia in almeno tre regioni» con le parole «o nel comparto, nell'area contrattuale, o in almeno tre regioni».

37. BONATO

Osservazione parzialmente soppressiva del punto 19) della proposta di parere.

Al punto 19) si ritiene opportuno eliminare la categoria «funzionari direttivi», categoria quest'ultima che è invece l'unica prevista dall'articolo 2095 del codice civile e che pur essendo stata legislativamente prevista (decreto legislativo n. 29 del 1993 e legge n. 59 del 1997) non ancora ha visto stabilire i criteri di individuazione in fase contrattuale. Per la categoria quadri, inoltre, così come costituita dalla legge del 13 maggio 1985 occorre ammettere alla contrattazione collettiva nazionale e decentrata le organizzazioni sindacali nazionali rappresentative della categoria dei quadri membri del Consiglio Nazionale dell'Economia e del Lavoro. La contrattazione collettiva nazionale deve individuare i requisiti di appartenenza della categoria quadri così come costituita dalla legge n. 190 del 1995.

38.

LUBRANO DI RICCO

Osservazione aggiuntiva al punto 19) della proposta di parere.

Punto 19), integrarlo cosicchè esso sia scritto come segue:

All'articolo 7, comma 1, occorre prevedere una disciplina speciale per la rappresentatività delle specifiche tipologie professionali presenti nell'amministrazione e dei quadri, categoria di cui all'articolo 2095 del codice civile che è stata legislativamente introdotta (decreto legislativo n. 29 del 1993 e legge n. 59 del 1997) ma non sono ancora stati stabiliti i criteri di individuazione in fase contrattuale. Questa fascia di dipendenti pubblici, essendo numericamente esigua rispetto al totale dei dipendenti dei rispettivi comparti, non potrebbe altrimenti avere voce alcuna nella contrattazione, poichè la norma in oggetto prevede che il dato elettorale sia espresso dalla percentuale dei voti ottenuti rispetto al totale dei dipendenti votanti. È evidente che in tal modo assai difficilmente le organizzazioni sindacali espressione di tali tipologie professionali potrebbero raggiungere le poste dalla legge. Lo stesso problema si pone con riferimento ai dirigenti: occorre chiarire con maggior decisione i criteri di calcolo della rappresentatività, essendo inteso che il computo del cinque per cento dei voti dovrà essere effettuato avendo come riferimento l'area contrattuale della dirigenza.

Per la categoria quadri, così come costituita dalla legge n. 190 del 13 maggio 1985, occorre ammettere alla contrattazione collettiva nazionale e decentrata le Organizzazioni Sindacali Nazionali rappresentative della categoria dei quadri membri del Consiglio Nazionale dell'Economia e del Lavoro. La contrattazione collettiva nazionale deve individuare i requisiti di appartenenza alla categoria quadri, così come costituita dalla richiamata legge n. 190 del 1985.

39.

GUBERT

Osservazione aggiuntiva al punto 19) della proposta di parere.

All'articolo 7, comma 1, aggiungere i seguenti periodi: «Anche al fine d'una puntuale attuazione di quanto previsto dal terzo comma dell'articolo 1, sono altresì ammesse le organizzazioni sindacali che, pur non raggiungendo il cinque per cento dell'area contrattuale, sono però rappresentative di specifiche tipologie professionali. Per le organizzazioni che esercitano il diritto di costituire le rappresentanze sindacali aziendali, il livello di rappresentatività non inferiore al cinque per cento del personale sindacalizzato va riferito soltanto al dato associativo».

Aggiungere, inoltre, il seguente comma 1-*bis*:

«Per la categoria dei quadri, di cui alla legge n. 190 del 1985, sono comunque ammesse alla contrattazione nazionale e decentrata le organizzazioni della categoria rappresentate nel C.N.E.L. La contrattazione collettiva nazionale individua i requisiti di appartenenza alla categoria quadri, di cui alla legge n. 190 del 1985».

39-bis.

FRATTINI, MAGGIORE, MUNDI

Osservazione aggiuntiva al punto 19) della proposta di parere.

All'articolo 7, comma 1, dopo le parole «ambito considerato», aggiungere il seguente periodo: «Per la categoria quadri, così come costituita dalla legge n. 190 del 13 maggio 1985, diversamente da quanto previsto dal precedente capoverso sono ammesse alla contrattazione collettiva nazionale e decentrata le Organizzazioni Sindacali Nazionali rappresentative della categoria dei quadri membri del Consiglio Nazionale dell'Economia e del Lavoro.

La contrattazione collettiva nazionale deve individuare i requisiti di appartenenza alla categoria quadri, così come costituita dalla richiamata legge n. 190 del 1985».

39-ter.

LI CALZI

Osservazione aggiuntiva al punto 19) della proposta di parere.

Alla fine del punto 19) sostituire le parole: «l'area contrattuale della dirigenza» con le parole: «aree contrattuali autonome dei dirigenti e aree professionali».

40.

GUBERT

Osservazione aggiuntiva al punto 19) della proposta di parere.

Dopo il punto 19) inserire il seguente:

«19-bis. All'articolo 7, comma 1, sia previsto che la consistenza associativa possa essere documentata anche in modo diverso dal conferimento di delega (per esempio attraverso il pagamento di quote associative annue ecc.)».

41.

GUBERT

Osservazione aggiuntiva al punto 19) della proposta di parere.

Dopo il punto 19) inserire il seguente:

«19-bis. All'articolo 7, comma 1, si preveda di derogare dal requisito numerico nel caso di organizzazioni di particolari tipologie professionali non altrimenti rappresentate».

42.

GUBERT

Osservazione aggiuntiva al punto 19) della proposta di parere.

Dopo il punto 19) inserire il seguente:

«19-bis. All'articolo 7, si sopprima il comma 4 riconoscendo autonomia contrattuale integrativa a livello decentrato e periferico anche con riferimento alle modalità».

43.

GUBERT

Osservazione soppressiva del punto 20) della proposta di parere.

Al punto 20). Sopprimerlo.

Siccome la contrattazione integrativa può avvenire sulle materie e nei limiti del contratto nazionale, non si comprende come possano parteciparvi soggetti non sottoscrittori del contratto nazionale.

44.

MASSA

Osservazione soppressiva del punto 20) della proposta di parere.

Emendamento al punto 20). Sopprimere il punto.

44-bis.

NIEDDU, D'ALESSANDRO PRISCO

Osservazione soppressiva del punto 21) della proposta di parere.

Al punto 21). Sopprimerlo.

Non pare gestibile concretamente un simile sistema. Se è giusto consentire anche a tre lavoratori di costituirsi in sindacato a cui vanno garantiti i diritti di attività sindacale, non è pensabile che al di sotto di una soglia minima, abbiano anche diritto ad aspettative e distacchi. Tra l'altro non avrebbe significatività sul piano quantitativo.

45.

MASSA

Osservazione aggiuntiva al punto 21) della proposta di parere.

Dopo il punto 21) inserire il seguente:

«21-bis. All'articolo 7, comma 6, prevedere che il comitato paritetico per la soluzione di eventuali controversie sia costituito per ciascun comparto o area contrattuale autonoma e sia integrato, ove richiesto, dall'organizzazione sindacale sui cui voti o sulla cui consistenza associativa si controverte».

46.

GUBERT

Osservazione aggiuntiva al punto 21) della proposta di parere.

Dopo il punto 21) inserire il seguente:

«21-bis. All'articolo 7, comma 7, il termine ivi indicato del 31 marzo sia definito «perentorio».

47.

GUBERT

Osservazione soppressiva dei punti 22) e 23) della proposta di parere.

Articolo 8. Sopprimerlo.

48.

CARRARA, MAGNALBÒ, MIGLIORI, ZACCHERA

Osservazione modificativa del punto 22) della proposta di parere.

Al punto 22) anche se viene stabilita una soglia più bassa del cinque per cento per individuare i soggetti legittimati alla trattativa si verificherebbe una contraddizione con le indicazioni della stessa Commissione richiamate al punto 13) e seguenti del parere. Infatti, specialmente

per l'accesso all'apertura delle trattative della prossima tornata contrattuale del pubblico impiego, l'adozione di qualsiasi soglia di rappresentatività oltre al requisito di organizzazione sindacale firmataria di contratto, nazionale o decentrato, contravverrebbe al dettato dell'articolo 19 della legge 20 maggio 1970, n. 300. Pertanto non deve essere stabilita alcuna soglia per accedere alla prossima tornata contrattuale, quindi è del tutto inutile l'articolo 8 del decreto legislativo in trattazione. Queste valutazioni vanno fatte considerando che il periodo transitorio tra l'inizio delle trattative contrattuali e le elezioni sarà breve e comunque avrà tempi delimitati.

Per quanto previsto dal comma 2 dell'articolo 8 si ritiene necessario eliminare la previsione del cinque per cento oltre alla firma dei contratti come requisito per partecipare alla contrattazione integrativa. Tale previsione renderebbe la norma transitoria addirittura peggiorativa della norma a regime che prevede l'unico requisito della firma dei contratti senza alcuna soglia.

Bisogna, inoltre, prevedere che qualunque soglia di rappresentatività verrà stabilita questa può essere raggiunta con le deleghe oppure – in alternativa – con i voti. Il testo del decreto legislativo ora prevede la media tra le deleghe e i voti, invece il parere della Commissione al punto 15), con il quale concordiamo, sostiene l'esigenza di fissare una soglia di voti il cui superamento conferisce al sindacato la qualità rappresentativa.

È da considerare, infine, che manca qualsiasi riferimento alla necessità di verificare gli accordi attraverso referendum tra lavoratori interessati. Questo è un elemento di coinvolgimento diretto dei lavoratori nelle scelte contrattuali e non di democrazia interna alle organizzazioni sindacali.

48-bis.

LUBRANO DI RICCO

Osservazione aggiuntiva al punto 22) della proposta di parere.

Fermo restando il punto 22) (contenuto nella proposta di parere del Presidente relatore) all'articolo 8 dello schema di decreto legislativo in esame sembra opportuno precisare, con riguardo al secondo comma del detto articolo, che sono ammesse alla contrattazione collettiva integrativa le organizzazioni sindacali firmatarie dei contratti collettivi nazionali del comparto o dell'area contrattuale autonoma.

49.

MAROTTA

Osservazione aggiuntiva al punto 22) della proposta di parere.

Il punto 22) va integrato con il testo seguente da aggiungere alle parole «legittimati alla contrattazione»:

«A tal fine la rappresentanza non inferiore al cinque per cento dovrebbe essere ridimensionata al due virgola cinque per cento. Comunque tale requisito dovrebbe avere l'equivalente nella situazione di un sindacato di categoria al quale siano iscritti almeno il venti per cento dei dipendenti appartenenti al medesimo ruolo dell'Amministrazione in argomento».

50.

GARRA

Osservazione aggiuntiva al punto 22) della proposta di parere.

Nella legge si deve prevedere una forma di verifica del consenso da parte dei lavoratori nei confronti degli accordi raggiunti tra le parti sia nei contratti nazionali sia in quelli decentrati.

51.

BONATO

Osservazione aggiuntiva al punto 22) della proposta di parere.

All'articolo 8, comma 3, va fissata una data di scadenza per le elezioni delle R.S.U. per far sì che in caso di inadempienza da parte delle Organizzazioni sindacali o degli enti, i lavoratori siano comunque tutelati dalla legge.

52.

BONATO

Osservazione aggiuntiva al punto 22) della proposta di parere.

All'articolo 8, comma 2, dopo le parole «del comparto» aggiungere le parole «o quelle» nell'intesa che la soglia da rispettare dovrà essere quella determinata ai sensi del punto 22) del parere.

53.

BONATO

Osservazione aggiuntiva al punto 22) della proposta di parere.

All'articolo 8, comma 1, cancellare dalle parole «Si considera» sino alla fine del periodo.

54.

BONATO

Osservazione aggiuntiva al punto 22) della proposta di parere.

Dopo il punto 22) inserire il seguente:

22-bis. All'articolo 8, comma 2, dopo le parole «contratti collettivi nazionali di comparto» aggiungere le parole seguenti: «o dell'area negoziale autonoma».

55.

GUBERT

Osservazione aggiuntiva al punto 23) della proposta di parere.

Nuovo articolo 8, comma 3:

«3. Nell'ambito della contrattazione collettiva relativa al quadriennio 1998-2001 e comunque non oltre un anno dall'entrata in vigore del presente decreto legislativo, sono stabilite le modalità di costituzione, elezione e funzionamento delle rappresentanze unitarie del personale, la cui determinazione è rinviata ai contratti collettivi dall'articolo 6. Sono fatti salvi in ogni caso gli accordi vigenti che prevedono e regolano la costituzione di rappresentanze unitarie del personale, semprechè non in contrasto con i principi e le disposizioni imperative previste dall'articolo 6 del presente decreto legislativo. che prevedono e regolano la costituzione di rappresentanze unitarie del personale, semprechè non in contrasto con i principi e le disposizioni imperative previste dall'articolo 6 del presente decreto legislativo. Le elezioni delle rappresentanze unitarie del personale dovranno comunque svolgersi entro i sei mesi successivi alla sottoscrizione dell'accordo previsto dal presente comma».

56.

CARRARA, MAGNALBÒ, MIGLIORI, ZACCHERA

Osservazione aggiuntiva al punto 23) della proposta di parere.

Articolo 8. Aggiungere il comma seguente:

«Nell'ambito del comparto Scuola, in via transitoria, per le istituzioni di alta cultura (Accademie e Conservatori di musica) e fino al riordino del settore, sono riconosciute come maggiormente rappresentative e sono ammesse alla contrattazione nazionale, quelle organizzazioni sindacali di categoria che abbiano, sul totale delle deleghe riferite al settore, un numero di iscritti non inferiore al venti per cento».

57.

CARRARA, MAGNALBÒ, MIGLIORI, ZACCHERA

Osservazione aggiuntiva al punto 23) della proposta di parere.

Al punto 23) aggiungere il seguente:

«23-bis. Il decreto legislativo preveda una norma che indichi la necessità che vengano definite in sede contrattuale le modalità di consultazione dei lavoratori interessati, anche in vista dell'esigenza che la legge di riforma della rappresentanza definisca le modalità con cui una quota rilevante degli interessati al contratto possano richiedere un referendum sull'accordo, che si intende confermato se la maggioranza lo approva».

58.

MASSA

Osservazione aggiuntiva al punto 23) della proposta di parere.

Aggiungere il numero 24):

«All'articolo 8 si potrebbe prevedere, in via transitoria, la possibilità di sperimentare forme di contrattazione integrativa anche prima della sottoscrizione dei prossimi contratti collettivi nazionali».

59.

GIARETTA

Osservazione aggiuntiva al punto 23) della proposta di parere.

Emendamento aggiuntivo:

«Le disposizioni transitorie dovrebbero prevedere la possibilità di avviare forme di contrattazione collettiva integrativa secondo il nuovo e più autonomo regime, anche prima della stipulazione dei futuri contratti collettivi nazionali la cui data non è certa. Tali forme di contrattazione collettiva integrative potrebbero essere avviate d'intesa con il Dipartimento della Funzione Pubblica».

60.

D'ALESSANDRO PRISCO

Osservazione aggiuntiva al punto 23) della proposta di parere.

Tra le disposizioni transitorie dovrebbe essere prevista la possibilità. Per le pubbliche amministrazioni, di sperimentare forme di contrattazione collettiva integrativa (nei limiti delle materie previste dal contratto vigente), anche prima della definizione dei prossimi CCNL.

61.

MASSA

Osservazione aggiuntiva al punto 23) della proposta di parere. Da trasformare in punto 24).

All'articolo 8, dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«5. Quanto previsto dall'articolo 7 e dal presente articolo in materia di rappresentatività delle organizzazioni sindacali non si applica ai sindacati delle minoranze linguistiche della Provincia di Bolzano e della Valle d'Aosta, riconosciuti, rispettivamente, con l'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica n. 58 del 1978 e con l'articolo 5, comma 3, del decreto legislativo n. 430 del 1989, cui spettano, eventualmente anche con forme di rappresentanza in comune, i medesimi diritti, poteri e prerogative, previsti per le organizzazioni sindacali considerate rappresentative in base al presente decreto».

62.

CAVERI

Osservazione aggiuntiva al punto 23) della proposta di parere.

1. Sancire il diritto di elettorato attivo e passivo per tutti i lavoratori.

2. Prevedere che in caso di disaccordo tra rappresentanza unitaria del personale e rappresentanza delle organizzazioni sindacali firmatarie del contratto collettivo nazionale, sulla materia su cui verte il dissenso sia indetto un referendum tra i lavoratori interessati.

3. Prevedere che, su richiesta di un terzo dei lavoratori interessati o dei rappresentanti eletti, il contratto collettivo aziendale possa essere sottoposto al referendum risolutivo entro sette giorni dalla sua stipula.

63.

TAPPARO

SOTTOCOMMISSIONI

GIUSTIZIA (2^a)

Sottocommissione per i pareri

MERCOLEDÌ 15 OTTOBRE 1997

44^a Seduta

La Sottocommissione, riunitasi sotto la presidenza del presidente Senese, ha adottato la seguente deliberazione per il disegno di legge deferito:

alle Commissioni 5^a e 6^a riunite:

(2791) Conversione in legge del decreto-legge 29 settembre 1997, n. 328, recante disposizioni tributarie urgenti: parere favorevole con osservazioni.

CONVOCAZIONE DI COMMISSIONI

GIUNTA DELLE ELEZIONI E DELLE IMMUNITÀ PARLAMENTARI

Giovedì 16 ottobre 1997, ore 14

*Autorizzazioni a procedere
ai sensi dell'articolo 96 della Costituzione*

Esame dei seguenti documenti:

- Domanda di autorizzazione a procedere nei confronti del dottor Francesco De Lorenzo, nella sua qualità di Ministro della sanità *pro tempore*, nonché dei signori Giovanni Marone, Ernesto Chiacchierini, Lucio Lo Grande, Marcello Di Tondo e Elisabetta Tosi (*Doc. IV-bis*, n. 19).
- Domanda di autorizzazione a procedere nei confronti del dottor Francesco De Lorenzo, nella sua qualità di Ministro della sanità *pro tempore*, nonché dei signori Giovanni Marone, Vittorio Cardellini, Andrea Marcucci, Wolfgang Horedt, Luigi Tronto, Diana Giovanna Bracco, Wolf Heinz Bull, Carlo Di Biagio, Carlo Spada, Giulio Calafato, Luca Barilla, Riccardo Carelli, Marco Bussinello, Giampaolo Zambelletti e Claudio Maria Masi De Vargas Machuca (*Doc. IV-bis*, n. 20).

Verifica dei poteri

Esame della seguente materia:

- Verifica delle elezioni della Regione Umbria.
-

COMMISSIONI 5^a e 6^a RIUNITE**(5^a - Bilancio)****(6^a - Finanze e Tesoro)***Giovedì 16 ottobre 1997, ore 15**In sede referente*

Seguito dell'esame del disegno di legge:

- Conversione in legge del decreto-legge 29 settembre 1997, n. 328, recante disposizioni tributarie urgenti (2791).
-

GIUSTIZIA (2^a)*Giovedì 16 ottobre 1997, ore 15**In sede consultiva su atti del Governo*

Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 139-bis del Regolamento, del seguente atto:

- Schema di decreto legislativo concernente modifica alla disciplina del concorso per uditore giudiziario e scuola di specializzazione per le professioni legali (n. 129).
-

DIFESA (4^a)*Giovedì 16 ottobre 1997, ore 15**In sede consultiva su atti del Governo*

Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 139-bis del Regolamento, dei seguenti atti:

- Schema di decreto ministeriale con il quale è stato ripartito l'importo del contributo da assegnare agli Enti vigilati dalla Difesa (n. 131).

- Schema di regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 18 luglio 1986, n. 545, concernente «Approvazione del regolamento di disciplina militare» (n. 132).
-

ISTRUZIONE (7^a)

Giovedì 16 ottobre 1997, ore 15

In sede consultiva su atti del Governo

Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 139-bis del Regolamento, del seguente atto:

- Schema di regolamento concernente lo sviluppo e la programmazione del sistema universitario, nonché i comitati regionali di coordinamento (n. 153).
-

COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA sul ciclo dei rifiuti e sulle attività illecite ad esso connesse

Giovedì 16 ottobre 1997, ore 12,30

Audizione dei rappresentanti di: Italia Nostra, Legambiente, Greenpeace
WWF, Fare Verde, Ambiente è vita.
